

## Valutazione Ambientale Strategica

### della modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024



## Rapporto Ambientale

Modificato a seguito degli esiti della II fase di consultazione e del Parere motivato

Gruppo di lavoro



Direzione Generale Ambiente e Clima

Roberto Laffi *Direttore generale*

Dario Fossati *Direttore generale fino a 30 novembre 2025*

Filippo Dadone *Dirigente U.O Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali*

Giorgio Gallina *Dirigente Struttura rifiuti e tutela ambientale*

Paola Teresa Zerbinati, Verusca Mandaglio, Silvia Passoni, Roberto Esposito *Gruppo di lavoro tecnico*

CON IL SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO



Stefano Clerici *Direttore*

Fabrizio Piccarolo *Direttore fino a 30 settembre 2025*

Mita Lapi *Responsabile Area di ricerca Sviluppo Sostenibile*

Claudia Aldegghi *Segreteria tecnica*

Viviana Rocchetti *Responsabile di progetto*

Donata Balzarolo

Si ringrazia:

Paolo Gaini

Sergio Canobbio e Patrizia Digiovinazzo *Consulenza specialistica biodiversità*

Procedimento SIVAS

ID: 143040

Il presente documento, rispetto alla versione pubblicata per la consultazione pubblica, è integrato per dare conto delle modifiche a seguito del recepimento delle osservazioni e degli esiti del Parere Motivato. Le parti modificate sono evidenziate in **azzurro**.

marzo 2026

PREMESSA .....	5
1. QUADRO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VAS .....	8
Normativa di riferimento.....	8
Schema metodologico e procedurale .....	9
L'Autorità procedente e le Autorità competenti del processo di revisione dei criteri del PRGR, VAS e Valutazione di incidenza.....	10
Il processo di partecipazione .....	10
La partecipazione istituzionale: le autorità con competenze ambientali, gli enti territorialmente interessati e i portatori di interesse .....	11
Pubblicizzazione e informazione .....	11
Il ruolo della VAS ed elementi di integrazione: prima Conferenza di valutazione/Forum pubblico e pareri pervenuti in fase di scoping .....	12
2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR.....	15
Normativa di riferimento.....	15
Il PRGR vigente .....	15
I criteri localizzativi nel PRGR vigente.....	16
Il sistema di obiettivi e azioni del PRGR vigente .....	20
I contenuti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR .....	26
Obiettivi della revisione dei criteri localizzativi.....	27
La revisione dei criteri localizzativi.....	29
3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE .....	30
Ambito di influenza .....	30
4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ .....	31
Quadro di riferimento programmatico .....	31
Obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale.....	38
5. ANALISI DI COERENZA.....	41
Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente .....	42
Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS .....	45
Coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA .....	56
Coerenza interna .....	57
6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO .....	58
7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE .....	71
L'alternativa zero.....	71
Alternative per il perseguimento degli obiettivi .....	72
8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI.....	80
Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi .....	83
Misure di tutela e di contenimento degli impatti.....	98

Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG .....	103
9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA .....	105
10. MONITORAGGIO AMBIENTALE .....	119

#### ALLEGATI

Allegato 1\_Sintesi dei Pareri/Contributi pervenuti in fase di scoping per la revisione dei CRILOC-PRGR

Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale

Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR

Allegato 4\_Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente

Allegato 5\_Cartografia Screening di incidenza

## PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica - VAS di piani/programmi persegue la finalità generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani/programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La VAS è un processo circolare e rappresenta un elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio, che accompagna l'intero periodo di vigenza del piano/programma.

L'oggetto del processo di VAS è la revisione al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato con d.g.r. 6408/2022), per la revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e relative valutazioni ambientali (VAS e VInCA):

- così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art. 8 della l.r. 12/2007, relativamente ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome;
- per favorire ulteriormente la bonifica dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Si ritiene, invece, di procedere con la approvazione della revisione dei criteri localizzativi relativa ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, la cui istruttoria è conclusa, anche tenuto conto che discendono da indicazioni normative da attuare senza ulteriori indugi.

Il presente documento che costituisce il Rapporto Ambientale (RA), è un elemento fondamentale della procedura di VAS e delinea le modalità con cui viene integrata la dimensione ambientale nel Piano. I contenuti del RA tengono in considerazione le indicazioni dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, le indicazioni del D.lgs. 152/2006, le linee guida ISPRA "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (Quaderno 124/2015), i criteri regionali e le considerazioni fornite dagli Enti e i soggetti a vario titolo interessati durante la prima fase di consultazione.

Lo scopo del Rapporto Ambientale è individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che le scelte e l'attuazione del PRGR potrebbero avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Programma stesso.

Le informazioni da fornire nel RA sono riportate nell'Allegato VI al D.lgs. 152/06 s.m.i. tenendo conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio della revisione dei CRILOC-PRGR. Sulla base del succitato Allegato VI si propone di seguito una sintesi dei contenuti del RA:

Contenuti	Contenuti del Rapporto Ambientale
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PRGR e del rapporto con altri pertinenti P/P	1. QUADRO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VAS 2. PROPOSTA DI CONTENUTI DEL PRGR - Obiettivi della revisione dei criteri localizzativi 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 5. ANALISI DI COERENZA
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PRGR	3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE - Allegato 2_Quadro di Riferimento sociale e ambientale
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate	7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PRGR, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 147/2009/CE e 92/43/CEE	3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE - Allegato 2_Quadro di Riferimento sociale e ambientale 9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PRGR, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.	4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO 7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori	3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE - Allegato 2_Quadro di Riferimento sociale e ambientale 8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI 9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PRGR	8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI - Misure di tutela e di contenimento degli impatti
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste	7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio	10. MONITORAGGIO AMBIENTALE
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti	Previsto un documento a sé stante che rappresenterà la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

Sono ritenuti parte integrante del RA i seguenti allegati:

Allegato 1\_Sintesi dei Pareri/Contributi pervenuti in fase di scoping per la revisione dei CRILOC-PRGR

Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale

Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR

Allegato 4\_Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente

Allegato 5\_Cartografia Screening di incidenza

In coerenza con la normativa e con gli indirizzi regionali e secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006, la procedura di VAS segue quanto disposto dalla D.G.R. n. XII / 3042 del 16 settembre 2024 “MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO CON D.G.R.6408/2022, FINALIZZATA ALLA REVISIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI, COSÌ COME PREVISTO DAI COMMI 7 BIS E 7 QUARTER DELL'ART 8 DELLA L.R 12/2007 ED AL FINE DI FAVORIRE LE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI, E RELATIVE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS E VINCA), – AVVIO DEL PROCEDIMENTO”.

Con la stessa Delibera, è stato definito il “Modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) - Allegato a)”.

Infine, il Dirigente della Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali di Regione Lombardia, in qualità di Autorità procedente, ha individuato con D.d.u.o. n. 15680 del 21.10.2024 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione, i soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale per la revisione dei criteri del PRGR, unitamente alla definizione delle modalità di informazione e comunicazione.

Nel documento, la revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti del PRGR sarà indicata con la dicitura “revisione dei CRILOC-PRGR”.

## 1. QUADRO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VAS

### Normativa di riferimento

Nella redazione del presente Rapporto Ambientale i riferimenti normativi sono:

- Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", articolo 4 che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE
- D.C.R. n. 351 del 13.03.2007 "Indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi – art. 4, comma 1, l.r. 12/2005"
- D.G.R. n. 761 del 10.11.2010 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971"
- D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024, in cui è stato definito il "Modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) - Allegato a)".

## Schema metodologico e procedurale

In coerenza con la normativa e con gli indirizzi regionali e secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006, la procedura di VAS segue quanto disposto dalla D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024, in cui è stato definito il “Modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) - Allegato a)”, il cui schema è di seguito riportato:

### Modello metodologico, procedurale e organizzativo della VAS

FASE	PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	PROCESSO DI VAS E VINCA	TEMPI
<b>Fase 0</b> <b>Avvio del procedimento di Piano e relative valutazioni ambientali</b>	Avvio di procedimento per l'approvazione della variante al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) Individuazione dell'Autorità procedente Pubblicazione dell'avviso sul BURL	Avvio della VAS e della VinCA Individuazione dell'Autorità competente per la V.A.S. e della VINCA Avviso sul sito web SIVAS Decreto dirigenziale per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto	
<b>Fase 1</b> <b>Orientamento Consultazione preliminare (Scoping)</b>	<b>PI.1</b> Definizione dello schema operativo per lo svolgimento del processo di variante al PRGR <b>PI.2</b> Identificazione dei dati e delle informazioni necessarie  <b>1ª conferenza di valutazione per l'illustrazione del Rapporto Preliminare e la raccolta dei contributi</b> Il verbale della conferenza è pubblicato su SIVAS	Elaborazione del Rapporto preliminare Pubblicazione del Rapporto preliminare su SIVAS Consultazione preliminare (30 gg) Esiti della fase di scoping entro 45 gg dalla pubblicazione del R.P.	45gg
<b>Fase 2</b> <b>Elaborazione e redazione</b>	Definizione della proposta di variante del PRGR	Redazione del Rapporto Ambientale comprensivo di: - modulo Format di screening di incidenza - Sintesi non tecnica	
<b>Fase 3</b> <b>Adozione</b>	Invio della Proposta di Piano con il Rapporto Ambientale alla Giunta regionale <b>PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA REGIONALE</b>		
<b>Fase 4</b> <b>Pubblicazione e consultazione</b>	Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti;  Comunicazione della presa d'atto e del deposito della documentazione sul BURL;	Pubblicazione del Piano con il Rapporto Ambientale, con il Format di screening d'incidenza e la Sintesi non tecnica su SIVAS. Istanza di screening d'incidenza all'Autorità competente per la VinCA Pubblicazione su SIVIC Avviso di avvio della consultazione ai soggetti individuati Raccolta delle osservazioni  <b>2ª Conferenza di valutazione</b> Il verbale della conferenza è pubblicato su SIVAS	45 gg
<b>Fase 5</b> <b>Valutazione Ambientale</b>	<b>Decisione dell'Autorità competente per la VinCA in merito alla necessità o meno di valutazione appropriata</b> <b>PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS</b>		
<b>Fase 6</b> <b>Revisione</b>	Sulla base del parere motivato VAS l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, revisiona il Piano apportando modifiche ed integrazioni L'Autorità procedente redige una Dichiarazione di Sintesi per illustrare le osservazioni accolte e come si è tenuto conto del parere motivato		
<b>Fase 7</b> <b>Approvazione</b>	L'Autorità procedente trasmette alla Giunta regionale la variante al PRGR comprensiva del Rapporto Ambientale per la sua approvazione unitamente al parere motivato VAS e alla Dichiarazione di sintesi  La Giunta Regionale approva la variante al PRGR Pubblicazione della dgr sul BURL Pubblicazione su SIVAS: dgr, copia del BURL, parere motivato VAS Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti Trasmissione del PRGR, con il Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi e del parere motivato VAS al MASE		
<b>Fase 8</b> <b>Monitoraggio</b>	Monitoraggio Attuazione di eventuali interventi correttivi	Pubblicazione del Rapporto di monitoraggio su SIVAS	definiti dal piano
	L'Autorità procedente invia il Rapporto di monitoraggio all'Autorità competente per la VAS	Parere dell'Autorità competente per la VAS	30 gg

## **L'Autorità procedente e le Autorità competenti del processo di revisione dei criteri del PRGR, VAS e Valutazione di incidenza**

Il procedimento di pianificazione integrato dal processo di VAS è condotto dall'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS e in coordinamento con l'autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale – di seguito VIncA.

In particolare, con D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024, sono state individuate:

- quale Autorità procedente, la U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali della D.G. Ambiente e Clima di Regione Lombardia;
- quale Autorità competente per la VAS, la U.O. Urbanistica e VAS della D.G. Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia;
- quale Autorità competente per la VIncA, la Struttura Natura e Biodiversità della U.O. Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze della D.G. Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia.

## **Il processo di partecipazione**

Durante il processo di revisione dei criteri del PRGR, la VAS garantisce lo svolgimento delle attività di partecipazione del pubblico interessato all'iter decisionale.

In particolare il processo di partecipazione, prevede alcuni momenti e strumenti di partecipazione, diversificati in funzione dei differenti interlocutori e dei diversi temi che verranno affrontati.

Le modalità e gli strumenti di partecipazione sono definiti con apposito D.d.u.o. n. 15680 del 21.10.2024 "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S) NONCHÉ DEI SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI ALL'ITER DECISIONALE PER LA MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA D.G.R 3042/2024 E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE".

Nel decreto suddetto si dispone:

- di stabilire che, al fine di garantire un'adeguata diffusione delle informazioni e agevolare la partecipazione del pubblico al processo di valutazione, tutta la documentazione del Programma e di VAS sia consultabile sul sito web SIVAS (<https://www.sivas.servizirl.it/> , ID: 143040) oltre che al portale web istituzionale delle DG Ambiente e Clima;
- di stabilire altresì che, della documentazione di cui sopra, venga data tempestiva notizia ai soggetti individuati negli Allegati A-B-C al Decreto;
- di istituire la Conferenza di Valutazione per l'esame contestuale della revisione dei criteri del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e dei documenti di VAS, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, anche transfrontalieri di cui agli allegati A e B, nonché il Forum pubblico costituito dai soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale di cui all'allegato C;
- di stabilire le seguenti modalità di svolgimento della Conferenza di valutazione e del Forum pubblico:

- dovranno essere articolate in almeno due sedute: le prime, di valutazione preliminare, convocate a seguito della messa a disposizione su SIVAS del Rapporto preliminare (documento di scoping) e le seconde, di valutazione conclusiva, convocate a seguito della messa a disposizione del Programma e relativo Rapporto Ambientale;
- la documentazione dovrà essere messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e degli altri soggetti interessati all'iter decisionale prima della Conferenza e del Forum;
- di ogni seduta della Conferenza e del Forum dovrà essere predisposto un verbale, da pubblicare su SIVAS.

### **La partecipazione istituzionale: le autorità con competenze ambientali, gli enti territorialmente interessati e i portatori di interesse**

La partecipazione istituzionale è finalizzata a:

- individuare il quadro delle opportunità e delle criticità sulle quali la revisione dei criteri del PRGR può esercitare la propria azione;
- verificare la correttezza e la completezza della metodologia proposta;
- verificare se le componenti ambientali sono state adeguatamente considerate;
- evidenziare eventuali carenze informative;
- verificare se i riferimenti normativi considerati sono esaustivi;
- verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra correggerli, integrarli, approfondirli;
- verificare e confrontarsi sui contenuti del Rapporto Ambientale e della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR;
- verificare se gli indicatori proposti sono appropriati, efficaci e popolabili;
- suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività previste.

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale nell'ambito del procedimento di approvazione della revisione dei criteri del Programma, individuati da apposito Atto dirigenziale (D.d.u.o. n. 15680 del 21.10.2024).

### **Pubblicizzazione e informazione**

Al fine di garantire un'adeguata diffusione delle informazioni e la partecipazione al processo di valutazione, i documenti disponibili per la procedura di VAS sono pubblicati sul sito web SIVAS (ID: 143040, <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica>) e sul sito web istituzionale della Direzione Generale Ambiente e Clima (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche>).

## Il ruolo della VAS ed elementi di integrazione: prima Conferenza di valutazione/Forum pubblico e pareri pervenuti in fase di scoping

Al fine di avviare la fase di consultazione preliminare (scoping) della VAS, con nota trasmessa via pec l'Autorità procedente ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati, nonché ai soggetti e ai settori del pubblico interessati all'iter decisionale di cui al d.d.u.o 15680/2024:

- l'avviso di messa a disposizione, dal giorno 24.02.2025 fino al 25.03.2025, su SIVAS e depositata presso gli uffici di Regione Lombardia , Piazza Città di Lombardia n. 1, Uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima la pubblicazione del Rapporto preliminare (scoping) del processo di VAS ai fini della consultazione della documentazione preliminare di Piano e di VAS e della presentazione in forma scritta di osservazioni e contributi, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 25/03/2025, utilizzando il modulo telematico accessibile tramite il bottone "presenta osservazione" o tramite mail all'indirizzo ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it ;
- la convocazione della prima Conferenza di Valutazione e del Forum Pubblico per il giorno 18 marzo 2025.

Pertanto, dal giorno 24.02.2025 fino al 25.03.2025 i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare osservazioni, contributi, suggerimenti e proposte.

In tale periodo, sono pervenuti 31 pareri/contributi:

N.	SOGGETTO PROPONENTE	PROTOCOLLO/DATE
1	UFFICIO D'AMBITO VARESE	T1 2025 0029243 del 03/03/2025
2	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	T1 2025 0037330 del 21/03/2025
3	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS)	T1 2025 0037407 del 21/03/2025
4	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA FRANCIACORTA	T1 2025 0037409 del 21/03/2025
5	TERRE DI FRANCIACORTA	T1 2025 0037291 del 24/03/2025
6	LEGAMBIENTE CIRCOLO FRANCIACORTA	T1 2025 0037713 del 24/03/2025
7	PROVINCIA DI BERGAMO	T1 2025 0038030 del 24/03/2025
8	PROVINCIA DI COMO	T1 2025 0038771 del 24/03/2025
9	PROVINCIA DI LODI	T1 2025 0037707 del 24/03/2025
10	AMBIENTE FUTURO LOMBARDIA	T1 2025 0037974 del 25/03/2025
11	ARPA	T1 2025 0038496 del 25/03/2025

N.	SOGGETTO PROPONENTE	PROTOCOLLO/DATA
12	ATS BERGAMO	T1 2025 0038286 del 25/03/2025
13	ATS BRESCIA	T1 2025 0038266 del 25/03/2025
14	ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA	T1 2025 0038231 del 25/03/2025
15	ATS MONTAGNA	T1 2025 0038262 del 25/03/2025
16	REGIONE PIEMONTE	T1 2025 0038263 del 25/03/2025
17	BASTA VELENI	T1 2025 0038473 del 25/03/2025
18	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	T1 2025 0038933 del 25/03/2025
19	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS)	T1 2025 0038333 del 25/03/2025
20	DG ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA	T1 2025 0038375 del 25/03/2025
21	COMUNE DI OSPITALETTO (BS)	T1 2025 0038376 del 25/03/2025
22	COMUNE DI PASSIRANO (BS)	T1 2025 0038393 del 25/03/2025
23	PROVINCIA DI MANTOVA	T1 2025 0038919 del 26/03/2025
24	COMUNE DI MILANO	T1 2025 0038512 del 26/03/2025
25	ATS BRIANZA	T1 2025 0038706 del 26/03/2025
26	COMITATO CITTADINI ROVATESI	T1 2025 0038471 del 26/03/2025
27	ANCI LOMBARDIA	T1 2025 0038932 del 27/03/2025
28	DG AGRICOLTURA DI REGIONE LOMBARDIA	T1 2025 0039113 del 27/03/2025
29	COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI	T1 2025 0039323 del 27/03/2025
30	PROVINCIA MONZA E BRIANZA	T1 2025 0040233 del 31/03/2025
31	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	T1 2025 0041735 del 03/04/2025

La sintesi dei pareri pervenuti è riportata nell' "Allegato 1. Sintesi dei Pareri/Contributi pervenuti in fase di scoping per la revisione dei CRILOC-PRGR", parte integrante del presente documento.

Ai fini dei contenuti del Rapporto Ambientale, gli elementi di attenzione e le raccomandazioni indicate dai soggetti suddetti sono state tenute in adeguata considerazione, dandone anche riscontro diretto nel presente documento e nell'Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale.

Inoltre, gli esiti della fase di consultazione preliminare hanno contribuito alla definizione della revisione dei criteri.

Il verbale della prima Conferenza di valutazione e del Forum pubblico è disponibile su SIVAS.

A conclusione della seconda fase di consultazione, l'Autorità competente per la VAS esprimerà il proprio parere motivato anche sulla base dei pareri/contributi pervenuti, ma sarà compito dell'Autorità procedente descrivere nella Dichiarazione di Sintesi le modalità di recepimento in fase di revisione del Programma del parere motivato e delle osservazioni che saranno pervenute in fase di messa a disposizione della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR, del RA e degli esiti dello Screening di incidenza.

## **2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR**

### **Normativa di riferimento**

Per la stesura della revisione dei criteri del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti si fa riferimento principalmente alle seguenti normative:

#### **Normativa comunitaria**

Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

#### **Normativa nazionale**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte IV

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e ss.mm.ii., nota come "Testo Unico del vino" rivede, aggiorna e razionalizza la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

#### **Normativa regionale**

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

Legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024"

Legge regionale 23 luglio 2024, n. 12 "Legge di semplificazione 2024";

Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024";

D.C.R. n. XI/980 del 21 gennaio 2020 "Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «Piano verso l'economia circolare»"

D.G.R. n. XI/6408 del 23 maggio 2022 "Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) "Piano Verso L'economia Circolare".

### **Il PRGR vigente**

Per quanto riguarda la pianificazione regionale in tema di rifiuti, essa è normata dall'articolo 19 "Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti", Capo II – Pianificazione della l.r. 26/2003, così come di seguito riportato:

*“1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all' articolo 22 del D.Lgs. 22/1997, concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.*

*2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi, e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale definite con il concorso delle province.*

*3. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni.*

*4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.”*

Un forte orientamento alla promozione della gestione dei rifiuti in una logica di conseguimento di sempre maggiori indici di sostenibilità ambientale ed orientamento alla prevenzione della produzione e al massimo riciclaggio dei rifiuti è contenuto nell' "Atto di Indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (approvato con D.C.R. n. XI/980 del 21/01/2020), che connota il Programma di Gestione dei Rifiuti come "PIANO VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE".

**Il PRGR vigente è in fase di monitoraggio**, così come previsto dal Rapporto Ambientale a cadenza triennale, al fine di verificare l'attuazione delle misure e lo stato di avanzamento della loro applicazione.

Con il monitoraggio saranno valutati il raggiungimento degli obiettivi del PRGR e le eventuali criticità emergenti nel tempo, verificando al tempo stesso le modalità e il livello di attuazione delle linee di azione del Programma, al fine di valutarne gli effetti e di fornire indicazioni in termini di redazione dei contenuti della prossima programmazione.

### **I criteri localizzativi nel PRGR vigente**

Il vigente PRGR dedica l'intera "Sezione 5 – CRITERI LOCALIZZATIVI" della "Relazione di Piano" ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Nelle "Norme tecniche di attuazione" sono riportati in egual modo nell' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI", mentre nel "Titolo IV CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI" vi sono articoli ad essi dedicati:

Art. 8 – Criteri localizzativi e competenze

Art. 9 – Applicazione dei criteri localizzativi

Art. 10 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

Art. 11 – Censimento discariche.

Di seguito si riportano gli estratti fondamentali per comprendere la portata della revisione proposta.

#### 15.1 Competenze

*Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03. (...)*

*In particolare, spetta alla Regione definire i “Criteri per l'individuazione”, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.*

*Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono individuare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione e sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti.*

*La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:*

- conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);*
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;*
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;*

*I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.*

*In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di specifici flussi di rifiuti, per evitare il verificarsi di emergenze gestionali, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana può chiedere, in via eccezionale e con istanza motivata, a Regione Lombardia la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti.*

*La Giunta regionale, verificata la richiesta, a valle di specifica istruttoria e nel rispetto del principio della concorrenza e trasparenza, può concedere con Delibera tale deroga ai criteri escludenti nei limiti del rispetto della normativa sovraordinata, prevedendo eventuali prescrizioni ed indicazioni.*

*È fatta salva l'istruttoria, dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sulle condizioni sito specifiche.”*

#### 15.2 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

*L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.*

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche, assicurando un livello molto elevato di tutela dell'ambiente e della salute.

(...)

### 15.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

#### Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

#### Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

#### **Sono assoggettati ai presenti criteri:**

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);

4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

**Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri", fatte salve le norme sovraordinate:**

- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;
- compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi
- utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;
- nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
- trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali)
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.
- Ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano

- *Nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq."*

Nel merito delle **AREE NON IDONEE**, il paragrafo "15.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti" definisce per ciascun criterio un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I criteri previsti sono di quattro tipologie:

ESCLUDENTE: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;

PENALIZZANTE: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;

PREVALENTI: esprime la possibilità, da valutarsi in fase di presentazione dell'istanza, da parte dell'autorità competente, di superare alcuni specifici criteri escludenti, secondo quanto previsto al par. 1.6.8. I criteri escludenti superati dalla presenza di quelli prevalenti dovranno comunque essere valutati in fase istruttoria dell'autorità competente come criteri penalizzanti.

PREFERENZIALE: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica/ambientale, la preferenzialità del sito.

### **Il sistema di obiettivi e azioni del PRGR vigente**

Come riportato nel paragrafo "8.1 Obiettivi dell'aggiornamento del programma" della "Relazione di Piano" (capitolo "8 Proposta di pianificazione"), gli obiettivi del vigente PRGR sono:

*"...il primario obiettivo di aggiornamento del Programma Regionale di Gestione Rifiuti è il recepimento del "Pacchetto per l'Economia Circolare".*

*Alla luce delle recenti dinamiche di produzione e gestione dei rifiuti e delle nuove normative di settore, sono stati quindi definiti gli obiettivi di Piano di cui si ricordano i principali:*

- *aggiornare le previsioni degli andamenti della produzione di rifiuti nell'orizzonte di Piano, sulla base dei fattori socio-economici e delle politiche e azioni di Piano;*
- *raggiungere elevati standard qualitativi delle raccolte differenziate così da garantire gli obiettivi normativi, tra cui l'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclo per i RU;*

- *rispettare la gerarchia di gestione dei rifiuti;*
- *garantire l'autosufficienza del trattamento del RUR, terre da spazzamento, FORSU/verde, della fase di selezione delle altre RD e della gestione degli scarti da trattamento dei RU;*
- *confermare la completa autosufficienza nella gestione dei RU e puntare ad una "teorica autosufficienza" per il trattamento di tutte le tipologie di RS prodotti, in ottemperanza al principio di "prossimità";*
- *massimizzare l'avvio a recupero dei rifiuti;*
- *ridurre i già bassi livelli di ricorso a discarica per i RU ed i RS privilegiando, nel rispetto della "gerarchia dei rifiuti", il recupero di materia e di energia;*
- *azzerare i quantitativi di RUB a discarica;*
- *favorire la sinergia impiantistica nel trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali con generale ottimizzazione gestionale del sistema impiantistico e delle relative prestazioni;*
- *sfruttare appieno le potenzialità di recupero degli impianti di coincenerimento esistenti;*
- *favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie volte ad incrementare ulteriormente il recupero.*

Come inoltre indicato nel capitolo "14 Strumenti e azioni" della stessa Relazione, nel vigente PRGR, sono previste le seguenti "classi di azioni":

- azioni per la formazione e la comunicazione
- azioni a sostegno della prevenzione;
- azioni per la massimizzazione del recupero e del riciclaggio;
- azioni per l'ottimizzazione della gestione impiantistica;
- azioni per la minimizzazione dello smaltimento in discarica;
- azioni a supporto della "governance" e degli aspetti regolatori;
- azioni a supporto della ricerca e dell'innovazione;
- azioni per il monitoraggio e il controllo degli impianti;
- azioni per contrastare la dispersione dei rifiuti.

## L'applicazione dei criteri localizzativi a scala provinciale

Come previsto dall'art. 196 del D.lgs. 152/2006 spetta alle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Spetta alle Province, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006, l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

La L.R. 26/2003, all'art 16, stabilisce quando di seguito riportato:

*"2 bis. Entro un anno dall'approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la Regione, con decreto del dirigente della direzione regionale competente, prende atto, a seguito di verifica, della coerenza della cartografia con i criteri regionali.*

*2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.*

*2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter."*

Le Province e la Città Metropolitana di Milano sulla base dei criteri definiti dal PRGR e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) o dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM) per la Città Metropolitana, hanno individuato le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone idonee alla loro localizzazione.

Le relazioni di dettaglio relative ai criteri localizzativi sono state approvate da Regione Lombardia con i seguenti provvedimenti:

<b>Provincia/CMM</b>	<b>Approvazione</b>
Bergamo	d.g.r. n. 119 del 14/05/2018, aggiornata con d.g.r. n. 5992 del 21/02/2022
Brescia	d.g.r. n. 1218 del 04/02/2019
Città Metropolitana di Milano	d.g.r. n. 147 del 21/05/2018 aggiornata con d.g.r. n. 3087 del 23/09/2024
Como	d.g.r. n. 6587 del 12/05/2017
Cremona	d.g.r. n. 6306 del 06/03/2017
Lecco	d.g.r. n. 5175 del 16/05/2016
Lodi	d.g.r. n. 6206 del 08/02/2017
Mantova	d.g.r. n. 6308 del 06/03/2017
Monza-Brianza	d.g.r. n. 7701 del 12/01/2018
Pavia	d.g.r. n. 5204 del 23/05/2016
Varese	d.g.r. n. 6588 del 12/05/2017
Sondrio	d.g.r. n. 94 del 07/05/2018

Successivamente all'approvazione del vigente PRGR, avvenuta con D.G.R. 6408/2022, le Province, in attuazione del comma 2 bis della L.R. 26/2003, hanno trasmesso la cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Con d.d.u.o. n. 15396 del 10/10/2023 e d.d.u.o. n. 15778 del 22/10/2024 è avvenuta la presa d'atto della coerenza della cartografia trasmessa dalla province, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 16 della L.R. 26/2003, che individua, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non

idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, con i criteri localizzativi regionali definiti dal PRGR approvato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio 2022.

### **Il Catasto Georeferenziato Impianti Rifiuti - C.G.R. Web**

Il Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti - C.G.R. Web è un database condiviso da Regione Lombardia e Province lombarde/CMM, aggiornato costantemente che contiene i dati tecnici ed amministrativi relativi a:

tutti gli impianti, compresi quelli mobili, autorizzati ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 208, 209, 211, 214, 215, 216 e art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006;


agli impianti a fonte rinnovabile alimentati anche parzialmente da "biomasse rifiuti" (D.lgs. 387/2003);

agli impianti autorizzati al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 152/2006.

Le informazioni del C.G.R. sono aggiornate dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni stabiliti dalla l.r. 26/2003 (Regione Lombardia e Province/CMM).

Il CGR Web rende pubblicamente consultabili le informazioni relative a tutti siti impiantistici ("unità locali") in esercizio o comunque autorizzati presenti in Lombardia, quali ad esempio dati amministrativi, potenzialità, operazioni di trattamento e codici dei rifiuti autorizzati (riferiti all'Elenco Europeo dei Rifiuti – EER) autorizzati, nonché la possibilità di visualizzare su mappa la loro posizione geografica.

Dal 28.10.2014, al link "C.G.R. Web" (<https://www.cgrweb.servizirl.it/>) è on-line la versione pubblica di tale applicativo, con la quale si fornisce ai cittadini, agli Enti ed agli operatori del settore uno strumento utile alla diffusione della conoscenza del sistema impiantistico lombardo.



Il viewer geografico ha una sezione dedicata ai "Criteri localizzativi", normati dagli art. 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGR e descritti nella relativa Appendice (Cfr. Sezione "Informazioni" del Viewer) e si applicano, secondo quanto riportato nell'Appendice 1, alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore del P.R.G.R. Inoltre, rappresenta uno strumento di supporto agli operatori di settore (Amministrazioni pubbliche e privati) coinvolti nelle istruttorie per l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di trattamento dei rifiuti, nelle quali la verifica della fattibilità o meno degli impianti stessi in virtù dei criteri localizzativi rappresenta un passaggio necessario.


L'individuazione cartografica dei criteri ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria la verifica deve essere puntuale per ciascuna istanza. Per avere informazioni complete in merito alla normativa di riferimento relativa ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e sul loro ambito di applicazione (alcune tipologie impiantistiche sono ad esempio escluse). Nel viewer sono evidenziate solamente le aree del territorio lombardo caratterizzate da criteri escludenti e/o penalizzanti, visualizzabili a partire dalla scala 1: 50.000. Le aree "escludenti" sono colorate di colore rosso, quelle "penalizzanti" in giallo.

Le informazioni messe a disposizione dallo strumento sono organizzate su diversi "layer"(strati) cartografici:

Aree escludenti tutte le tipologie di impianti (diversi da discariche e inceneritori): sono le aree dove è presente almeno un criterio localizzativo escludente, indipendentemente dalla tipologia di impianto;

Aree escludenti discariche: sono le aree dove è presente almeno un criterio localizzativo escludente relativamente ai soli impianti di discarica;

Aree escludenti impianti incenerimento: sono le aree dove è presente almeno un criterio localizzativo escludente relativamente ai soli impianti di incenerimento.



## I contenuti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR

La D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024, avente ad oggetto la “Modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art 8 della l.r 12/2007 ed al fine di favorire le bonifiche dei siti contaminati, e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA), – avvio del procedimento” dà avvio alla revisione dei criteri del PRGR.

La necessità di “apportare modifiche ai criteri (presenti nel PRGR) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” indicata nella D.G.R. n. XII / 3042 deriva dalla modifica delle norme di seguito riportate così come indicate nella D.G.R.:

- “l'art. 32 della l.r. n. 11/2024 .... stabilisce che: “Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025”;
- “l'art. 8 della l.r. 12/2024.... stabilisce che: “Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.”

Con L.R. 6 dicembre 2024 n. 20 il termine del 31 marzo 2025 è stato prorogato al 30 settembre 2025.

Attraverso la revisione dei criteri del PRGR, Regione ritiene inoltre “di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali, rivedendo i criteri localizzativi per questi ultimi”.

Con riportato nel testo della D.G.R. di avvio del procedimento le modifiche sopra richiamate sono coerenti con i principi, gli obiettivi e le indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzi del PRGR approvato con D.C.R. XI/980 del 21/01/2020 e pertanto stato possibile procedere alla modifica del Programma in conformità con il citato Atto di Indirizzi ”.

Oggetto della Delibera è:

1. di avviare la procedura per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come

- previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art 8 della l.r 12/2007, e a favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali;
2. di avviare, in conformità all'art. 199, comma 1, del d.lgs 152/06, all'art. 19, comma 4, della l.r.26/03, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della modifica del PRGR;
  3. di avviare la Valutazione di Incidenza (VInCA) della modifica del PRGR, secondo il modello previsto dall'allegato F alla d.g.r. n° 5523 /2021 (Screening di incidenza)".

Infine, si è colta l'occasione della presente revisione per inserire un **chiarimento all'applicazione del Fattore di Pressione areale**. Infatti, nell'attuazione del Fattore di Pressione areale è emersa la necessità di precisare che, nel caso in cui il buffer interessi aree extraregionali, per il calcolo delle volumetrie vadano conteggiate anche le discariche in tali aree extraregionali. Si ribadisce che non è un elemento di novità, ma deriva dall'opportunità di fare chiarezza per quanto emerso nell'attuazione del PRGR ed evitare possibili diverse errate interpretazioni, che sarebbero meno tutelanti per tali territori.

### **Obiettivi della revisione dei criteri localizzativi**

Nel merito di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII / 3042 del 16/09/2024, gli obiettivi sottesi alla revisione dei Criteri localizzativi sono:

#### **OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa**

Al fine di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, si ravvisa la necessità di rivedere i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali.

I vigenti criteri localizzativi prevedono, tra le esclusioni dal campo di applicazione dei criteri stessi, le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. A tali impianti, pertanto, non si applicano i criteri localizzativi.

Riguardo a tale revisione dei criteri localizzativi, si propone di ampliare tali esclusioni dal campo di applicazione dei criteri prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN, posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del sito stesso. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento, in quanto tecnologia impiantistica non prioritaria per la bonifica dei siti contaminati.

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di ~~per~~ favorire la bonifica dei SIN ~~discende dalla delibera di avvio del procedimento~~ nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025).

#### **OB\_2 Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali**

L'art. 32 della l.r. n. 11/2024, ha modificato l'articolo 8 della l.r. 12/2007 inserendo, dopo il comma 7, il comma 7 bis, poi successivamente modificato dalla legge regionale 6 dicembre 2024 - n. 20 : "Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025".

La modifica normativa ha lo scopo di introdurre nei criteri localizzativi del vigente PRGR specifiche indicazioni per la realizzazione e l'ampliamento di discariche vicine ai confini regionali. Attualmente, il PRGR non prevede criteri specifici per tali tipologie di istanze e ciò potrebbe comportare la concentrazione di discariche in aree territoriali di confine, con conseguente concentrazione degli effetti ambientali. Al fine di assicurare una tempestiva, quanto maggiore tutela possibile del territorio, la norma prevede, inoltre, che i procedimenti autorizzativi pendenti siano sospesi fino alla pubblicazione del PRGR, come aggiornato, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025.

Riguardo a tale modifica dei criteri localizzativi, si propone che per discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, siano analizzati da parte del proponente i criteri localizzativi per la specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica. Tali criteri, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, hanno valore di criterio penalizzante per la discarica lombarda. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

**OB\_3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG**

L'art. 8 della l.r. 12/2024, che modifica l'articolo 8 della l.r. 12/2007 inserendo, dopo il comma 7, il comma 7 quarter stabilisce che: "Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo."

Le ulteriori misure di tutela e l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo sono definiti in funzione del processo di VAS di modifica delle NTA del PRGR, in recepimento delle misure di contenimento degli impatti individuati nel presente Rapporto Ambientale.

Si propone, pertanto, di non ritenere escludenti per la localizzazione di discariche le aree indicate nella norma, al fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG, l'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare e la corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.

L'**azione**, trasversale a tutti gli obiettivi, volta a concretizzare gli stessi è la modifica e integrazione dei Criteri localizzativi.

### **La revisione dei criteri localizzativi**

In relazione a quanto prefissato per la revisione dei Criteri localizzativi, le modifiche proposte sono assunte nei documenti del PRGR vigente e nello specifico:

nella "Sezione 5 – CRITERI LOCALIZZATIVI" della "Relazione di Piano", dedicata ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

nell' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" delle "Norme tecniche di attuazione".

Per il dettaglio si rimanda ai documenti così modificati.

Come già anticipato, in considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

### 3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE

#### Ambito di influenza

L'ambito di influenza della revisione dei CRILOC-PRGR viene individuato in tutto il territorio regionale e nei territori confinanti delle Regioni e Province Autonome (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) e quale parte della Svizzera i Cantoni Ticino e Grigioni, che vengono coinvolti e chiamati ad esprimersi in riferimento ai possibili effetti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR sui territori di propria competenza.

Nell'“**Allegato 2\_ Quadro di Riferimento sociale e ambientale**”, parte integrante di questo documento, è riportata la caratterizzazione del contesto di riferimento, con analisi delle componenti ambientali anche tramite strumenti di pianificazione/programmazione inerenti alle tematiche trattate, utili a individuare i possibili impatti della revisione in oggetto.

#### 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Questa sezione del documento si compone di due parti:

una prima parte riguarda il quadro di riferimento programmatico che individua i riferimenti normativi, gli obiettivi/criteri di coerenza esterna e di sostenibilità ambientale che sono definiti dagli indirizzi, dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale e sovraordinati, con i quali si è relazionato il PRGR vigente nella definizione delle proprie scelte e le integrazioni ritenute opportune per la presente revisione;

una seconda parte riferisce in merito agli obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale in riferimento, in particolare, alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), che assume il ruolo di quadro di riferimento per la valutazione ambientale, in coerenza con l'art. 34 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

##### **Quadro di riferimento programmatico**

Nel Rapporto preliminare (scoping) era assunto quale primo riferimento il Quadro di riferimento programmatico esplicitato nel paragrafo "7.2 Analisi di coerenza esterna" del Rapporto Ambientale del PRGR vigente (capitolo "7 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO – ANALISI DELLE COERENZE").

Rispetto a tale elenco, alla luce delle risultanze della prima fase di consultazione e degli esiti dell'analisi del contesto di riferimento, si assume quale riferimento per la presente revisione il quadro così delineato:

##### *Livello sovranazionale*

Convenzione di Parigi: convenzione per la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico (1950)

Convenzione di Ramsar: convenzione sulle aree umide di importanza internazionale (1971)

Convenzione UNESCO: convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale – WHC (1972)

Convenzione di Washington: convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione - CITES (1973)

Convenzione di Barcellona: convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (1976 e 1995)

Convenzione di Bonn: convenzione per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica - CMS (1979)

Convenzione di Berna: convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979)

Convenzione di Salisburgo: convenzione per la protezione delle Alpi (1991)

Convenzione di Rio de Janeiro: convenzione internazionale sulla diversità biologica - CBD (1992)

Convenzione di Rio de Janeiro: convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC (1992)

Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e alla desertificazione - UNCCD (1994)

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE: "Conservazione degli uccelli selvatici"

Strategia Pan-europea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica - PEBLDS (1995)

Convenzione europea del paesaggio, CE (2000)

Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque – DQA"

Strategia Europea di Conservazione delle Piante, CE (2002)

Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Strategia Europea sulle Specie Alloctone Invasive (2003)

Aalborg Commitments+10 (2004)

Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano (COM/2006/216)

Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile (COM/2006)

Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del suolo (COM/2006/0232)

Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009)

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2008/56/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (2008)

Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20% (COM/2008/772)

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

"Carta di Siracusa" sulla biodiversità (G8 Ambiente a Siracusa 2009)

Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM/2009/0400)

Riesame della politica ambientale 2008 (COM/2009/0304)

Ridurre le emissioni di GHG entro il 2020 (Pacchetto Clima-Energia, decisione n. 406/2009/CE);

Libro bianco sull'adattamento al cambiamento climatico, CE (2009)

Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità, CE (2009)

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e la sua recente revisione 2018/2001/EU

Direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia; aggiornata con la direttiva (UE) 2024/1275, detta anche "direttiva Case Green"

Piano di efficienza energetica 2011 (COM/2011/109)

Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM/2011/571)

Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (COM/2011/112)

Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (COM/2011/144)

Strategia Europea "2030 Biodiversity Strategy" (COM/2020/380)

Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (COM/2012/674)

L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM/2012/060)

Direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, Unione europea (2012)

**Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/0216)**

Strategia dell'UE per le infrastrutture verdi (COM/2013/0249)

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (COM/2014/015)

8° Programma d'azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 (2021)

Direttiva 2007/60/CE – Revisione 2015 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Organizzazione delle Nazioni Unite (2015)

Green Deal Europeo (2019)

**Strategia 'Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici' (COM/2021/82 final)**

Piano d'azione dell'UE: "Azzerare l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" (COM/2021/140 final)

**Soil strategy for 2030 (novembre 2021)**

Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM/2021/699 final)

Interreg Italia-Svizzera 2021-2027

**Proposta di Direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo (adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2024-2025)**

#### *Livello nazionale*

L. 36/2001 e s.m.i. - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

D.lgs. 36/2003 e suo aggiornamento con D.lgs. 121/2020 Discariche di Rifiuti

D.lgs. n. 42/2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio

D.lgs. 194/2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

L. 14/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio

D.lgs. 152/2006 e s.m.i - Norme in materia ambientale

Strategia Nazionale per la biodiversità 2030, adottata con D.M. 252, 3 agosto 2023

~~Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATM (2015)~~

Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, MATM (2017)

Aggiornamento approvato con Delibera CITE n. 1 del 18.09.2023

D.lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Piano d'azione per l'efficienza energetica PAEE (2017)

D.lgs. 230/2017 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (approvato il 30 marzo 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 37/CSR, in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità)

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 21 gennaio 2020

Piano Nazionale per la transizione ecologica (Delibera CITE n. 1 dell'8/3/2022)

Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 (Adozione in Conferenza Stato-Regioni, 2020)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio - 2021

Programma Nazionale Prevenzione Rifiuti (PNPR), predisposto in base all'ex art. 180 del D.lgs. 152/2006

Adottato e approvato con DD del 07.10.13.

~~Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)~~

~~Approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022~~

Piano Nazionale Amianto (PNA)

Approvato dal Governo a marzo 2013

Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Approvato con DPCM del 7 giugno 2023

~~Piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale~~

~~Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici~~

~~Approvato con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023 n. 434 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024~~

Livello sovraregionale e regionale

Piano Regionale di gestione dei rifiuti delle Regioni/Province autonome confinanti

Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po - PAI

*Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 18 del 26.04.2001 approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 e sue modifiche e integrazioni*

Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale

*Approvato con D.C.R. n. 1179 del 16.02.2005. Con D.G.R. n. 7851 del 31.01.2023 è stato avviato l'aggiornamento dello strumento*

**Piano d'Azione per l'Energia – PAE**

*Approvato con D.G.R. 12467 del 21.03.2003*

**Piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale**

Rete Ecologica Regionale – RER

*Con D.G.R. n. 8515 del 26.11.2008, è stato approvato il disegno della RER per la parte del territorio lombardo maggiormente urbanizzato e i criteri attuativi per la sua implementazione a livello regionale e locale; con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.*

Piano Territoriale Regionale – PTR e Piano Paesaggistico Regionale – PPR

*Approvati con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010. Ultimo aggiornamento: D.C.R. n. 650 del 26/11/2024.*

Consumo di Suolo, integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r.31/14 per la riduzione del consumo di suolo

*Approvato con D.C.R. n. 411 del 19.12.2018 e aggiornato nel 2021 con D.C.R. n. XI/2064 del 24.11.2021*

Piani Territoriali Regionali d'Area – PTR A

Dal 2010 ad oggi sono stati approvati:

PTRA Navigli Lombardi

PTRA Aeroporto Montichiari

PTRA Media e Alta Valtellina

PTRA Valli Alpine

PTRA Franciacorta

Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – PRMC, 2014

*Approvato con D.G.R. n. 1657 dell'11.04.2014, ai sensi della l.r. n. 7 del 30.04.2009. L'aggiornamento del PRMC è stato avviato D.G.R. XII / 740 del 24.07.2023*

Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB)

*Approvato con D.G.R. n. 6408 del 23.05.2022, quale aggiornamento del PRGR/PRB 2014 -approvato con D.G.R. n 1990 del 20.06.2014*

Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

*Preso d'atto con D.G.R. n. 2907 del 12.12.2014*

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

*Approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022*

~~Programma Energetico Ambientale Regionale – PEAR, 2015 e definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER)~~

~~Approvato con D.G.R. n. 3706 del 12.06.2015, successivamente modificata con D.G.R. n. 3905 del 24.07.2015~~

~~Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC): l'Atto di Indirizzo è stato approvato con D.C.R. n. 1445 del 24.11.2020~~

Programma Regionale Energia Ambiente e Clima – PREAC

*Approvato con D.G.R. n.7553 del 15.12.2022*

Programma Regionale della mobilità e dei trasporti – PRMT, 2016

*Approvato con D.C.R. n. 1245 del 20.09.2016. L'aggiornamento del PRMT è stato adottato con D.G.R. 5025 del 22.09.2025.*

Programma di Tutela e Uso delle Acque – PTUA, 2016

*Approvato con D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006. Con D.G.R. n. 6990 del 31.07.2017 è stato approvato il PTUA 2016, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006. L'aggiornamento del PTUA è stato avviato D.G.R. XI/7731 del 28.12.2022*

Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica"

*Approvato con D.C.R. 2569 del 22.11.2022*

~~Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 – PGRA2021~~

~~Aggiornamento 2021 del PGRA adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 5 del 20.12.2021~~

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA 2021/2027

*Approvato con D.P.C.M. del 1° dicembre 2022*

~~Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021 – PDGPO 2021~~

~~Adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 il 20.12.2021~~

Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po - PDGPO 2021/2027

*Approvato con D.P.C.M. del 7 giugno 2023*

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria – PRIA, 2018

*Approvato con D.G.R. n. 593 del 06.09.2013, aggiornato con D.G.R. n.449 del 02.08.2018. L'aggiornamento del PRIA è stato avviato D.G.R. XII/1754 del 15.01.2024*

Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il 2024

*Approvato con D.G.R. n. 1710 del 28.12.2023*

Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile – PRSS, XII legislatura

*Approvato con D.C.R. n. XII/42 del 20.06.2023*

Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali

*Ai sensi dell'art. 17, comma 4 lett. d) della l.r. 86/83 i PTC definiscono i criteri per la difesa e la gestione faunistica nel territorio di competenza*

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

*Approvata con D.G.R. n. 4967 del 29.06.2021, aggiornata a gennaio 2023*

Quadro di Azioni Prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

*Approvato con D.G.R. n. 5028 del 12.07.2021*

Piani di gestione dei siti "Rete Natura 2000"

**Piano Ittico Regionale – PIR**

**approvato con D.g.r. n. XI/7692 del 28.12.2022**

Piani Ittici – Carta Ittica regionale (o strumenti simili) delle Regioni confinanti

Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025

*Approvato con D.C.R. n. XI/2395 del 15.02.2022*

#### *Livello provinciale*

Piani cave

Piani di Indirizzo Forestale

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Reti Ecologiche Provinciali

## Obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con D.G.R. 4967 del 29.06.2021 e aggiornata a gennaio 2023) declina a livello regionale gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e che si muovono nel quadro del Green Deal EU.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, riconoscendo lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare.

Nel farlo, tocca diversi ambiti, interconnessi e fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all'affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

L'Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), il cui avvio ufficiale ha coinciso con l'inizio del 2016, in un grande programma d'azione per un totale di 169 "target" o traguardi da raggiungere entro il 2030.

### I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Fonte <https://unric.org/it/agenda-2030/>



L'art. 34, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i definisce che le Strategie di Sviluppo Sostenibile siano il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

Pertanto, **assume un ruolo chiave per la proposta di revisione dei CRILOC-PRGR la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – SRSvS** il cui sistema strategico si compone di:

**5 Macro-area Strategiche – MAS**, che coprono le tre dimensioni (sociale, economica e ambientale) della sostenibilità:

1. Salute, uguaglianza, inclusione
2. Istruzione, formazione, lavoro
3. Sviluppo e innovazione, città, territorio e infrastrutture
4. Mitigazione dei cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo
5. Sistema eco-paesistico, adattamento ai cambiamenti climatici, agricoltura

e che si articolano nelle Aree di Intervento (AI) all'interno delle quali sono elencati i 94 Obiettivi Strategici.

Si rimanda al testo integrale della SRSvS scaricabile al seguente link:

<https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/strategia-regionale/la-strategia>

Un ulteriore riferimento per la sostenibilità è rappresentato dalla Strategia Regionale della Biodiversità – Linee prioritarie, approvata con la D.G.R. 7551 del 15.12.2022, è un documento di accompagnamento per lo sviluppo sostenibile, che si focalizza in particolare sui Goal 14 – vita sott'acqua e 15 – vita sulla terra dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a partire dalla Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il documento si coordina con la Strategia Nazionale della Biodiversità al 2030 (adottata con Decreto Ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023), e con la Strategia Europea per la Biodiversità (Biodiversity strategy for 2030 (europa.eu)) definita in attuazione del Green Deal europeo.

Le linee di indirizzo definite nella strategia regionale per la biodiversità sono:

1. La governance della biodiversità nel territorio regionale
2. La realizzazione di una rete ecologica polifunzionale realmente efficace
3. Sostegno e finanziamento della funzionalità degli ecosistemi e dei relativi servizi ecosistemici nel lungo periodo
4. Il sistema integrato di monitoraggi, censimenti e dei dati ambientali
5. La comunicazione per il coinvolgimento di cittadini e imprese e la partecipazione degli attori locali
6. La formazione e l'educazione ambientale

Si rimanda al testo completo: <https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/strategia-regionale/biodiversita>.

A livello regionale, inoltre, tramite il “Quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027”, Regione Lombardia dettaglia i bisogni e le modalità di attuazione per il mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie nella Rete Natura 2000 e della loro connessione con l'Infrastruttura Verde regionale, attuando la Strategia Europea con interventi di miglioramento di infrastrutturazione verde, contrasto alla minaccia delle specie aliene, comunicazione, educazione ambientale e formazione sul tema biodiversità, promozione del rapporto con la finanza sostenibile e sviluppo delle nature-based solutions (NBS).

Di seguito si riportano gli **obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per l'aggiornamento del PRGR/PRB vigente**, così come indicati nel Rapporto Ambientale al paragrafo “4.3 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del nuovo Programma di Gestione dei Rifiuti Regionale” (capitolo “4 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”).

Tali obiettivi riprendono sostanzialmente quelli già validi per il PRGR/PRB 2014, integrandoli e contestualizzandoli in funzione delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale (approvato con d.c.r. 980 del 21.01.2020).

### Obiettivi di sostenibilità del PRGR/PRB vigente

Fonte: “Tabella 4.3-1: Obiettivi di sostenibilità per l'aggiornamento del PRGR/PRB”, Rapporto Ambientale del PRGR-PRB vigente

Obiettivi	Sinergia con Agenda 2030	Sinergia con SNSv5	Sinergia con SNRv5
Tutelare la salute pubblica, garantendo la minimizzazione dell'inquinamento associato alla gestione dei rifiuti e gestendo le attività di bonifica secondo le priorità definite dal programma	Goal 12	Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde	Promuovere politiche che incentivino l'incremento del riutilizzo e il riciclo dei rifiuti
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti	Goal 12		Promozione dei processi di innovazione tecnologica e nei modelli organizzativi e di partnership per sostenere le aziende nel processo di transizione verso un'economia a basso impatto ambientale
Promuovere e sostenere strategie legate alla gestione dei rifiuti, atte a mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica	Goal 12 e 15	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	Incentivare l'adesione delle imprese a sistemi di gestione ambientale certificata e delle certificazioni ambientali di prodotto Promuovere la trasformazione circolare delle filiere Promuovere i processi di eco-innovazione
Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre	Goals 6 e 15	Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali	Tutela e risanamento dei suoli dagli inquinamenti Tutela e miglioramento della qualità delle acque sotterranee
Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio regionale	Goal 15	Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale	Attuazione di un progetto culturale di comunicazione, formazione ed educazione alla biodiversità e ai servizi ecosistemici

Obiettivi	Sinergia con Agenda 2030	Sinergia con SNSv5	Sinergia con SNRv5
Garantire il risparmio delle risorse	Goal 2	Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera	Limitare lo spreco alimentare
Migliorare la qualità dell'aria, mediante la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da sorgenti puntuali, lineari e diffuse	Goals 11 e 13	Abbattere le emissioni climateranti nei settori non-ETS1 - Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera	Riduzione delle emissioni climateranti per gli orizzonti 2020, 2030 e 2050
Limitare il consumo di suolo, cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell'utilizzo di impianti e/o siti già compromessi e restituendo agli usi propri i suoli bonificati (favorendo la capacità di rigenerazione)	Goals 11, 13 e 15	Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori - Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione	Occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 Incentivare la rigenerazione urbana e territoriale
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale	Goals 12 e 17	Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi - Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile	Promuovere azioni per la crescita della consapevolezza dei cittadini in merito alla sostenibilità e alle responsabilità individuali
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile	Goals 13 e 17	Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni - Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile	

## 5. ANALISI DI COERENZA

Al fine di impostare adeguatamente la coerenza, si considerano due livelli:

livello “verticale” volto a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR e gli obiettivi di sostenibilità individuati sulla base delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020, così come definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente;

livello “orizzontale” volto a verificare la relazione tra gli obiettivi generali della revisione e gli obiettivi generali desunti da documenti redatti dal medesimo Ente o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale. Per questa verifica è assunto come riferimento lo scenario strategico definito dalla SRSvS.

Per semplificare l'illustrazione della verifica di coerenza, gli obiettivi **e le azioni** che la revisione dei CRILOC-PRGR persegue, sono preceduti da una sigla identificativa per facilitare il confronto tabellare con gli obiettivi sovraordinati:

**OB\_1** Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa

**AZ\_1** esclusione dal campo di applicazione dei criteri, prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN, posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del sito stesso. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento.

**OB\_2** Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali

**AZ\_2** applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) assunto dai criteri applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante degli stessi. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

**OB\_3** Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.

**AZ\_3** applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti realizzate in aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.

## Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente

Gli obiettivi perseguiti dalla revisione dei CRILOC-PRGR sono sottoposti alla verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del processo di VAS del PRGR vigente. Come indicato nel Rapporto Ambientale, essi sono individuati sulla base delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020. Gli obiettivi riprendono sostanzialmente quelli già validi per il PRGR/PRB 2014, integrandoli e contestualizzandoli nell'ambito delle strategie della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) che negli ultimi anni si sono evolute e sempre più concretizzate.

### Obiettivi di sostenibilità del PRGR vigente

Obiettivi	Sinergia con Agenda 2030	Sinergia con SNSvS	Sinergia con SNRvS
Tutelare la salute pubblica, garantendo la minimizzazione dell'inquinamento associato alla gestione dei rifiuti e gestendo le attività di bonifica secondo le priorità definite dal programma	Goal 12	Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde	Promuovere politiche che incentivino l'incremento del riutilizzo e il riciclo dei rifiuti
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti	Goal 12		Promozione dei processi di innovazione tecnologica e nei modelli organizzativi e di partnership per sostenere le aziende nel processo di transizione verso un'economia a basso impatto ambientale
Promuovere e sostenere strategie legate alla gestione dei rifiuti, atte a mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica	Goal 12 e 15	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	Incentivare l'adesione delle imprese a sistemi di gestione ambientale certificata e delle certificazioni ambientali di prodotto Promuovere la trasformazione circolare delle filiere; Promuovere i processi di eco-innovazione
Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre	Goals 6 e 15	Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali	Tutela e risanamento dei suoli dagli inquinanti Tutela e miglioramento della qualità delle acque sotterranee
Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio regionale	Goal 15	Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale	Attuazione di un progetto culturale di comunicazione, formazione ed educazione alla biodiversità e ai servizi ecosistemici
Garantire il risparmio delle risorse	Goal 2	Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera	Limitare lo spreco alimentare

Obiettivi	Sinergia con Agenda 2030	Sinergia con SNSvS	Sinergia con SNRvS
Migliorare la qualità dell'aria, mediante la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da sorgenti puntuali, lineari e diffuse	Goals 11 e 13	Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS1 - Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera	Riduzione delle emissioni climalteranti per gli orizzonti 2020, 2030 e 2050
Limitare il consumo di suolo, cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell'utilizzo di impianti e/o siti già compromessi e restituendo agli usi propri i suoli bonificati (favorendo la capacità di rigenerazione)	Goals 11, 13 e 15	Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori - Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione	Occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 Incentivare la rigenerazione urbana e territoriale
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale	Goals 12 e 17	Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi - Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile	Promuovere azioni per la crescita della consapevolezza dei cittadini in merito alla sostenibilità e alla responsabilità individuale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile	Goals 13 e 17	Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni - Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile	

Fonte: tabella “2.3 1 Obiettivi di sostenibilità per l'aggiornamento del PRGR/PRB”, Rapporto Ambientale del PRGR vigente

Il confronto è stato effettuato grazie a una matrice a doppia entrata in cui le colonne fanno riferimento agli obiettivi e alle azioni della revisione dei CRILC-PRGR, mentre le righe fanno riferimento agli obiettivi di sostenibilità. La finalità del confronto è l'espressione del grado di coerenza secondo una scala qualitativa, rappresentata graficamente come segue:

Valutazione del grado di coerenza	Simbolo
Coerente	
Parzialmente coerente/Coerenza indiretta	
Incoerente	
Confronto non significativo	

<sup>1</sup> Include il settore civile, l'industria non energivora, i trasporti (esclusa aviazione) e l'agricoltura

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

OB_1	AZ_1	OB_2	AZ_2	OB_3	AZ_3

Rapporto Ambientale  
VAS Revisione dei CRILOC-PRGR | 44

## Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS

Nel seguito si riporta il confronto tra il sistema strategico - obiettivi e azioni - della revisione dei CRILOC-PRGR e gli Obiettivi Strategici della SRSvS.





La struttura complessiva della SRSvS è schematizzata nella tabella, in cui sono associati i GOAL dell'Agenda 2030, le MAS, le Aree di Intervento, gli Obiettivi Strategici e le componenti ambientali interessate.




Per la lettura della tabella, si specifica che sono evidenziati gli Obiettivi Strategici ritenuti rilevanti come obiettivi di sostenibilità ai fini della valutazione ambientale della revisione dei CRILOC-PRGR in grassetto con sfondo azzurro





### X.X.X.Abcdef




mentre in grassetto con sfondo arancione gli Obiettivi Strategici che hanno rilevanza per le tematiche inerenti o trasversali (fatte emergere nella caratterizzazione dell'ambito di influenza e nell'individuazione degli elementi di attenzione) su cui può incidere direttamente la revisione in oggetto e per le quali è necessaria attenzione nell'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione. Rispetto a queste, se ne darà conto nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI"






### X.X.X.Abcdef

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
   	1. SALUTE, UGUAGLIANZA, INCLUSIONE	1.1. Inclusione e contrasto al disagio	1.1.1. Contrastare la povertà e la deprivazione materiale		
			1.1.2. Promuovere coesione sociale, inclusione e sussidiarietà		
			1.1.3. Sostenere il progetto di vita delle persone con disabilità		
			1.1.4. Raggiungere la sicurezza alimentare		
			1.1.5. Sostenere la cooperazione internazionale e gestire le migrazioni		
		1.2. Uguaglianza economica, di genere e tra generazioni	1.2.1. Ridurre le differenze economiche		
			1.2.2. Sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà		
			1.2.3. Conciliare i tempi di vita e lavorativi con le esigenze familiari e i servizi di welfare		
			1.2.4. Sostenere la rappresentanza e la leadership femminile nella società		
			1.2.5. Contrastare la violenza di genere		
			1.2.6. Tutelare il benessere delle generazioni giovani e future		

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
		<b>1.3. Salute e benessere</b>	<b>1.3.1. Promuovere stili di vita salutari</b>		ACQUA ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			<b>1.3.2. Ridurre i fattori di rischio esogeni alla salute</b>		
			1.3.3. Potenziare e riorganizzare la rete territoriale dei servizi sanitari		
			1.3.4. Progettare nuovi servizi di tutela della salute per gli anziani		
			1.3.5. Potenziare la formazione e il reclutamento del personale sanitario		
			1.3.6 Attuare la transizione ecologica e digitale nella Sanità		
	 	2.1. Istruzione scolastica e terziaria	2.1.1. Ridurre la dispersione scolastica		
			2.1.2. Favorire il raccordo tra istruzione scolastica e formazione professionale e mondo del lavoro		
			2.1.3. Promuovere e rafforzare l'istruzione terziaria superiore		
			2.1.4. Formare i formatori e adeguare l'offerta infrastrutturale educativa		
		2.2. Formazione professionale	2.2.1. Consolidare il sistema di Istruzione Tecnica Superiore		
			2.2.2. Promuovere il lifelong learning		
			2.2.3. Sviluppare le competenze per l'apprendimento creativo orientato all'innovazione		
		2.3. Crescita economica sostenibile	2.3.1.Cogliere le opportunità di una crescita economica sostenibile		
			2.3.2. Favorire una crescita economica funzionale alla crescita costante dell'occupazione e, in particolare, dell'occupazione giovanile		
			2.3.3. Contrastare le infiltrazioni della criminalità nel sistema produttivo		
		2.4. Lavoro	2.4.1. Ridurre la disoccupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile		
			2.4.2. Ridurre la quota di giovani che non sono in percorsi educativi o alla ricerca di lavoro (NEET) e le condizioni di lavoro precario		
			2.4.3. Aggiornare le politiche attive sul lavoro		

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
   	3. SVILUPPO E INNOVAZIONE, CITTÀ, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	3.1. Sviluppo economico innovativo	2.4.4. Azzerare gli infortuni e le morti sul lavoro		
			3.1.1. Rafforzare il carattere economico produttivo in modo sostenibile		
			3.1.2. Promuovere Ricerca e Innovazione e trasferimento tecnologico		
		3.2. Transizione digitale	3.2.1. Diffondere e rafforzare le reti informatiche sul territorio		
			3.2.2. Sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche		
			3.2.3. Aumentare le competenze digitali e ridurre il digital divide		
			3.2.4. Favorire l'innovazione digitale nelle imprese		
			3.2.5. Attuare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione		
			3.2.6. Sviluppare sistemi integrati per il monitoraggio ambientale		
		3.3. Città e insediamenti sostenibili e inclusivi	3.3.1 Ridurre e azzerare il consumo di suolo	OB_1, AZ_1 OB_3, AZ_3	BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			3.3.2. Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale	OB_1, AZ_1 OB_3, AZ_3	
			3.3.3. Recuperare il patrimonio edilizio esistente e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici		
			3.3.4. Riduzione del disagio abitativo		
		3.4. Infrastrutture e mobilità	3.4.1. Migliorare sostenibilità, resilienza e sicurezza delle infrastrutture		
			3.4.2. Promuovere la mobilità sostenibile		
			3.4.3. Consolidare il rafforzamento del trasporto pubblico locale		
			3.4.4. Promuovere una logistica urbana sostenibile	OB_1, AZ_1 OB_2, AZ_2	ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
  	4. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ENERGIA, PRODUZIONE E CONSUMO				POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
		3.5 Patrimonio culturale e turismo	3.5.1. Promuovere la Cultura come leva per uno sviluppo sostenibile dei territori		
			3.5.2. Promuovere il turismo sostenibile		
			3.5.3. Sviluppare il marketing territoriale		
		3.6 Nuova governance territoriale	3.6.1. Sviluppare strumenti e modelli di governance partecipati		
		<b>4.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici</b>	<b>4.1.1. Ridurre le emissioni di gas climalteranti</b>	<b>OB_1, AZ_1</b> <b>OB_2, AZ_2</b>	BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			4.1.2. Territorializzare e monitorare le politiche		
		<b>4.2. Riduzione delle emissioni nei diversi settori</b>	4.2.1. Ridurre le emissioni nel settore civile		
			4.2.2. Ridurre le emissioni del sistema produttivo		
			<b>4.2.3. Ridurre le emissioni dei trasporti</b>	<b>OB_1, AZ_1</b> <b>OB_2, AZ_2</b>	BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			4.2.4. Ridurre le emissioni del settore agro-zootecnico e promuovere i sistemi di sequestro del carbonio		
		4.3. Nuovi modelli di produzione e consumo di energia	4.3.1. Aumentare la percentuale di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)		
			4.3.2. Adeguare la rete elettrica al modello di produzione diffusa		
			4.3.3. Sviluppare le comunità energetiche		
			4.3.4. Contrastare la povertà energetica		

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
		<b>4.4. Economia circolare e modelli di produzione sostenibili</b>	<b>4.4.1. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere</b>	<b>OB_1, AZ_1</b> <b>OB_2, AZ_2</b>	BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			4.4.2. Promuovere la simbiosi industriale		
			4.4.3. Innovare gli strumenti di policy regionale in tema di economia circolare		
			4.4.4. Promuovere le certificazioni di sostenibilità nelle imprese		
			4.4.5. Contrastare lo spreco alimentare lungo tutta la filiera		
		4.5. Modelli di consumo sostenibili per i cittadini e la pubblica amministrazione	4.5.1. Educare a stili di vita e comportamenti sostenibili		
			4.5.2. Sviluppare nuovi strumenti e buone pratiche		
    	5. SISTEMA ECOPAESISTICO, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA	<b>5.1. Resilienza e adattamento al cambiamento climatico</b>	5.1.1. Integrare le logiche dell'adattamento nelle politiche regionali e locali e sviluppare una strategia con le azioni di mitigazione		
			<b>5.1.2. Prevenire i rischi naturali e antropici e migliorare la capacità di risposta alle emergenze</b>		
		<b>5.2 Qualità dell'aria</b>	<b>5.2.1. Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti</b>	<b>OB_1, AZ_1</b> <b>OB_2, AZ_2</b>	ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI RIFIUTI ENERGIA MOBILITÀ E TRASPORTI POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
		<b>5.3. Tutela del suolo</b>	<b>5.3.1. Incrementare il risanamento ambientale e la rigenerazione dei siti inquinati</b>	<b>OB_1, AZ_1</b> <b>OB_2, AZ_2</b> <b>OB_3, AZ_3</b>	BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
		<b>5.4 Qualità delle acque. Fiumi, laghi e acque sotterranee</b>			RIFIUTI POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			5.3.2. Affrontare la contaminazione diffusa dei suoli		
			<b>5.4.1. Conseguire un buono stato di tutti i corpi idrici superficiali</b>		BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			5.4.2. Recuperare lo spazio vitale e le condizioni di naturalità dei corpi idrici		
			5.4.3 Promuovere un uso efficiente delle risorse idriche e assicurare il deflusso minimo vitale		
			<b>5.4.4. Migliorare la qualità delle acque sotterranee e assicurarne un buono stato quantitativo</b>		BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			5.4.5. Consolidare ed estendere l'esperienza dei Contratti di Fiume e di Lago		
		<b>5.5. Biodiversità e aree protette</b>	<b>5.5.1. Migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000</b>		BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE
			<b>5.5.2. Contrastare la frammentazione territoriale e completare la rete ecologica regionale</b>		SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA
			<b>5.5.3. Contrastare la diffusione delle specie aliene</b>		ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI PAESAGGIO e PATRIMONIO CULTURALE

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
					POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			5.5.4. Aumentare le aree protette		
			5.5.5. Sviluppare la comunicazione, la formazione e l'educazione alla biodiversità		
		5.6. Valorizzazione delle foreste	5.6.1. Promuovere la gestione forestale sostenibile		
		5.7. Soluzioni smart e nature-based per l'ambiente urbano	5.7.1. Incrementare le aree verdi, sostenere gli interventi di de-impermeabilizzazione e la forestazione urbana		
			5.7.2. Promuovere il drenaggio urbano sostenibile		
			5.7.3. Favorire lo sviluppo di competenze tecniche nei progettisti e nella PA		
			5.7.4. Sviluppare funzioni, efficienza e qualità del Servizio Idrico Integrato		
			5.7.5. Promuovere il cambiamento dei comportamenti da parte dei cittadini		
		<b>5.8 Cura e valorizzazione del paesaggio</b>	<b>5.8.1. Riconoscere le differenti caratterizzazioni dei paesaggi lombardi e i fattori di pressione</b>		BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE SUOLO E SOTTOSUOLO ACQUA ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI PAESAGGIO e PATRIMONIO CULTURALE POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
			5.8.2. Promuovere la progettazione integrata delle infrastrutture verdi sia negli ambiti urbanizzati sia nei territori agricoli e naturali		
			5.8.3. Tutelare e valorizzare le risorse idriche come elementi identitari del territorio		
			5.8.4. Contemperare la tutela del paesaggio montano con lo sviluppo turistico, delle infrastrutture e delle fonti energetiche rinnovabili		
		5.9. Agricoltura sostenibile	5.9.1. Supportare la transizione verso pratiche sostenibili e innovative in agricoltura		
			5.9.2. Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca di origine agro-zootecnica		

GOAL Agenda 2030	MAS	Area di Intervento	Obiettivo Strategico	Obiettivi	Componenti ambientali interessate
			5.9.3. Garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole		
			5.9.4. Sostenere l'agricoltura di prossimità e i Sistemi Agro-alimentari locali		

Per ogni Obiettivo strategico di interesse sono analizzati i profili di contatto, verificando come gli obiettivi e le azioni della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR ne perseguano l'attuazione:

### MAS 3.SVILUPPO E INNOVAZIONE, CITTÀ, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

#### 3.3. Città e insediamenti sostenibili e inclusivi

##### 3.3.1 Ridurre e azzerare il consumo di suolo

##### 3.3.2. Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale

Componenti di riferimento

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE

SUOLO E SOTTOSUOLO

ACQUA

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

RIFIUTI

ENERGIA

POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

O\_1 – AZ\_1 mira a incentivare la bonifica dei Siti contaminati di interesse nazionale - SIN, la cui estensione sul territorio regionale è considerevole. La riconversione di tali aree non solo metterebbe a disposizione nuovi suoli già consumati per la riconversione urbanistica, dando una spinta alle possibilità di rigenerazione dei territori da essi interessati.

O\_3 – AZ\_3 vuole favorire l'utilizzo delle aree degradate e da riqualificare per l'allocazione delle discariche rispetto al consumo di nuovo suolo, agendo sui criteri localizzativi che interessano i territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG.

#### 3.4. Infrastrutture e mobilità

##### 3.4.4. Promuovere una logistica urbana sostenibile

Componenti di riferimento

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

RIFIUTI

ENERGIA

POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

O\_1 – AZ\_1 mira a ridurre gli impatti determinati dal trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica, garantendo la possibilità di allocare discariche e impianti di trattamento destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN e posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso.

O\_2 – AZ\_2 punta a minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali delle discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine. Andando a considerare i criteri localizzativi qualsivoglia escludenti o penalizzanti nella Regione o Provincia Autonoma confinante, al fine di renderli penalizzanti per le discariche lombarde, si può contemplare una corretta valutazione degli effettivi impatti determinati dal trasporto dei rifiuti.

#### 4. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ENERGIA, PRODUZIONE E CONSUMO

##### 4.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

###### 4.1.1. Ridurre le emissioni di gas climalteranti

##### 4.2. Riduzione delle emissioni nei diversi settori

###### 4.2.3. Ridurre le emissioni dei trasporti

Componenti di riferimento

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

RIFIUTI

ENERGIA

POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

O\_1 – AZ\_1 mira a ridurre gli impatti determinati dal trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica, garantendo la possibilità di allocare discariche e impianti di trattamento destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN e posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso.

O\_2 – AZ\_2 punta a minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali delle discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine. Andando a considerare i criteri localizzativi qualsivoglia escludenti o penalizzanti nella Regione o Provincia Autonoma confinante, al fine di renderli penalizzanti per le discariche lombarde, si può contemplare una corretta valutazione degli effettivi impatti determinati dal trasporto dei rifiuti.

##### 4.4. Economia circolare e modelli di produzione sostenibili

###### 4.4.1. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere

Componenti di riferimento

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE  
SUOLO E SOTTOSUOLO  
ACQUA  
ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  
RIFIUTI  
ENERGIA  
POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

Entrambi gli obiettivi (OB\_1 e OB\_2) mirano ad attuare politiche di gestione dei rifiuti contribuendo all'abbattimento delle emissioni climalteranti grazie all'attuazione dei principi dell'economia circolare.

## MAS 5. SISTEMA ECOPAESISTICO, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA

### 5.2 Qualità dell'aria

#### 5.2.1. Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti

Componenti di riferimento

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE  
SUOLO E SOTTOSUOLO  
ACQUA  
ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  
RIFIUTI  
ENERGIA  
POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

O\_1 – AZ\_1 mira a ridurre gli impatti determinati dal trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica, garantendo la possibilità di allocare discariche e impianti di trattamento destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN e posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso.

O\_2 – AZ\_2 punta a minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali delle discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine. Andando a considerare i criteri localizzativi qualsivoglia escludenti o penalizzanti nella Regione o Provincia Autonoma confinante, al fine di renderli penalizzanti per le discariche lombarde, si può contemplare una corretta valutazione degli effettivi impatti determinati dal trasporto dei rifiuti.

### 5.3. Tutela del suolo

#### 5.3.1. Incrementare il risanamento ambientale e la rigenerazione dei siti inquinati

Componenti di riferimento

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE  
SUOLO E SOTTOSUOLO  
ACQUA  
RIFIUTI  
POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

O\_1 – **AZ\_1** mira a incentivare la bonifica dei Siti contaminati di interesse nazionale, la cui estensione sul territorio regionale è considerevole. La riconversione di tali aree metterebbe a disposizione per la riconversione urbanistica nuovi suoli già 'consumati', dando una spinta alle possibilità di rigenerazione dei territori da essi interessati.

O\_2 – **AZ\_2** punta a minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali delle discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine. Andando a considerare i criteri localizzativi qualsivoglia escludenti o penalizzanti nella Regione o Provincia Autonoma confinante, al fine di renderli penalizzanti per le discariche lombarde, si può contemplare una corretta valutazione dei possibili impatti positivi sulla tutela del suolo.

O\_3 – **AZ\_3** vuole favorire l'utilizzo delle aree degradate e da riqualificare per l'allocazione delle discariche rispetto al consumo di nuovo suolo, agendo sui criteri localizzativi che interessano i territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG.

Come già detto, **gli obiettivi trovano attuazione nell'azione di modifica dei Criteri.**

Non si rilevano, pertanto, elementi di incoerenza.

## Coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA

A seguito di osservazione formulata nel Parere motivato dell'Autorità competente VAS nel paragrafo "Indicazioni per il Rapporto Ambientale":

"Nell'Analisi di coerenza esterna:

a) Integrare l'analisi della coerenza esterna contenuta nel Rapporto Ambientale considerando anche gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, riportati nel relativo Atto di Indirizzi approvato con D.c.r. 2569 del 22 novembre 2022, pubblicato sul portale regionale."

di seguito si effettua l'analisi di coerenza esterna degli obiettivi e delle azioni della revisione dei CRILOC-PRGR con gli obiettivi per la revisione del Piano di Tutela delle Acque - PTUA, riportati nell' "Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" (approvato con D.C.R. 2569 del 22.11.2022).

Come si legge nell'Atto di indirizzi, tali obiettivi strategici sono definiti "Tenendo conto degli obiettivi già adottati con il PTA 2016, delle esigenze evidenziate dagli indirizzi comunitari e in piena coerenza con l'evoluzione della pianificazione di distretto idrografico padano (...)."

Il confronto è stato effettuato grazie a una matrice a doppia entrata in cui le colonne fanno riferimento agli obiettivi e alle azioni della revisione dei CRILOC-PRGR, mentre le righe fanno riferimento agli obiettivi strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA. La finalità del confronto è l'espressione del grado di coerenza secondo una scala qualitativa, rappresentata graficamente come segue:

Valutazione del grado di coerenza	Simbolo
Coerente	
Parzialmente coerente/Coerenza indiretta	
Incoerente	
Confronto non significativo	

- A. Aumentare la resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo al rischio di un aumento ed aggravarsi delle emergenze idriche
- B. Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche
- C. Assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti
- D. Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ecosistemi acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici
- E. Promuovere l'aumento della fruibilità consapevole e sostenibile degli ambienti acquatici nonché l'attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici e delle fasce di pertinenza

OB_1	AZ_1	OB_2	AZ_2	OB_3	AZ_3

	OB_1	AZ_1	OB_2	AZ_2	OB_3	AZ_3
F. Ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni						
G. Promuovere il livello buono dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e il livello buono dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee						

Dall'analisi della matrice di coerenza e considerando le specifiche competenze della revisione in oggetto ai sensi della normativa vigente, non si rilevano elementi di contrasto tra gli obiettivi e le azioni della revisione stessa e quelli dell'Atto di Indirizzi del PTUA. Laddove si riscontrano valutazioni di coerenza parziale o indiretta, queste derivano principalmente da differenze nell'ambito di applicazione o nella specificità degli interventi previsti, mentre non emergono elementi di incoerenza significativa. Nel complesso, la revisione appare quindi allineata con le strategie regionali, non contrastando un approccio integrato e sostenibile nella gestione delle risorse ambientali.

### Coerenza interna

Dalle analisi effettuate emerge una coerenza sostanziale nel sistema strategico della revisione dei CRILOC-PRGR. Le azioni, infatti, mirano a promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e del consumo di suolo.

Tali principi si ritrovano negli obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente, negli obiettivi strategici della SRSvS, non risultando al contempo in contrasto con le linee di indirizzo della revisione del PTUA, confermando una continuità programmatica e una visione integrata del territorio.

La valorizzazione della coerenza interna si riflette anche nell'approccio adottato per la revisione dei criteri, che tiene conto degli elementi critici ambientali già individuati e punta all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle decisioni.

In sintesi, la connessione tra le strategie descritte e le azioni messe in atto non rileva contraddizioni o incoerenze rispetto agli indirizzi precedentemente esposti.


## 6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO

In questo capitolo si propone una sintesi dei principali aspetti di attenzione e approfondimento già indicati in fase di scoping come propedeutici alla revisione dei CRILOC-PRGR, intesi quali elementi di alterazione e criticità ambientale in essere nel territorio di riferimento e in stretta relazione con gli obiettivi e le tematiche affrontate nella programmazione. Tale sintesi è stata considerata e si considera:

funzionale nella fase di scoping, include gli elementi di integrazione ambientale e gli approfondimenti specifici rilevanti per le scelte di revisione dei CRILOC-PRGR;

di ausilio nella modulazione degli scenari e delle alternative (presentate nel capitolo “7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE” del presente documento) e nella valutazione del livello di integrazione delle considerazioni ambientali nelle decisioni prese con la revisione dei CRILOC-PRGR.

**Per favorire la definizione della revisione dei CRILOC-PRGR è stata predisposta un'apposita cartografia di riferimento.** Tale cartografia, di seguito riportata in formato ridotto, è allegata al presente documento come '**Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR**' e aggiornata rispetto a quella del Rapporto preliminare (scoping).



Nelle seguenti sezioni, che sono riferite anche alla cartografia di cui sopra, saranno riportate le fonti dei dati utilizzati.

### **Territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG**

La produzione lombarda si caratterizza per un'elevata presenza di qualità e vanta 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Ciò è testimoniato dal consistente numero di denominazioni presenti e da una incidenza delle DOC e DOCG lombarde pari a circa il 60% della produzione totale di vino regionale (percentuale quasi doppia rispetto a quella nazionale).

La coltivazione di questi vitigni è divisa per il 41% in montagna, il 12% in collina e il restante 47% in pianura, su aree quindi, molto diverse da loro, sia dal punto di vista climatico che del suolo: si può passare da zone montuose con notevoli sbalzi climatici, favorevole allo sviluppo del profilo aromatico delle uve, fino a zone dal microclima unico al mondo come quella del Lago di Garda.

(Fonte: <https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioRedazionale/vini-in-lombardia>)

I vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) sono prodotti in un'area territoriale delimitata con caratteristiche chimiche e organolettiche ben precise, fissate a priori nei regolamenti di produzione, i cosiddetti disciplinari di produzione.

I disciplinari prevedono le tipologie di vino che si possono produrre (come Rosso Riserva, o Vendemmia Tardiva), i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro di vigneto, le varietà da utilizzare, la resa di trasformazione da uva in vino, la gradazione alcolometrica minima naturale e al consumo e il tipo e la durata dell'eventuale invecchiamento. In pratica tutto il ciclo produttivo (dal vigneto alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione. Oltre a tutto questo, i Vini a Denominazione di Origine Controllata, a differenza delle precedenti categorie, sono controllati anche qualitativamente: prima di essere posti in commercio devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche e organolettiche al fine di accertare la loro rispondenza ai parametri imposti nel disciplinare di produzione.

I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), poi, sono vini di particolare pregio, con elevate caratteristiche qualitative intrinseche, effetto anche dell'incidenza di fattori naturali, umani e storici e che hanno acquisito rinomanza e valore commerciale a livello nazionale e internazionale. Sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno disciplinari di produzione molto più restrittivi rispetto a quelli per vini a Denominazione di Origine Controllata da cui derivano. Prima di essere riconosciuti come D.O.C.G. questi vini devono aver avuto una militanza di almeno sette anni tra vini D.O.C. La legge fissa, inoltre, la capacità massima delle bottiglie commercializzate che non può superare i 6 litri.

Ogni singola bottiglia deve essere munita di uno speciale contrassegno, stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, ossia una fascetta con un'indicazione di serie e un numero di identificazione. Tale fascetta è assegnata agli imbottiglieri per ogni singola bottiglia prodotta e/o partita.

(Fonte: <https://www.federdoc.com/la-piramide-dei-vini-italiani/>)

### **Cartografia**

Origine dati:

Aree di pregio vitivinicolo - Geoportale della Lombardia

I dati riportano le zone vocate dei vini DOC (denominazione di origine controllata) - DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) - IGT (indicazione geografica tipica) previste dai disciplinari di produzione dei Consorzi di tutela del vino. Sono state considerate solo le zone vocate dei vini DOC-DOCG.

### Ambiti estrattivi

La pianificazione regionale delle attività estrattive da cava è stata aggiornata con la l.r. n. 20 del 08.11.2021 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati", per allinearsi alle politiche europee che riguardano la sostenibilità ambientale e l'economia circolare: incentiva l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, riciclo e recupero di rifiuti, in alternativa alle materie prime di nuova estrazione, ridefinisce il quadro delle competenze e semplifica aspetti della regolamentazione vigente.

La pianificazione provinciale in essere è effettuata sulla base dei bacini d'utenza e dei relativi fabbisogni di materiale previsti, dell'ubicazione e della consistenza dei giacimenti, delle caratteristiche del territorio e della pianificazione territoriale vigente. I Piani possono essere articolati per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, pietre ornamentali, rocce per usi industriali, pietrisco e torba) e hanno durata massima ventennale per il settore lapideo e decennale per gli altri settori.

I Piani localizzano le aree in cui è prevista l'attività di cava (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, ed eventuali cave di riserva per opere pubbliche e cave di recupero) e ne individuano le principali caratteristiche, quali le quantità massime estraibili, la tipologia di estrazione (in falda o a secco), la profondità massima raggiungibile, la destinazione finale delle aree al termine del recupero ambientale, l'eventuale presenza di vincoli e altre eventuali prescrizioni.

I Piani cave, infine, comprendono la normativa tecnica, che contiene, tra l'altro, norme generali e particolari per la coltivazione di cava e norme relative al recupero ambientale.

Di seguito l'elenco dei Piani cave attualmente vigenti e delle relative modifiche:

Bergamo – Piano cave aggiornamento 2015. BURL n. 42 serie ordinaria del 16/10/2015

Bergamo - Revisione del Piano cave IV settore merceologico – Pietre ornamentali. BURL n. 30 serie ordinaria del 25/07/2020

Bergamo - Stralcio dal Piano Cave dell'Ambito estrattivo ATEi4 in comune di Grone. BURL n. 9 Serie avvisi e concorsi del 01/03/2023

Brescia - Nuovo Piano cave della provincia di Brescia - settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla - articolo 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. Approvato con d.c.r. 23 gennaio 2024 - n. XII/253 - BURL n. 7 serie ordinaria del 17/02/2024

Cremona - Revisione del Piano cave per il decennio 2016-2026 settore merceologico sabbia e ghiaia. BURL n. 12 serie ordinaria del 25/03/2021

Como - Piano Cave della Provincia di Como relativo ai Settori merceologici della sabbia-ghiaia e pietre ornamentali, approvato con Deliberazione Consiglio regionale 21 gennaio 2025 - n. XII/792

Mantova - Nuovo Piano cave– Settori merceologici della sabbia – ghiaia e argilla - BURL n.22 serie ordinaria del 03/06/2021

Monza e Brianza, di cui alla d.c.r. n. X/1316 del 22/11/2016 - BURL n. 50 serie ordinaria, del 13/12/2016

Città metropolitana di Milano - Nuovo Piano cave settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. BURL n. 29 serie ordinaria del 22/07/2022. Testo coordinato pubblicato sul BURL n. 34 serie ordinaria del 25/08/2022.

Pavia - Variante del Piano cave in ottemperanza alla d.c.r. 11 aprile 2017, n. X/1491 - BURL n. 12 serie ordinaria del 25/03/2021

Varese – Previsione ATEc2. BURL n.21 serie ordinaria del 21/05/2019.

Varese – Nuovo Piano cave della Provincia di Varese - settore merceologico sabbia – ghiaia - art. 8, comma 2 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. Approvato con d.c.r. 25 luglio 2024 - n. XII/594 - BURL n. 34 serie ordinaria del 24/08/2024

Varese - Avviso di rettifica - D.c.r. 25 luglio 2024, n. XII/594 - Nuovo Piano cave della Provincia di Varese - settore merceologico sabbia – ghiaia - Art. 8, comma 2 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 40 del 30/09/2024.

(Fonte: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/pianificazione-regionale-cave/pianificazione-regionale-cave> e esiti della prima fase di consultazione VAS)

A seguito della prima fase di consultazione, oltre all'integrazione dei Piani cave vigenti, è stato evidenziato che il Piano Cave per il settore Pietre Ornamentali della Provincia di Sondrio risulta scaduto. La Provincia di Sondrio, in data 11 giugno 2024, richiamata l'importanza della partecipazione allo sviluppo della fase di orientamento e conoscitiva di Piano da parte degli operatori del settore, ha organizzato un incontro informativo, durante il quale sono state presentate due schede – "Scheda cave attive" e "Scheda proposta aree idonee all'Attività estrattiva" al fine di coordinare la raccolta di dati utili alla redazione del nuovo Piano.

## Cartografia

Origine dati:

Catasto cave - Geoportale della Lombardia

La banca dati contiene le cave attive e le cave cessate che sono rappresentate cartograficamente da un poligono. Sono inoltre distinte le seguenti tipologie: perimetro dell'autorizzazione in corso; area in cui l'estrazione è stata completata ma non recuperata; ambito territoriale estrattivo; area di estrazione in falda; area recuperata; area recuperata a laghetto. Attualmente sono presenti circa 4000 elementi (600 cave attive e 3400 cave cessate). I dati provengono dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province. Sono state considerate solo le Aree di cava cessata per la Province che non hanno fornito dati aggiornati.

I dati forniti dalle Province sono i seguenti:

Provincia di Sondrio:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2016)

Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

Provincia di Bergamo:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)

Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

Provincia di Brescia:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2022)  
Provincia di Mantova:  
Aree di cava attiva (aggiornamento 2024)  
Aree di cava cessate (aggiornamento 2024)  
Provincia di Como:  
Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)  
Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)  
Provincia di Pavia:  
Aree di cava attiva (aggiornamento 2019)  
Aree di cava cessate (aggiornamento 2004)

A seguito della prima fase di consultazione sono stati aggiornati i dati delle aree di cava (attiva e cessata) della Provincia di Bergamo e la Provincia di Como ha fornito i propri dati.

## Aree produttive

Sono considerate le aree produttive previste dai PGT comunali, sia quelle normate dal Piano delle Regole e ricomprese nel TUC (Tessuto urbano consolidato) che le previsioni del Documento di Piano ossia gli Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva.

## Cartografia

Origine dati:

PGT - Tavola delle Previsioni di Piano - Geoportale della Lombardia

Tavole delle Previsioni di Piano dei Piani di Governo del Territorio - P.G.T. redatti dai Comuni.

Sono stati considerati i seguenti livelli:

Ambito TUC: produttivo

Layer informativo: Ambiti di tessuto urbano consolidato

ShapeFile: AMB\_URB.shp

COD\_DEST1: 101 – Produttivo

Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva

Layer informativo: Ambiti di trasformazione

ShapeFile: AMB\_TRAS.shp

FUN\_PREV1: 101 – Produttivo

## Aree degradate e da riqualificare

Per la formulazione dei criteri si prendono in esame previsioni specifiche dei PGT comunali, riferiti in particolare ai dettami normativi della l.r. 12/05 integrati a seguito dell'emanazione di norme specifiche volte alla riduzione del consumo di suolo (l.r. 31/14) e alla incentivazione della rigenerazione (l.r. 18/19).

Tali aree/ambiti sono:

### Aree dismesse, abbandonate, degradate

Definizione: Sono aree che, nello stato di fatto, sono interessate da fenomeni di dismissione/abbandono o degrado urbanistico-edilizio, economico-sociale ed ambientale. Sono identificabili, tra esse, le aree elencate nei Criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 per l'individuazione delle aree di potenziale rigenerazione, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a. aree già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- b. aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- c. singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria;
- d. siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell'art. 240 del D. Lgs 152/06;
- e. aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato abbandonate o usate impropriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura ambientale e paesistica, ecc.);
- f. altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune.

(Fonte: Banca dati dei Piani di Governo del Territorio - Schema fisico tavola delle previsioni di piano e carta del consumo del suolo, maggio 2023)

### Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

Sono gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel Documento di Piano del PGT ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della l.r. 12/2005. Ai fini della compilazione del tematismo, sono distinti gli ambiti di rigenerazione di tipo localizzato (con specifica disciplina urbanistica dell'ambito) che concorrono a definire la capacità insediativa/offerta del PGT, dagli ambiti di rigenerazione di tipo diffuso, individuati per l'attuazione di strategie di rigenerazione che, non dettando una specifica disciplina urbanistica (in termini di indici e funzioni), non concorrono a definire la capacità insediativa del PGT.

(Fonte: Banca dati dei Piani di Governo del Territorio - Schema fisico tavola delle previsioni di piano e carta del consumo del suolo, maggio 2023)

## Cartografia

Origine dati:

PGT - Tavola delle Previsioni di Piano - Geoportale della Lombardia

Tavole delle Previsioni di Piano dei Piani di Governo del Territorio - P.G.T. redatti dai Comuni.

Sono stati considerati i seguenti livelli:

Aree dismesse, abbandonate, degradate

Layer informativo: Aree dismesse, abbandonate, degradate

ShapeFile: DISMESSE.shp

(estrazione ARIA del 02.12.2024)

Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

Layer informativo: Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

ShapeFile: AMB\_RIG.shp

FUN\_PREV1: 101 – Produttivo

(estrazione ARIA del 02.12.2024)

## Siti contaminati

Per siti contaminati si intendono i siti con iter di bonifica in corso, ovvero le aree per cui sono stati accertati superamenti a carico di terreni e/o acque di falda delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso ai sensi del vigente D.lgs. 152/06 e/o di valori tabellari o comunque investigate/caratterizzate secondo le normative pregresse (D.M. 471/99 o D.G.R. 6/17252 del 1996).

I dati disponibili a livello regionale sono ricavati sulla base delle informazioni presenti nella banca dati AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati, che raccoglie i dati anagrafici, amministrativi e tecnici relativi sia ai siti in procedura di bonifica che ad altre situazioni sul territorio oggetto di indagini di carattere ambientale (ad esempio a seguito di rimozioni di vecchi serbatoi interrati, indagini preliminari in trattative di compravendita su un'area dismessa a seguito di cambio di destinazione urbanistica/piano di riqualificazione urbana).

La revisione dei CRILOC-PRGR ha inizialmente considerato sia i siti contaminati che i SIN, tuttavia, la valutazione delle alternative ha portato a concentrarsi esclusivamente sui SIN.

Nel merito dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, essi sono individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con le Regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero. In Regione Lombardia sono individuati 5 SIN:

SIN "Brescia Caffaro" - Brescia

SIN "Broni - Ex Fibronit" – Broni (Pv)


SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" - Mantova

SIN "Pioltello e Rodano" – Pioltello e Rodano (Mi)

SIN "Sesto San Giovanni" - Sesto San Giovanni (Mi)

Di seguito sono riportate le schede di sintesi dei SIN così come indicate nell' "Allegato 1 – SITI DI INTERESSE NAZIONALE" del Programma Regionale delle Aree Inquinare (PRB) vigente.

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA CAFFARO"**  
- Legge 179/2002, art. 14, Perimetrazione D.M. del 24.02.2003,  
successivamente modificata con D.M. 110 del 10/05/2021



**Descrizione generale e  
Inquadramento territoriale**

Il SIN include le aree del Comune di Brescia che sono state interessate da contaminazione elevata e diffusa da PCB, PCDD-PCDF e mercurio, derivanti, principalmente, dalle attività pregresse dello stabilimento chimico Caffaro spa, ubicato nel Comune di Brescia, attivo dall'inizio del 1900 nella produzione di vari composti derivati dal doro, fra cui i policlorobifenili (PCB) dal 1930 al 1984. Il perimetro del Sito di Interesse Nazionale include inoltre tre discariche, due ubicate nel Comune di Castegnato e una nel Comune di Passirano, che sono state utilizzate per lo smaltimento di scarti di produzione da parte della Caffaro spa.

Originariamente il DM del 24.02.2003 e successivamente il D.M. 110 del 10/05/2021 hanno definito una triplice e distinta perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale che ad oggi comprende:

- per la matrice suolo una superficie pari a circa 2.615.700 m<sup>2</sup> che include oltre allo stabilimento Caffaro S.p.A., aree produttive, agricole, residenziali, pubbliche e tre aree di discarica;
- per il comparto acque sotterranee, un'area più vasta pari a circa 2.100 ha, delimitata sulla base delle evidenze analitiche già disponibili di contaminazione della falda;
- per il sistema delle rogge, un reticolo pari a circa 45 km di tracciato lineare complessivo, ubicato a sud dell'area Caffaro S.p.A..

**Tipologia di  
inquinamento**

Con riferimento alle principali criticità ambientali, nel Sito si riscontra una contaminazione elevata e diffusa da PCB, PCDD/PCDF e Mercurio che interessa principalmente i terreni superficiali, ma anche i sedimenti delle rogge e dei corsi idrici superficiali. La matrice suolo risulta interessata anche da contaminazioni puntuali da metalli (As, Ni, Pb e Al), da IPA, alifatici clorurati cancerogeni, Clorobenzeni e Fitofarmaci. Nelle acque di falda la contaminazione principale è dovuta a tridlorometano (Tetracloruro di Carbonio) e altri solventi clorurati, Cromo VI.

<b>Vincoli</b>	Il Comune di Brescia ha emesso, a partire dal 2002, una serie di Ordinanze Sindacali, riferite alle aree agricole, pubbliche e residenziali, che impongono una serie molto ampia di limitazioni d'uso.
<b>Stato di esecuzione degli interventi</b>	<p><u>Aree private</u>  La Società Caffaro S.p.A., responsabile dell'inquinamento, ha avviato un intervento di messa in sicurezza della falda mediante emungimento e trattamento delle acque sotterranee presso l'area di stabilimento. Nel settembre del 2020, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha approvato, con prescrizioni, il piano operativo di bonifica e di messa in sicurezza permanente (POB) dello stabilimento Caffaro. Sono stati, inoltre, avviati interventi di messa in sicurezza di emergenza e interventi di bonifica nelle ulteriori aree di proprietà produttive e dismesse di proprietà terzi incluse nel Sito di Interesse Nazionale.</p> <p><u>Aree di Competenza Pubblica</u>  Stante la necessità di avviare i primi, urgenti, interventi di messa in sicurezza di aree di competenza pubblica, quali le aree residenziali, pubbliche e agricole e le aree di discarica, Regione Lombardia e Comune di Brescia, in sostituzione e in danno ai soggetti responsabili hanno reso disponibili risorse finanziarie proprie, pari a circa 4.340.000 di euro, per l'attivazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e caratterizzazione.</p>
<b>Accordi di programma</b>	<p>Il 29/9/2009 è stato sottoscritto, tra Ministero, Regione, Provincia e Comuni l'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per il SIN, con l'assegnazione di €. 6.752.727 a valere sul D.M. 308/06, per la caratterizzazione e la bonifica in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, di aree pubbliche (parchi urbani, scuole), aree residenziali, aree agricole e alle discariche incluse nel SIN, oltre ad interventi relativi alle acque sotterranee, al sistema delle rogge.</p> <p>Il 18/11/2020 è stato siglato un secondo Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN, che disciplina fondi per € 80.554.823,23 per il proseguimento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree pubbliche, discariche e rogge. Saranno inoltre proseguite le attività di monitoraggio ambientale e d'epidemiologico.</p>

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Broni - Ex Fibronit"**  
- Legge 179/2002, art. 14 - Perimetrazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002, ridefinita con DM n.23 del 01/02/2018



<b>Descrizione generale e inquadramento territoriale</b>	<p>Il SIN originariamente comprendeva la sede dell'area industriale dismessa della Fibronit, azienda produttrice di elementi per l'edilizia in amianto, nel Comune di Broni (PV).</p> <p>L'area ex Fibronit occupa circa 140.000 m<sup>2</sup>, di cui 80.000 m<sup>2</sup> costituiti da piazzali ed il resto da capannoni, palazzine e uffici, ed è suddivisa nelle aree ex Fibronit (100.000 m<sup>2</sup>), ex Ecored (30.000 m<sup>2</sup>), ex Fibroservice (10.000 m<sup>2</sup>). Il nucleo originario risale al 1932, con l'avvio della produzione di tubi con "bicchiere" monolitici di cemento-amianto, lastre ondulate per coperture, canne quadre per camini e pezzi speciali e raccorderia di completamento, seguito dal trattamento e la preparazione delle miscele di fibre di amianto, costituite da diverse tipologie di fibre (crisotilo e in minor parte amosite).</p> <p>Su proposta della Regione Lombardia nel 2018, il perimetro del SIN è stato esteso e ricomprende attualmente anche tre aree pubbliche nello stesso Comune interessate dalla presenza di amianto: 1) ex sede della Scuola Primaria "P. Baffi"; 2) sede del Liceo Scientifico "L.G. Faravelli"; 3) ex sede del Centro Trasfusionale AVIS, presso l'Ospedale "Arnaboldi".</p>
<b>Tipologia di inquinamento</b>	<p>L'area ex Fibronit era interessata da depositi interni ed esterni (sul piazzale) di manufatti e rifiuti contenenti amianto, che determina un rischio sanitario e ambientale per trasporto eolico di fibre libere di amianto, polveri e materiali da costruzione a base di amianto (Crisotilo, Crocidolite e Amosite).</p>

<b>Stato di esecuzione degli interventi</b>	<p><u>Area ex Fibronit</u>  Le attività di messa in sicurezza d'emergenza, condotte fra gennaio 2004 e maggio 2005, hanno permesso di affrontare le principali criticità ambientali presenti sul sito mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa in sicurezza del materiale da movimentare per mezzo di incapsulamento superficiale utilizzando un idoneo prodotto impregnante;</li> <li>- smaltimento dei rifiuti con impacchettamento con telo doppio in polietilene, raccolta su pallets e sistemazione in "big bags" per l'invio ai poli autorizzati;</li> <li>- bonifica delle aree di cantiere per l'eliminazione della polvere e dei micro residui di amianto depositati sul piazzale a seguito delle attività di rimozione e caricamento dei rifiuti.</li> </ul> <p><u>Area ex Ecored</u>  Le attività di messa in sicurezza d'emergenza condotte sull'area "ex Ecored" hanno permesso di rimuovere e smaltire gli accumuli di polveri, depositi, incrostazioni di amianto esposti al contatto con l'ambiente esterno, in particolare nel settore detto "terrazza". Il settore "terrazza" è costituito da un'area scoperta di circa 450 m<sup>2</sup> posta a livello della copertura del capannone "ex Ecored". In tale settore erano presenti diverse strutture funzionali ai processi industriali che si svolgevano all'interno dei capannoni e che evidenziavano diffusi e consistenti depositi di polveri di amianto.</p> <p>Successivamente sulla base del Progetto approvato e appaltato l'intervento è stato suddiviso in tre stralci funzionali, così distinti:</p> <p>1° lotto, assegnato dal Comune di Broni con Bando del 2010, prevedeva la messa in sicurezza dell'area attraverso incapsulamento delle fibre d'amianto e sigillamento delle aree produttive, e si è concluso nel 2015.</p> <p>2° Lotto, prevedeva il completamento dei lavori di rimozione e smaltimento di tutto l'amianto presente nelle aree Ex Fibronit ed Ex Ecored; i lavori attribuiti con Bando di gara del 05/10/2016 dalla Broni-Stradella Spa si sono avviati nel 2017 e conclusi nell'ottobre 2020;</p> <p>3° Lotto porterà alla demolizione e al definitivo smantellamento dell'ex complesso industriale.</p> <p>Nel Gennaio 2021, sono iniziati anche i lavori di messa in sicurezza d'emergenza e demolizione degli edifici "centro Avis" e "Scuola primaria Baffi" rientranti nel SIN. Le attività, che prevedono la messa in sicurezza e successiva demolizione degli edifici, compreso il confezionamento di tutto il materiale rimosso e il relativo smaltimento presso impianti di destino autorizzati.</p>
<b>Risorse finanziarie e Accordi di programma</b>	<p>In data 22.11.2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AdP) per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Broni".</p> <p>Con il I° Atto integrativo dell'AdP, sottoscritto il 29 luglio 2008, sono stati assegnati per il SIN della ex Fibronit ulteriori 3 Milioni di euro per la copertura dei costi necessari per la bonifica e messa in sicurezza delle aree. Nel novembre del 2015 è stato siglato anche il II° atto integrativo dell'AdP per 12,5 Milioni di euro, ed il 28 febbraio 2020, anche il III° atto integrativo per il finanziamento della bonifica del II lotto del sito ex Fibronit per 16 milioni di euro.</p>

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Laghi di Mantova e Polo chimico"**  
 - L. 31 luglio 2002, n. 179 Perimetrazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente  
 e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003



<b>Descrizione generale e inquadramento territoriale</b>	<p>Il sito include l'area del Polo industriale, i laghi di Mezzo e Inferiore, l'area della "Vallazza", alcuni tratti del fiume Mincio e le relative sponde, per una estensione di circa 1.027 ha, in gran parte ricompresa all'interno del Parco del Mincio. Circa il 60 per cento è costituito da aree a terra, mentre il 40 per cento circa è costituito dalle aree lacustri e fluviali, che dagli anni '50 risentono degli scarichi degli insediamenti industriali ad esse prospicienti. Tali aree rivestono una notevole importanza ambientale - naturalistica riconosciuta ai vari livelli dalla normativa vigente e, in particolare, dalla recente Deliberazione di Giunta Regionale 28 febbraio 2007, n. 8/4197 che ha individuato l'area dei laghi di Mantova quale area da proporre al Ministero per la sua classificazione come ZPS (Zona di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.</p> <p>Le aree oggetto della caratterizzazione, della messa in sicurezza e della bonifica comprendono lo Stabilimento petrolchimico, P.M.I., la Raffineria IES, le aree di deposito dei sedimenti di dragaggio e le aree fluviali e lacustri, ricadenti nel perimetro del SIN.</p>
<b>Tipologia di inquinamento</b>	<p><u>Suolo:</u> Le indagini ambientali, condotte sin dagli anni '70, hanno evidenziato nei suoli una contaminazione da metalli pesanti, principalmente mercurio, per le aree lacustri e fluviali, nonché una rilevante presenza di idrocarburi, BTEX, Cloroformio, e Dicloroetano nelle aree industriali.</p> <p><u>Sedimenti:</u> Nei sedimenti sono stati riscontrati i seguenti inquinanti: metalli pesanti, solventi organici aromatici (stirene e cumene), idrocarburi leggeri e pesanti, IPA e PCB.</p> <p><u>Falda:</u> Nelle acque di falda è stata rilevata la presenza di contaminazione da metalli, idrocarburi, solventi aromatici, IPA.</p>

<b>Vincoli</b>	Il Comune di Mantova nel 2017 ha emesso ordinanza di divieto di coltivazione agricola ad uso alimentare nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del SIN
<b>Stato di esecuzione degli interventi</b>	<p>Sono in corso attività di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda e di bonifica dei suoli su diverse aree private.</p> <p>Nel 2008 si sono concluse le prime attività di caratterizzazione delle aree lacustri e fluviali incluse nel SIN, nonché le analisi effettuate su sedimenti, acque, benthos, bivalvi e pesci. Sono in corso attività di monitoraggio della falda e approfondimenti (ad es., speciazione del mercurio) nelle aree lacustri e fluviali del SIN, mirate alla definizione delle strategie di intervento.</p>
<b>Accordi di programma</b>	<p>A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale di - Laghi di Mantova e Polo Chimico", sottoscritto in data 31 maggio 2007, e rimodulato con Atto Sostitutivo nel 2013, sono stati avviati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare piani di indagine e di progettazioni per la messa in sicurezza della falda sottostante l'area del petrolchimico e per lo studio sulla fattibilità di un intervento nelle aree lacustri e fluviali, con uno stanziamento di 19.579.574,47 €</p> <p>Il 12/02/2021 è stato sottoscritto tra Ministero, Regione, Provincia e Comuni un nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per il SIN, con l'assegnazione di € 18.193.090,91 per il proseguimento dei monitoraggi ambientali della falda, interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti, approfondimenti di caratterizzazione e interventi sulle zone lacustri e sui tratti fluviali del Basso Mincio.</p>


**SITO DI INTERESSE NAZIONALE Pioltello e Rodano**  
 - L. 23 dicembre 2000, n. 388 Perimetrazione sito: Decreto del Ministro  
 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001



<b>Descrizione generale e inquadramento territoriale</b>	<p>Il SIN di Pioltello e Rodano include interamente il Polo chimico industriale ubicato tra i due comuni; il sito è delimitato a nord dal tracciato ferroviario Milano-Treviglio e a sud dalla S.S. Rivoltana e dal Parco Agricolo Sud.</p> <p>L'attività produttiva presente sull'area è prevalentemente di tipo chimico/farmaceutico. Il Sito di Interesse Nazionale include diverse aree industriali attive (Antibioticos, Energheia, Air Liquide Italia Service, Air Liquide Italia Produzione, CGT, Wilson/Immobiliare 2C, Snam ReteGas, RFI/Italferr), e l'ex area SISAS.</p>
<b>Tipologia di inquinamento</b>	<p>La caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda ha evidenziato una contaminazione di metalli, idrocarburi C &gt;12, PCB (policlorobifenili), benzene, cloruro di vinile, oltre alla presenza di ammassi di rifiuti interrati e non.</p> <p>Le indagini di caratterizzazione effettuate sul sito hanno evidenziato contaminazione della falda superficiale, in modo pressoché ubiquitario all'interno del perimetro del Sito, da Cromo VI e Composti Organoclorurati (1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, cloroformio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene) oltre che a puntuali riscontri di superamenti dei limiti fissati per gli IPA, Ferro, Mercurio, nitriti, manganese e idrocarburi totali. ARPA, durante le campagne di monitoraggio delle acque di falda, effettuate di concerto con le aziende del Polo chimico, ha confermato la contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati e da Tetracloruro di Carbonio e rilevato la presenza di sorgenti di contaminazione di Cromo VI a Nord rispetto all'insediamento industriale.</p>

<b>Stato di esecuzione degli interventi</b>	<p>Nell'area ex SISAS sono state completate dal Commissario Delegato, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività di rimozione dei rifiuti (terreni contaminati, nerofumo e fusti) delle tre discariche, dette A, B e C. L'area nel 2014 è divenuta di proprietà di Regione Lombardia, che ha completato la caratterizzazione dell'area e predisposto l'analisi di rischio sito specifica.</p> <p>Sono in corso attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica dei suoli su diverse aree private.</p> <p>Relativamente alle acque di falda sottostanti l'area del Polo Chimico, i monitoraggi condotti hanno evidenziato che la maggior parte dei superamenti riscontrati sono imputabili a sorgenti esterne al SIN; sono quindi in corso studi e approfondimenti d'indagine da parte di ARPA Lombardia e Province per individuare le fonti di contaminazione esterne ed avviare gli opportuni interventi.</p>
---	--

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE SESTO SAN GIOVANNI**  
- L. 23 dicembre 2000, n. 388  
Perimetrazione sito: Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del 31 agosto 2001



<b>Inquadramento territoriale</b> Descrizione generale e	<p>Il perimetro comprende un territorio di circa 255 ha nel Comune di Sesto S. Giovanni e include interamente le aree occupate a partire dal 1906 dall'attività dagli stabilimenti siderurgici della Società Falck (dismessa nel 1995) per la produzione di acciaio da rottame e di ghisa solida tramite fusione e una parte delle aree dismesse della Breda e della Marelli.</p> <p>Le aree dismesse (aree ex-Falck, area ex-Marelli) sono oggetto di progetti di riqualificazione urbanistica. Le ex-Falck sono la parte più consistente del SIN in particolare includono la Città della Salute e della Ricerca (CdsR), di circa 20,5 ha, un mix integrato di funzioni pubbliche e private comprendente un polo scientifico-sanitario e le opere ad esso collegate, di interesse pubblico primario e prevalente.</p> <p>Le altre aree, ricadenti nel SIN, sono interessate da attività produttive, prevalentemente operanti nel settore metalmeccanico (Centrale Termoelettrica Edison spa, Breda Energia, Alstom Ferroviaria, Centro Edison 2001/Gruppo Pasini, Marcegaglia spa, Metalcarn, Area Nichelcrom, Vetrobalsamo spa).</p>
<b>Tipologia di inquinamento</b>	<p>Complessivamente le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato nel suolo: diffuso inquinamento dei suoli da metalli, limitatamente da composti organici (idrocarburi, IPA e BTEX), sporadiche presenze di PCB e diossine in gran parte già rimosse; sono inoltre presenti materiali di riporto costituiti in prevalenza da terreni frammisti a scorie di fonderia e ad inerti di demolizione; La falda presenta contaminazione diffusa da composti organo clorurati (in particolare tetracloroetilene, 1,1 dicloroetilene e triclorometano) e, nel settore sud, da metalli (cromo esavalente), in parte legati ai fenomeni di contaminazione diffusa che interessano l'area milanese; per quanto concerne la contaminazione della falda, sono stati effettuati studi di modellizzazione sulla base di un data-set più che decennale ed è in corso un piano di monitoraggio in diversi piezometri collocati all'interno del SIN.</p>

<b>Stato di esecuzione degli interventi</b>	<p>Alcune delle aree del SIN sono già state bonificate e certificate. Gli interventi di bonifica sulle aree ex Falck interessate dal progetto CdsR, mediante <i>soil washing</i> on site, sono in corso e nel maggio del 2021 sono stati avviati i primi interventi edilizi, in particolare per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Sesto S. Giovanni, funzionale ai collegamenti dell'area</p>
<b>Risorse finanziarie e accordi di programma</b>	<p>Relativamente alla falda sono in corso le attività di monitoraggio durante le fasi di bonifica dei suoli e di gestione della contaminazione diffusa</p> <p>Al SIN "Sesto San Giovanni" sono stati destinati €. 5.164.568,99 a valere sul D.M. n. 468/01.</p> <p>In data 8 giugno 2007, è stato stipulato un Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni finalizzato all'utilizzo dei fondi messi a disposizione con Legge 18 novembre 1996, n. 582, pari a circa a 12.911.422,47 euro, per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree incluse nel Sito di Interesse Nazionale e nelle aree pubbliche del comune di Sesto San Giovanni</p>

## Cartografia

Origine dati:

Estrazione da banca dati AGISCO (aggiornamento 31.12.2023) da parte dell'U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche - D.G. Ambiente e Clima.

## La pianificazione delle Regioni confinanti

La necessità di "apportare modifiche ai criteri (presenti nel PRGR) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" indicata nella D.G.R. n. 3042/2024 deriva dalla modifica delle norme, così come indicato nel paragrafo "I contenuti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR" (capitolo 2. PROPOSTA DI CONTENUTI DELLA REVISIONE AI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR) del presente documento.

A tal proposito, nel Rapporto preliminare (scoping) - a cui si rimanda -era riportata la sintesi dei criteri localizzativi per le discariche previsti nelle normative delle Regioni/Province Autonome confinanti.

## 7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Le alternative di un Piano/Programma sono “costituite da insiemi diversi di azioni, misure, provvedimenti normativi, ecc. (...)” (Enplan, 2004) che dovrebbero realizzare gli obiettivi definiti proprio con il supporto delle analisi di scenario. Pertanto, si collocano nella fase di selezione e valutazione delle linee di azione del P/P, nella scelta delle azioni, delle misure e delle norme di P/P.

Ciascuna alternativa è costituita, quindi, da un insieme di azioni, misure, norme che caratterizzano un percorso per giungere ad attuare gli obiettivi specifici del P/P e dovrebbe essere definita a partire da un approccio di tipo concertativo e partecipativo. Lo scopo è quello di individuare le azioni più adatte a realizzare gli obiettivi di P/P. La costruzione delle alternative deve presupporre una selezione a priori di azioni i cui effetti non devono determinare reciproci condizionamenti negativi, garantendo in tal senso una coerenza interna alla linea di azione.

La valutazione delle alternative è a sua volta un'operazione complessa che comprende un'analisi degli impatti, una gerarchia di importanza stabilita con modalità partecipative tra stakeholder, una valutazione di sostenibilità e di fattibilità. Inoltre, le alternative si dovrebbero confrontare con gli scenari per verificare come queste varino l'ordine di desiderabilità in funzione degli andamenti degli scenari stessi e della maggior accettabilità ambientale.

Ciò evidenzia quanto sia importante che scenari e alternative abbiano gli stessi orizzonti temporali. Un P/P dovrebbe infatti agire ed esplicarsi in un contesto che si colloca entro i limiti posti dal proprio scenario; se questo non avviene, si rendono molto probabilmente necessarie azioni correttive o la revisione del P/P. In questo contesto diventa essenziale la capacità di verifica della realizzazione del P/P che si esplica attraverso il monitoraggio. Questo, infatti, rappresenta la modalità individuata dalla normativa per permettere ai decisori di intervenire quando uno strumento di pianificazione/programmazione non riesce ad essere efficace.

Nel delineare gli scenari e le alternative della revisione dei CRILOC-PRGR, si è proceduto secondo le seguenti modalità:

- confronto tra l'alternativa della vigenza degli attuali criteri e l'alternativa zero, quale scenario attuale, ovvero la non attuazione della revisione dei criteri ai sensi delle modifiche normative intercorse;

- analisi delle possibili alternative riferite ai tre punti cardine delle revisioni, volta a evidenziare le scelte fatte nel percorso di redazione della modifica ai criteri localizzativi.

### L'alternativa zero

L'attuale scenario di riferimento e, quindi, l'ambito di influenza della revisione dei CRILOC-PRGR è stato delineato nell'analisi delle componenti ambientali e degli elementi di attenzione, approfonditi rispetto alla prima fase di scoping anche grazie ai contributi pervenuti in sede di prima Conferenza di VAS e Forum pubblico. Tale quadro, delineato nell'"Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale" e nel capitolo "6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO" costituisce l'alternativa "zero", ossia lo stato di fatto delle variabili d'interesse.

~~A livello programmatico, tale alternativa non sarebbe percorribile dal momento che le revisioni delineate nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse.~~

A livello programmatico, per due delle revisioni delineate tale alternativa non sarebbe pienamente percorribile dal momento che nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse. Riguardo alla revisione relativa ai SIN, la mancata modifica potrebbe comportare il ritardo

nell'attuazione dei processi di bonifica dei siti inquinati, che rischierebbero di rimanere in attesa per anni delle necessarie risorse economiche e della realizzazione degli impianti necessari, con rilevanti impatti per l'ambiente.

Per quanto concerne l'obiettivo 'OB\_2 Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali', esso discende dall'art. 32 della l.r. n. 11/2024 che stabilisce: *"Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025"*. Il termine del 31 marzo 2025 è stato prorogato al 30 settembre 2025 con l.r. 6 dicembre 2024 n. 20.

Nel merito dell'obiettivo 'OB\_3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG' è l'art. 8 della l.r. n. 12/2024 che stabilisce: *"Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo."*

Il mancato raggiungimento degli obiettivi sopra indicati comporterebbe una non conformità alle normative vigenti.

Di contro, l' 'OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa' ha l'intento di attuare quanto previsto dalla stessa delibera di avvio del procedimento in cui si specifica che, attraverso la revisione dei criteri del PRGR, Regione ritiene *"di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali, rivedendo i criteri localizzativi per questi ultimi"*. Tale obiettivo discende dall'intenzione di perseguire l'attuazione di quanto previsto nell' "Atto di Indirizzo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (approvato con D.C.R. n. XI/980 del 21/01/2020) e nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare (PRB) che costituisce parte integrante del PRGR.

### **Alternative per il perseguimento degli obiettivi**


#### **OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa**

Al fine di ottemperare all'intento di favorire la bonifica dei siti contaminati e in particolare dei SIN, nel corso della definizione della revisione dei criteri si sono prospettate 3 alternative possibili. I vigenti criteri localizzativi prevedono che le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area

oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati (approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06) siano escluse dal campo di applicazione dei criteri stessi, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Con la revisione, al fine di rendere più efficaci le operazioni di bonifica e di ridurre l'impatto in particolare per il trasporto dei rifiuti da esse prodotti, si propone di ampliare l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri, prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento entro un raggio stabilito dal sito da bonificare.

#### Alternativa 1


Si considerano tutti i siti contaminati e i SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del sito stesso. L'ipotesi avanzata in fase di consultazione preliminare ha evidenziato la non attuabilità di tale scenario: la diffusa presenza di siti contaminati nel territorio regionale avrebbe determinato la non applicazione dei criteri localizzativi per un'estensione territoriale ritenuta non sostenibile, come evidenziato anche da numerosi pareri pervenuti nella prima fase di consultazione.



## Alternativa 2

Si considerano solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del SIN stesso.

L'ipotesi formulata ha dimostrato che l'opzione non è praticabile: lo scenario che risulta dall'esclusione dei criteri localizzativi in tutto il territorio entro i 15 km di buffer, tranne dove escluso dalla normativa, risulterebbe in un'estensione territoriale ancora insostenibile.




### Alternativa 3 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR

Si considerano solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso. La proposta di revisione delinea l'esclusione dei criteri localizzativi nel buffer di 10 km dal perimetro del sito non per tutto il territorio ivi ricompreso, ma allineandosi alla necessità di riduzione del consumo di suolo perseguita a livello regionale e all'obiettivo di porre fine al consumo netto di suolo della Strategia europea per il suolo per il 2030. Infatti, la deroga al criterio si riferisce alle sole aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) per le discariche e gli impianti di trattamento (non per eventuali impianti di incenerimento), destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN.

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di favorire la bonifica dei SIN nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025). Tale scelta ha impatto potenzialmente positivo sulla movimentazione dei rifiuti da bonifica.

Considerate le priorità di gestione che vedono l'opzione della discarica come la meno preferibile, esistono tipologie di rifiuti derivanti da bonifiche per cui il conferimento in tali impianti è comunque necessario. Le discariche, pertanto, sono una tipologia impiantistica che a livello generale è necessaria per la realizzazione di bonifiche.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.



## **OB\_2 Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali**

La modifica normativa ha lo scopo di introdurre nei criteri localizzativi indicazioni per la realizzazione e l'ampliamento di discariche vicine ai confini regionali. Il PRGR vigente non ha criteri specifici per queste istanze, il che potrebbe causare la concentrazione di discariche nelle aree di confine, accumulando impatti ambientali. Pertanto, con finalità di tutela, la normativa regionale prevede che i procedimenti autorizzativi pendenti siano sospesi fino alla pubblicazione della revisione del PRGR e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025.

### **Alternativa 1**

Al fine di introdurre un criterio specifico per le discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine regionale, una prima ipotesi prevedeva l'analisi e la valutazione dei criteri adottati dalle Regioni e Province Autonome confinanti, al fine di selezionare quelli più restrittivi.

Questa alternativa è stata scartata poiché, fin dalla prima analisi, è emerso che sarebbe stato difficile adottarla a causa delle diverse caratteristiche territoriali e ambientali delle zone di confine. Scegliere un criterio rispetto a un altro avrebbe creato disparità, non raggiungendo l'obiettivo.

### **Alternativa 2 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR**

L'alternativa scelta prevede un nuovo criterio localizzativo per cui il proponente (della nuova discarica o di un ampliamento, entro un raggio di 10 km dal confine regionale) analizzi i criteri localizzativi applicabili alla specifica tipologia di impianto nella Regione o Provincia Autonoma vicina.

Questi criteri, indipendentemente dal loro carattere escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, saranno considerati come criteri penalizzanti per la discarica lombarda.

Il proponente, inoltre, è tenuto a individuare misure di mitigazione e compensazione appropriate, in linea con gli elementi di tutela associati ai criteri penalizzanti, al fine di evitare disparità nelle aree di confine.

Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, coinvolgendo anche gli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

## **OB\_3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG**

Per l'attuazione dell'obiettivo la norma ~~non lascia spazio a valide alternative, oltre a quella individuata per la definizione del~~ mira a definire un nuovo criterio penalizzante.

A fronte delle possibili ricadute ambientali già la norma, poi, indica la necessità di individuare le ulteriori misure di tutela rispetto a quelle già previste dai criteri localizzativi vigenti, unitamente alla necessità di individuare i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.

~~Pertanto, in linea con l'obiettivo delineato, nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e nella fascia di rispetto dei 300 metri (individuata dai criteri vigenti) si propongono criteri penalizzanti per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni, infatti, si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG, l'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare e la corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.~~

#### Alternativa 1

Al fine di introdurre un criterio penalizzante e non escludente nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, si considerano le sole aree caratterizzate da suolo già consumato: cave, anche cessate (comprese quelle rinaturalizzate), aree degradate e da riqualificare. A queste, si aggiungono gli ambiti destinati da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Non si considera in questa alternativa l'esclusione per la fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.).

Tale scelta sarebbe penalizzante per le aree ricomprese nei territori di cui ai disciplinari DOC-DOCG, mentre rimarrebbe escludente nella suddetta fascia di rispetto, minando il principio di uniformità applicativa del criterio prima applicato uniformemente per entrambi gli ambiti territoriali e determinando un disequilibrio nelle possibili scelte localizzative degli impianti.


Ad esempio, un impianto potrebbe essere autorizzato in un'area DOC-DOCG, mentre non potrebbe essere realizzato nella fascia di rispetto di 300 m da tali aree, causando immotivate disomogenee tutele del territorio e creando al tempo stesso disparità nelle scelte localizzative dei possibili impianti. Pertanto, tale alternativa è stata scartata.

#### Alternativa 2 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR

L'alternativa scelta opta per uniformare la revisione del criterio escludente, introducendo il criterio penalizzante sia nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG sia nella fascia di rispetto di 300 metri delle stesse. Permane la scelta di applicazione di tale criterio penalizzante per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate - comprese quelle rinaturalizzate -, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG e della relativa fascia di rispetto, unitamente all'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare, mirando al contempo alla corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.

Al fine di disincentivare la localizzazione nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG è prevista una misura di compensazione obbligatoria.

Con i criteri sono individuati i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo e sono recepite le opportune misure di tutela definite nel processo di VAS, così come indicate nel successivo capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ", paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti".



## 8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

I criteri localizzativi, di natura principalmente territoriale e ambientale, come già detto si dividono in "escludenti", "penalizzanti" e "preferenziali". Le aree a maggior sensibilità sono oggetto di tutela ed attenzione.

Allo stato attuale gli elementi maggiormente tutelati, aventi grado di esclusione, riguardano:

- categorie agricole (Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie, aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG);
- tutela delle risorse idriche (Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano, corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore;
- tutela dai dissesti e dalle calamità naturali (Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo, Aree soggette a rischio idraulico, aree soggette a vincolo idrogeologico)
- aree protette e biodiversità (Aree naturali protette e Parchi naturali, Rete Natura 2000);
- tutela dei beni culturali e paesaggistici (Beni culturali e paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/04 e smi, Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, Aree tutelate dal Piano d'Area dei Navigli Lombardi)
- aree a destinazione urbanistica Agricola individuate dallo strumento urbanistico generale (PGT) o dal PTC dei parchi, per quasi tutte le tipologie impiantistiche
- tutela della salute con l'introduzione di specifiche fasce di rispetto dagli abitati e dalle funzioni sensibili, soprattutto per gli impianti a maggiore impatto quali le discariche.

Per fotografare la situazione attuale, si riporta un estratto del sottoparagrafo "9.3.1 Stato di attuazione" (paragrafo "9.3 Considerazioni sugli impatti determinati dall'applicazione dei criteri localizzativi") del Rapporto Ambientale del PRGR vigente:

*"Applicando i criteri localizzativi escludenti (areali) si ottiene che il 90% del territorio regionale non è idoneo alla localizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti (comprese discariche e inceneritori).*

*Per far comprendere l'effettivo territorio lombardo tutelato ad opera dei criteri localizzativi applicati in fase attuativa del vigente programma regionale (fase di macrolocalizzazione), si riporta la successiva tabella di sintesi ove sono indicati sia in termini areali che percentuali le porzioni di territorio vincolato e quello potenzialmente indagabile, in cui cioè procedere con eventuali specifici approfondimenti per verificare le condizioni di idoneità.*

Tabella 3.2-1: Territorio tutelato dai criteri localizzativi – fase di macrolocalizzazione

Tipologia	Area (km <sup>2</sup> ) <sup>(*)</sup>	% territorio tutelato	Territorio potenzialmente libero (km <sup>2</sup> )
Aree escludenti per tutte le tipologie di impianto	20.577	90%	2.310
Aree escludenti per gli impianti di discarica	15.353	67%	7.534
Aree escludenti per gli inceneritori	21.214	93%	1.673
Aree penalizzanti per tutte le tipologie di impianto	22.507	98%	380
Aree penalizzanti per gli inceneritori	22.581	99%	306

<sup>(\*)</sup> le aree sono considerate al netto delle superfici lacustri principali

Le figure successive riportano, a puro titolo rappresentativo, il territorio regionale tutelato dai criteri escludenti validi per tutte le tipologie di impianto e i criteri escludenti più penalizzanti sempre relativi a tutte le tipologie di impianto.




Figura 3.2.1: Aree escludenti per tutte le tipologie di impianto – macrolocalizzazione




Figura 3.2.2: Aree escludenti e penalizzanti per tutte le tipologie di impianto – macrolocalizzazione

Dalla Tabella 3.2-1, si evidenzia per le discariche una area potenzialmente libera da vincoli maggiore rispetto agli altri impianti; questo deriva dal fatto che il vincolo di macrolocalizzazione relativo alle categorie agricole non è escludente ma sono invece stati inseriti specifici limiti per alcune tipologie di culture (ad esempio la fascia di rispetto dalle risaie). Tuttavia è necessario sottolineare che per le discariche sono poi da applicare in fase di microlocalizzazione vincoli non cartografabili a scala vasta ma che, alla scala locale, sono molto tutelativi (ad esempio l'introduzione di fasce di rispetto fino a 2000 m dai centri abitati (...)."

Con D.G.R. n. X/7144 del 02.10.2017 "Approvazione del criterio localizzativo 'Fattore di pressione' in attuazione dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. n. 1990/2014" è stato approvato il **criterio localizzativo regionale "Fattore di pressione"**, sulla base dei dati trasmessi relativamente alle discariche dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano.

L'art. 14-bis delle NTA del PRGR2014 prevedeva, infatti, che:

“Le Province provvedono al censimento delle discariche ed al calcolo del Fattore di Pressione di cui al par. 13.1.1.1 del P.R.G.R., e li trasmettono alla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma stesso. La Regione provvede conseguentemente alla determinazione di uno specifico criterio localizzativo per il quale si rimanda al par. 14.6.3 (Appendice 1), da approvarsi con delibera di Giunta. Fino all'approvazione da parte della Regione del nuovo criterio localizzativo si applica quanto previsto dal par. 14.6.3 (Appendice 1)”;

Inoltre, il paragrafo 14.6.3 dell'Appendice 1 alle NTA del PRGR prevedeva che:

“La Giunta regionale, entro 12 mesi dal completamento del censimento delle discariche e dal calcolo del Fattore di Pressione (FPvol) da parte delle Province sulla base di quanto previsto al capitolo 13, determina un criterio localizzativo in base al FPvol, sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un'area di raggio 5 km rispetto all'area dell'istanza di discarica”.

I criteri localizzativi regionali sono stati, quindi, successivamente aggiornati con D.G.R. X/7860 del 12.02.2018 al fine di recepire sopravvenuti provvedimenti normativi.

La **situazione rappresentata nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente** è la seguente:

**Tabella FPcomunale riportato nel Rapporto Ambientale del PRGR 2022**

<b>Provincia</b>	<b>N. Comuni tot.</b>	<b>N. Comuni con FP superato</b>	<b>Sup. tot Provincia (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Sup. Comuni con FP superato (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>% territorio con FP superato</b>
Bergamo	242	3	2.745,94	23,97	0,87%
Brescia	206	7	4.784,36	175,92	3,68%
Como	154	2	1.279,04	24,40	1,91%
Cremona	115	0	1.770,46	0	0%
Lecco	88	0	814,58	0	0%
Lodi	61	0	782,99	0	0%
Mantova	69	1	2.341,44	8,80	0,38%
Milano	134	3	1.575,65	27,98	1,78%
Monza e Brianza	55	1	405,49	4,39	1,08%
Pavia	189	4	2.968,64	22,58	0,76%
Varese	139	4	1.198,11	38,44	3,21%
Sondrio	77	0	3.195,76	0	0%
<b>Tot. Province con dati</b>	<b>1529</b>	<b>25</b>	<b>23.862,46</b>	<b>302,08</b>	<b>1,27%</b>

Fonte: sottoparagrafo “9.3.1 Stato di attuazione”, paragrafo “9.3 Considerazioni sugli impatti determinati dall'applicazione dei criteri localizzativi”) del Rapporto Ambientale del PRGR vigente

Dai dati trasmessi dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano a Regione nel corso dei mesi aprile-maggio 2025, il FPcomunale (considerando il valore soglia -Fpvol pari a 145.000 m<sup>3</sup>/Km<sup>2</sup>) risulta superato nel seguente numero di Comuni:

**Tabella FPcomunale aggiornato a maggio 2025**

Provincia	N. Comuni tot.	N. Comuni con FP superato	Sup. tot Provincia (Km <sup>2</sup> )	Sup. Comuni con FP superato (Km <sup>2</sup> )	% territorio con FP superato
Bergamo	243	3	2.758,95	23,97	0,87%
Brescia	205	5	4.780,16	163,54	3,42%
Como	147	1	1.279,79	10,36	0,81%
Cremona	113	0	1.770,93	0	0%
Lecco	84	0	802,61	0	0%
Lodi	60	0	782,54	0	0%
Mantova	64	1	2.342,36	8,82	0,38%
Milano	133	3	1.575,28	27,97	1,78%
Monza e Brianza	55	1	405,19	4,45	1,10%
Pavia	185	3	2.970,43	18,28	0,62%
Sondrio	77	0	3.197,57	0	0%
Varese	136	4	1.201,50	38,44	3,20%
<b>Tot. Province con dati</b>	<b>1.502</b>	<b>21</b>	<b>23.867,30</b>	<b>295,83</b>	<b>1,24%</b>

I Comuni con FPcomunale diverso da zero (e quindi con la presenza di almeno una discarica autorizzata e censita che supera il valore soglia Fpvol pari a 145.000 m<sup>3</sup>/Km<sup>2</sup>) sono 21 su un totale analizzato di 1.502, ossia l'1,24%. Rispetto ai dati precedenti, si assiste a una diminuzione del numero di Comuni e rispettiva superficie con FPcomunale superato.

#### **Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi**

La **revisione dei criteri localizzativi vigenti**, come già detto, prevede modifiche puntuali:

nella "Sezione 5 – CRITERI LOCALIZZATIVI" della "Relazione di Piano", dedicata ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

nell' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" delle "Norme tecniche di attuazione" (NTA).

Per meglio comprenderne la portata, di seguito si propongono tabelle di confronto tra quanto previsto dal PRGR vigente e quanto proposto con la revisione facendo riferimento all' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" capitolo "1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" delle NTA.

### Paragrafo 1.5 Definizioni

#### Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate

PRGR vigente	Revisione CRILOC - PRGR
centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);	centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del <del>dm n. 65 del 8 marzo 2010</del> <b>D.lgs. 49/2014</b> );
impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010	impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;
compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);	compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);
operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente	operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente.	messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06.	utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;
nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili	nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
Trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lg 152/2006;	trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;
campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06	campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;

recupero ambientale (R10)	recupero ambientale (R10);
utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali)	utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali);
rilevati, sottofondi e riempimenti (R5)	rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06.	preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;
impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale	impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.	discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
Ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano.	ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano;
Nuovi impianti di recupero rifiuti nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq.	nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq;
Messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi	messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi;
	<del>discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:</del>

	<p><del>o tali discariche e impianti di trattamento siano destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN;</del></p> <p><del>o tali discariche e impianti di trattamento siano posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro dell'area oggetto di intervento.</del></p> <p><del>L'intervento di bonifica deve essere realizzato a spese del proponente, quale soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del d.lgs n. 152/06, previa presentazione di impegno giuridicamente vincolante ed irrevocabile, nelle forme della promessa unilaterale o dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Autorità competente ad approvare la bonifica e di quella competente al rilascio dell'autorizzazione della discarica o impianti di trattamento, unitamente alla prestazione di una garanzia finanziaria pari all'importo della bonifica non già coperto dalla specifica garanzia già prevista dalle norme relative alle bonifiche.</del></p> <p><del>La discarica o impianto di trattamento possono essere realizzati soltanto dopo l'approvazione del progetto di bonifica e la prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra.</del></p> <p><del>Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento. Tali discariche e impianti di trattamento rifiuti sono autorizzati solo a fronte del rispetto delle misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di manutenzione degli interventi di mitigazione effettuati, per tutta la durata dell'autorizzazione dell'impianto stesso (compresa la gestione post-operativa delle discariche) e, comunque, per almeno 20 anni.</del></p>
--	---

Sottoparagrafo “1.6.3 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti”

Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio		Riferimento/Fonte
	PRGR vigente	Revisione CRILOC - PRGR	Non modificato
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.

D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	<p>(M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	<p>fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p> <p><b>Il criterio non si applica alle aree di cava, anche cessata, alle aree produttive, alle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse, per le quali il criterio si applica come penalizzante.</b></p>	
---	---	--	--

#### Fattore di pressione

PRGR vigente	Revisione CRILOC - PRGR
Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.	<p>Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.</p> <p><b>Nel calcolo del fattore di pressione areale, di cui alla d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017, vanno considerate conteggiate anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Al fine del calcolo del volume, non essendo applicabile a tali casi il riferimento temporale della l.r. n. 94/1980, si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982.</b></p>

Nel merito di questa specifica relativa al Fattore di Pressione areale, si sottolinea che quanto inserito nei Criteri **è una modifica del testo a carattere di chiarimento della modalità di applicazione della norma come interpretata finora.**

Sottoparagrafo “1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti”

Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Revisione CRILOC - PRGR, assenti nel PRGR vigente

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni/compensazioni
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	<p>Aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno delle relative fasce di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere coinvolta la DG regionale competente in materia di Agricoltura, tenendo in conto le eventuali osservazioni dell'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero per il rispetto dei disciplinari di produzione, dei Consorzi di tutela e degli organismi di tutela del turismo dedicato. Nel caso non fosse necessaria la procedura di valutazione ambientale, gli stessi soggetti saranno da coinvolgere nella procedura autorizzativa.</p>	<p>Per le aree DOC/DOCG: Disciplinari MIPAF; le aree DOC e DOCG sono rintracciabili sul geoportale.</p> <p>Per le aree produttive, aree degradate e quelle da riqualificare: PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree individuate come produttive, degradate o da riqualificare nel documento di piano o nel piano delle regole;</li> <li>aree della rigenerazione individuate nella Carta del consumo di suolo ai sensi del comma 1, lettera e bis) dell'articolo 10 "Piano delle regole" della L.r. 12/05;</li> <li>ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel documento di piano del PGT ai sensi dell'art 8 comma 2, lettera e) quinquies della L.r 12/2005</li> </ul> <p>Per le aree di cava: Piano Cave, Catasto Cave, Atto di autorizzazione dell'attività estrattiva (anche precedente alle norme regionali in materia di cave)</p>	<p>Misure di tutela Dovranno essere rispettate le misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis</p> <p>Dovrà, inoltre, essere individuata una fascia di almeno 50 m di ampiezza, interna all'area dell'impianto, in cui realizzare interventi di mitigazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.9, con l'obbligo di manutenzione, da parte del gestore dell'impianto di tali aree, fino alla conclusione della gestione post-operativa.</p> <p>Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.</p>
Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome	Per discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, vanno analizzati i criteri localizzativi per la	Criteri localizzativi ai sensi dell'art. 199 del d.lgs n. 152/2006, vigenti nelle Regioni e Province Autonome confinanti	Il proponente deve condurre una analisi approfondita dei criteri vigenti nelle Regioni e Province Autonome, valutando gli impatti ambientali anche nei territori confinanti e proponendo mitigazioni e compensazioni coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono

	<p>specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica. Tali criteri, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, hanno valore di criterio penalizzante per la discarica lombarda.</p>		<p>preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali e i soggetti interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante, secondo le modalità procedurali previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p>Nei casi in cui il progetto non sia soggetto a valutazione ambientale, in sede di autorizzazione devono essere effettuati gli approfondimenti sui seguenti aspetti: i fattori di disturbo per le aree protette poste a confine; l'impatto acustico sulle aree limitrofe; lo studio dell'idrogeologia delle aree di confine; la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell'area del lago d'Idro); le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea; gli effetti sulla qualità dei corpi idrici.</p>
--	--	--	--

Essendo l'oggetto del presente documento una specifica revisione dei criteri localizzativi, sarà importante valutare quali e di che portata possano essere gli impatti rispetto ai criteri vigenti, siano essi potenzialmente negativi che positivi.

In funzione degli specifici contenuti ricompresi nella revisione dei CRILOC-PRGR, gli effetti sull'ambiente, in linea generale, possono essere:

- diretti, qualora comportino interferenze dirette (circoscrivibili e misurabili);
- indiretti, qualora interessino aspetti correlati indirettamente alla revisione dei criteri.

Possano essere inoltre:

- positivi, qualora comportino miglioramenti della situazione allo stato di fatto;
- negativi, qualora comportino peggioramento dello stato ambientale, territoriale o sociale.

Pertanto, le misure di mitigazione e compensazione saranno mirate a ridurre al minimo i potenziali impatti negativi e, contemporaneamente, a ottimizzare i potenziali impatti positivi.

Quale premessa **preme sottolineare che la corretta applicazione dei criteri localizzativi, dimostrata negli anni di vigenza degli stessi, permette di minimizzare, o di ovviare, a numerose delle criticità ambientali correlate agli impianti di trattamento rifiuti.**

Inoltre, **è importante ricordare che i criteri localizzativi sono, come suggerisce il termine, "criteri" per la localizzazione, ma l'individuazione di un sito idoneo o non idoneo è un processo che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.**

Per poter comprendere la portata di tale procedimento si riporta lo schema della procedura, così come individuato nelle Norme di attuazione del PRGR vigente:

**Tabella schematica della procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti**

<b>Fasi</b>	<b>Azioni</b>	<b>Competenze</b>
<b>Fase A</b>	Formulazione dei “criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree non idonee (fattori escludenti);</li> <li>- aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti);</li> <li>- aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).</li> </ul>	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
<b>Fase B</b>	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 1.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia/CM: relazione di dettaglio
<b>Fase C</b>	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse.  In caso di PAU, l'Autorità competente al rilascio del titolo di settore rifiuti verifica gli eventuali motivi ostativi dovuti ai criteri localizzativi (R.r. n. 2/2020, art. 4, comma 1, lettera c).  In caso diverso dal PAU, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione verifica i criteri localizzativi.  Ai sensi della d.g.r. 5223/2021, le verifiche dovranno essere effettuate in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.	Autorità competente ai sensi della normativa rifiuti
<b>Fase D</b>	Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini dell'autorizzazione o iscrizione.	Autorità competente all'autorizzazione o iscrizione

Fonte: paragrafo "1.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti",

Inoltre, si specifica che la revisione dei criteri riguarda i seguenti impianti di trattamento rifiuti che possono essere soggetti anche a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così come di seguito specificato:

- **discariche** oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e di VIA ai sensi del Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006;
- **impianti di trattamento** oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e in funzione della potenzialità anche oggetto di VIA.

Nel merito degli impatti potenzialmente generabili dalla realizzazione degli impianti suddetti, si richiama quanto contenuto nel capitolo "9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" del presente documento relativamente all' *"impatto ambientale di una discarica o di un impianto di trattamento di rifiuti"*.

L'analisi delle possibili ricadute ambientali **della revisione dei criteri localizzativi** viene sintetizzata grazie all'ausilio della seguente tabella.

Proposta di revisione	Motivazione	Valutazione
<b>Siti di Interesse Nazionale - SIN:</b> esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi previsto per le sole discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN e posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso	L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti <b>ha lo scopo di per favorire la bonifica dei SIN discende dalla delibera di avvio del procedimento e risponde all'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025)</b>	<p>Tale modifica persegue l'attuazione di quanto previsto nell' "Atto di Indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (approvato con D.C.R. n. XI/980 del 21/01/2020) e nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare (PRB), parte integrante del PRGR.</p> <p>Infatti, si allinea ai principi legati all'economia circolare ottimizzando i cicli gestionali di specifici distretti attraverso la massimizzazione dell'attività di recupero e chiusura del ciclo secondo il "principio di prossimità".</p> <p>In linea generale la modifica introdotta ha impatti non nulli e non determina immediati benefici ambientali alla scala locale, ma rappresenta uno strumento utile per garantire analisi e valutazioni ambientali sito-specifiche. <b>Inoltre, tali impatti possono essere bilanciati dalla realizzazione della bonifica.</b></p> <p>Si può valutare positivamente la potenziale riduzione dell'impatto per il trasporto dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei SIN, con ricadute anche sulla minimizzazione del consumo di suolo per la potenziale localizzazione in aree degradate e dismesse.</p>

Proposta di revisione	Motivazione	Valutazione
<p><b>aree DOC e DOCG:</b> applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti realizzate in aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse</p>	<p>La modifica del criterio escludente per le sole discariche (D1, D5) con l'introduzione del criterio penalizzante per tali impianti in aree DOC-DOCG discende dall'art. 8 della l.r. n. 12/2024</p>	<p>La modifica del criterio escludente con l'introduzione di un nuovo criterio penalizzante ha impatti non nulli e non determina immediati benefici ambientali alla scala locale.</p> <p>Mira a rispondere alle esigenze impiantistiche del territorio senza impedire la corretta localizzazione di discariche ritenute necessarie, fornendo al contempo strumenti utili per la migliore localizzazione degli impianti. Inoltre, permette di cogliere alcune opportunità localizzative, anche se a discapito di potenziali impatti locali che devono comunque essere minimizzati e resi tali da garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.</p> <p>In linea generale è conforme al principio di risparmio di suolo agricolo, sul quale si fonda la pianificazione regionale ambientale e urbanistica. Infatti, si individuano quali aree potenzialmente utilizzabili solo quelle caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva.</p>
<p><b>discariche di confine:</b> applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) assunto dai criteri applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante degli stessi. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine</p>	<p>L'introduzione del nuovo criterio penalizzante per le discariche di confine discende dall'art. 32 della l.r. n. 11/2024</p>	<p>L'introduzione del criterio penalizzante costituisce un elemento di potenziale miglioramento delle condizioni ambientali, soprattutto alla scala locale. Il PRGR vigente, infatti, non ha criteri specifici per le istanze poste a confine con altre Regioni/Province autonome, il che potrebbe determinare la concentrazione di discariche nelle aree di confine, accumulando impatti ambientali.</p> <p>L'obbligo da parte del proponente di individuare misure di mitigazione e compensazione appropriate, in linea con gli elementi di tutela associati ai criteri penalizzanti, evita possibili disparità ambientali e sociali nelle aree di confine.</p> <p>Inoltre, il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante garantisce trasparenza nel percorso di istruttoria valutativa ed autorizzativa.</p>

A seguito di osservazione formulata nel Parere motivato dell'Autorità competente VAS nel paragrafo "Analisi e sostenibilità degli impatti significativi":

*"Si osserva che sarebbe stato opportuno analizzare gli impatti ambientali anche attraverso una stima quantitativa del territorio potenzialmente coinvolto dalla modifica dei criteri, data la disponibilità di informazioni digitali (shapefile)."*

di seguito si analizzano le informazioni quantitative relative alla revisione dei criteri in oggetto.

Da tali stime quantitative, si desume che le modifiche determinate dalla revisione dei criteri localizzativi per le aree DOC-DOCG interessano una superficie del territorio regionale estremamente esigua; per contro, la maggiore tutela introdotta con il criterio penalizzante per i territori ricompresi nella fascia di 10 km dal confine regionale (esclusa la Svizzera) corrisponde a circa un terzo della superficie complessiva di Regione.

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Quale premessa alle analisi, si specifica che i dati considerati permettono un calcolo con un certo margine di approssimazione.

È importante qui indicare le fonti dei dati utilizzati, così come già specificato nel capitolo "6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO" del presente documento.

Per le **cave**:

Origine dati:

Catasto cave - Geoportale della Lombardia

La banca dati contiene le cave attive e le cave cessate che sono rappresentate cartograficamente da un poligono. Sono inoltre distinte le seguenti tipologie: perimetro dell'autorizzazione in corso; area in cui l'estrazione è stata completata ma non recuperata; ambito territoriale estrattivo; area di estrazione in falda; area recuperata; area recuperata a laghetto. Attualmente sono presenti circa 4000 elementi (600 cave attive e 3400 cave cessate). I dati provengono dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province. Sono state considerate solo le Aree di cava cessata per la Province che non hanno fornito dati aggiornati.

I dati forniti dalle Province sono i seguenti:

Provincia di Sondrio:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2016)

Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

Provincia di Bergamo:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)

Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

Provincia di Brescia:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2022)

Provincia di Mantova:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2024)

Aree di cava cessate (aggiornamento 2024)

Provincia di Como:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)

Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

Provincia di Pavia:

Aree di cava attiva (aggiornamento 2019)

Aree di cava cessate (aggiornamento 2004)

Per le **aree produttive**:

Origine dati:

PGT - Tavola delle Previsioni di Piano - Geoportale della Lombardia

Tavole delle Previsioni di Piano dei Piani di Governo del Territorio - P.G.T. redatti dai Comuni.

Sono stati considerati i seguenti livelli:

Ambito TUC: produttivo

Layer informativo: Ambiti di tessuto urbano consolidato

ShapeFile: AMB\_URB.shp

COD\_DEST1: 101 – Produttivo

Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva

Layer informativo: Ambiti di trasformazione

ShapeFile: AMB\_TRAS.shp

FUN\_PREV1: 101 – Produttivo

Per le **aree degradate**:

Origine dati:

PGT - Tavola delle Previsioni di Piano - Geoportale della Lombardia

Tavole delle Previsioni di Piano dei Piani di Governo del Territorio - P.G.T. redatti dai Comuni.

Sono stati considerati i seguenti livelli:

Aree dismesse, abbandonate, degradate

Layer informativo: Aree dismesse, abbandonate, degradate

ShapeFile: DISMESSE.shp

(estrazione ARIA del 02.12.2024)

Per le **aree da riqualificare**:

Origine dati:

PGT - Tavola delle Previsioni di Piano - Geoportale della Lombardia

Tavole delle Previsioni di Piano dei Piani di Governo del Territorio - P.G.T. redatti dai Comuni.

Sono stati considerati i seguenti livelli:

Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

Layer informativo: Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

ShapeFile: AMB\_RIG.shp

FUN\_PREV1: 101 – Produttivo

(estrazione ARIA del 02.12.2024).

#### Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG

Nella tabella di seguito, sono riportate - suddivise secondo gli ambiti interessati dalla modifica del criterio – le superfici interessate da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e le rispettive percentuali rispetto al totale del criterio escludente:

Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG	Superfici entro aree DOC e DOCG (mq)	% sulla superficie totale delle aree DOC e DOCG
Cave attive	3.998.816	0,16%
Cave cessate	9.929.322	0,39%
Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva	8.168.274	0,32%
Ambiti produttivi del Tessuto Urbano Consolidato	55.818.764	2,20%
Ambiti della rigenerazione	2.868.309	0,11%
Aree dismesse	16.094.115	0,63%
Totale	96.877.601	3,82%
Superficie aree DOC e/o DOCG	2.534.576.918	100,00%

I dati evidenziano che le aree interessate dalla modifica del criterio localizzativo (da escludente a penalizzante) interessa al massimo il 3,82% delle superfici nelle aree DOC e DOCG indicate dai disciplinari.

In questa seconda tabella, sono riportate - suddivise secondo gli ambiti interessati dalla modifica del criterio - le superfici interessate da criterio penalizzante nei territori ricompresi nel buffer dei 300 m dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e le rispettive percentuali rispetto al totale del criterio escludente.

Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori ricompresi nel buffer dei 300 m dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG	Superfici entro buffer 300 m delle aree DOC e DOCG (mq)	% sulla superficie totale del buffer di 300 m delle aree DOC e DOCG
Cave attive	616.424	0,19%
Cave cessate	982.776	0,31%
Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva	1.547.080	0,49%
Ambiti produttivi del Tessuto Urbano Consolidato	10.075.564	3,17%
Ambiti della rigenerazione	341.049	0,11%
Aree dismesse	2.844.383	0,89%
Totale	16.407.275	5,16%
buffer di 300 m dalle aree DOC e DOCG	318.222.681	100,00%


Si evidenzia che tale buffer è un ulteriore elemento di tutela definito dai criteri vigenti, rispetto agli ambiti interessati dal disciplinare delle aree DOC-DOCG. I dati evidenziano che le aree interessate dalla modifica del criterio localizzativo (da escludente a penalizzante) interessa al massimo il 5,16% delle superfici ricomprese nel buffer di 300 m dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG.

#### Ambiti interessati da criterio penalizzante buffer 10 km dal confine di Regioni/Province Autonome confinanti

Nella tabella di seguito, sono riportate la superficie di Regione Lombardia ricompresa nel buffer di 10 km da Regioni/Province autonome confinanti (Svizzera esclusa) e la relativa percentuale rispetto al territorio regionale complessivo.

Descrizione	Superficie (mq)	% sul totale della superficie di RL
Superficie di Regione Lombardia entro buffer di 10 km da Regioni/Province autonome confinanti (Svizzera esclusa)	7.012.754.836	29%
Superficie di Regione Lombardia	23.882.900.099	100%

La superficie che viene ulteriormente tutelata introducendo un nuovo criterio penalizzante è pari al 29% del territorio regionale. Si sottolinea che la Svizzera è esclusa dal momento che il criterio riguarda solo i confini con le Regioni e Province autonome italiane, dotate di pianificazione e gestione rifiuti ai sensi della norma nazionale.



## Misure di tutela e di contenimento degli impatti

Nell'analisi di coerenza con la SRSvS nel paragrafo "Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS" del capitolo "5. ANALISI DI COERENZA", sono stati evidenziati gli Obiettivi Strategia regionale che hanno rilevanza per le tematiche inerenti o trasversali (fatte emergere nella caratterizzazione dell'ambito di influenza e nell'individuazione degli elementi di attenzione) su cui possono incidere direttamente i criteri modificati.

Tale verifica ha evidenziato che gran parte delle componenti ambientali individuate possono essere potenzialmente impattate in fase attuativa. Pertanto, le misure di mitigazione e compensazione ne devono necessariamente tener conto.

A seguito delle valutazioni effettuate nel percorso di stesura della revisione dei CRILOC-PRGR, delle analisi effettuate per lo Screening di Incidenza e degli esiti della prima fase di consultazione pubblica, si propongono **misure ritenute utili ai fini del contenimento degli impatti**.

Esse, infatti, sono da ritenersi fondamentali per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi, e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti per l'esclusione degli impianti finalizzati alla bonifica dei SIN posti entro 10 km e per il criterio penalizzante relativo alle aree DOC/DOCG, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal Titolo III – "LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE" del D.lgs. 152/2006.

**Le stesse possono costituire utile riferimento anche per la definizione degli interventi di compensazione.**

Tali **misure** sono **in toto assunte nella modifica delle NTA del PRGR** - con l'introduzione del **nuovo paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche"** - e **nella Sezione 5 della Relazione di Piano del PRGR – nuovo paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche"**.

Essi si distinguono in:

- 1) Valutazioni preliminari finalizzate alla conoscenza più approfondita del contesto territoriale e ambientale, in riferimento a:
  - aspetti paesaggistici
  - aspetti ambientali e sanitari
  - aspetti naturalistici
- 2) Mitigazioni
  - Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG
  - Mitigazioni naturalistiche, paesaggistiche, a tutela degli ambiti agricoli e a tutela della salute della popolazione
- 3) Monitoraggi post operam, attraverso un serie di elementi ritenuti essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III – "LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE" del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica (operazioni: D1, D5).

Di seguito, **le misure individuate nel dettaglio:**

### **Valutazioni preliminari**

Le seguenti valutazioni preliminari sono **da effettuare in toto per le aree DOC e DOCG** **oggetto di criterio penalizzante**, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste:

➤ **valutazione degli aspetti paesaggistici** del territorio di riferimento, considerando gli strumenti di pianificazione di diversi livelli (regionale, provinciale, e comunale), unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche; del territorio di riferimento, considerando i contenuti paesaggistici e le disposizioni particolari degli strumenti di pianificazione alle diverse scale (PPR, PTR, PTCP, PGT, PTC dei parchi), nonché i provvedimenti di istituzione delle tutele paesaggistiche ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004, se presenti, unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche. Nella valutazione, occorre individuare gli elementi fisici che definiscono il contesto paesaggistico (quali ad esempio: gli elementi costitutivi del sistema idrogeomorfologico, vegetazionale, rurale, ambientale, storico-culturale; la presenza di beni paesaggistici e culturali di cui al D.lgs. 42/2004; la presenza di tracciati e percorsi di interesse paesistico, belvedere e punti di visuale, Siti UNESCO) e porre particolare attenzione alle interrelazioni visuali e identitarie, in particolare, l'interferenza con con visuali e punti panoramici, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, con i luoghi simbolici e centri abitati di antica formazione;

➤ **valutazione degli aspetti ambientali e sanitari**, stimando anche gli effetti cumulativi, con affondi particolari relativi a:

- studio delle condizioni meteorologiche (venti dominanti, inversioni termiche, caratteristiche geo-morfologiche) per valutare il potenziale trasporto degli inquinanti;
- valutazione della pressione antropica esistente, con riferimento alla presenza di attività produttive, viabilità e traffico, per evitare una concentrazione eccessiva di impatti ambientali;
- valutazione dell'impatto odorigeno (ad es. ricorrendo allo "Studio di Valutazione dell'Impatto Odorigeno", **laddove la discarica rifiuti putrescibili in funzione del potenziale odorigeno del rifiuto**);
- **analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni con particolare riferimento alle componenti aria, acqua (valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali), suolo;**
- effettuare una modellizzazione sito-specifica di dispersione e ricaduta, utilizzando modelli riconosciuti a livello internazionale e debitamente validati, con misurazioni ambientali dedicate. L'obiettivo è garantire distanze adeguate dagli ambiti residenziali e dai recettori sensibili per gli impianti con impatto odorigeno significativo o con emissioni polverulente;
- Valutazione Incidenza Sanitaria effettuata ai sensi della d.g.r. n. 4792 del 08/02/2016.

➤ **valutazione degli aspetti naturalistici:**

- censimenti preventivi di flora e fauna, in particolare in funzione delle specie di interesse conservazionistico e degli habitat di riferimento esistenti o potenziali, anche consultando i dati dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
- monitoraggi delle aree di cava cessata già rinaturalizzate.

- **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4, D.lgs. 36/2023 art. 41 c.4), per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo.

~~Nel caso dei SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni solo quelle pertinenti al/ci criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.~~

Sulla base degli esiti delle valutazioni preliminari andranno selezionate le opportune misure di mitigazione tra le seguenti, da valutarsi nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste.

#### **Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG**

- fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all'area dell'impianto, ~~con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.)~~ con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico. Essa sarà costituita da elementi arborei ed arbustivi di diverse specie, preferibilmente tipiche della fascia di paesaggio a cui appartiene il sito di intervento e disposte secondo uno schema di tipo naturaliforme. La proposta deve essere accompagnata da un accurato progetto paesaggistico che curi l'appropriato inserimento della fascia di mitigazione, in continuità con la trama territoriale locale, valutando le relazioni visuali esistenti con beni paesaggistici e/o culturali, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, centri abitati di antica formazione e le vocazioni produttive e turistico-fruttive del sito che ecosistemico. Il progetto deve altresì prevedere la creazione di adeguati ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

#### **Mitigazioni naturalistiche**

- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).
- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di

elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche e alle condizioni ambientali locali.

- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro ecosistemi separati e/o frammentati, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (a titolo non esaustivo ed esemplificativo: recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetibili dalla fauna, ecc.).
- Utilizzare, per la realizzazione delle opere a verde - fermo restando il rispetto delle norme in materia - specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito. Gli elenchi delle specie sono reperibili, ad esempio, nella D.G.R. n. 48740 del 29.02.2000 sull'ingegneria naturalistica o indicate nelle norme tecniche dei PTC dei Parchi Regionali.
- Nelle diverse fasi, operare in modo da contenere specie vegetali/faunistiche alloctone, facendo riferimento alla task force Aliene di Regione Lombardia, segnalando nel Piano di Monitoraggio post operam la presenza di specie potenzialmente o effettivamente pericolose eventualmente già segnalate negli elenchi regionali (D.G.R. n. 2658 del 16.12.2019) e unionali.
- ~~➤ Fornire opportune indicazioni per le aree di cava cessata già rinaturalizzate.~~
- Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il 'Piano di manutenzione delle opere a verde' a carico dell'operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche.

### Mitigazioni paesaggistiche

- ~~➤ Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all'interazione con le aree naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti negativi sul paesaggio, con la messa in essere di tutti gli elementi a ciò idonei (come, ad esempio, il rispetto per le visuali, la realizzazione di quinte e barriere verdi con l'utilizzo di essenze arboree arbustive autoctone, ecc.).~~
- ~~➤ Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).~~
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata alle caratteristiche del contesto e alle finalità di mitigazione da assolvere, costituite da alberi e arbusti di diverse specie utili a svolgere un'effettiva funzione di miglioramento estetico-percettivo del paesaggio. Le fasce di mitigazioni devono inserirsi in maniera integrata e appropriata al contesto paesaggistico di riferimento, considerando attentamente le relazioni visuali esistenti. Oltre a tendere al massimo mascheramento degli impianti, le mitigazioni devono mirare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso il recupero della continuità con il sistema paesaggistico di riferimento ma anche costituendosi come elemento di (ri)disegno dello stesso, capace di insediare nuove funzioni anche di tipo ecologico-ambientali quali: ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie

boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro macchie paesistiche separate e/o frammentate, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Fare ricorso all'ingegneria naturalistica (D.G.R. 6/48740 del 29.02.2000), ove necessario intervenire per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
- Porre particolare attenzione alle interrelazioni con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, se presenti, al fine di evitare o ridurre interferenze negative.
- Per quanto riguarda i manufatti che compongono le discariche e impianti di trattamento rifiuti si ponga particolare attenzione alla scelta di finiture coerenti con il contesto dal punto di vista cromatico, tipologico e materico.

### **Mitigazioni a tutela degli ambiti agricoli**

- Potenziare la rete di siepi e filari, aree naturali fondamentali nell'agricoltura tradizionale, con funzioni produttive e protettive, nonché per la capacità di ospitare specie animali ormai rare, contribuendo così a migliorare e ad arricchire la biodiversità degli agroecosistemi.
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

### **Mitigazioni a tutela della salute della popolazione**

- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti. Si raccomanda di escludere le piante allergeniche e mettere a dimora piante con elevato effetto purificante dell'aria.
- Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, ecc.). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio.
- Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopeditoni sicuri e attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557. Questi saranno progettati secondo i principi dell'urban health e dell'inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali, anche considerando il Piano Regionale della

### Mobilità Ciclistica - PRMC quale strumento di indirizzo.

- ✎ Per le attività che non richiedono l'uso di acqua dell'acquedotto pubblico, si dovranno privilegiare fonti di approvvigionamento alternative che minimizzino l'impatto su acque superficiali e sotterranee. Dovranno essere promossi la raccolta ed il riuso dell'acqua piovana, limitando le perdite del sistema di distribuzione e adottando altri accorgimenti tecnici (ad esempio l'installazione di dearsenificatori per attenuare i valori di arsenico contenuto nell'acqua).
- ✎ Per tutelare le acque sotterranee e superficiali, si dovranno adottare adeguate misure costruttive e gestionali dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché idonei sistemi di depurazione e smaltimento delle acque reflue e di dilavamento.
- ✎ Per ridurre i possibili impatti odorigeni, oltre all'impiego di adeguate tecnologie di abbattimento, si dovranno adottare le migliori misure gestionali disponibili che possano contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.

### Monitoraggi post operam

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica (operazioni: D1, D5), sono definiti i seguenti elementi essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste e nei piani di monitoraggio, gestione operativa e gestione post-operativa previsti dal D.lgs. n. 36/2003:

- ✎ monitoraggio ambientale, anche in riferimento ai censimenti preliminari effettuati, per le aree interessate da ogni tipologia di intervento, comprensivo di adeguate campagne di censimento ante operam, in fase di cantiere e post operam;
- ✎ monitoraggio a lungo termine di tutte le tipologie di interventi proposti, in modo che ne vengano garantiti l'attecchimento/manutenzione e la corretta evoluzione e, di conseguenza, l'effettiva funzionalità di mitigazione degli impatti;
- ✎ monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2003;
- ✎ eventuale monitoraggio dell'impatto odorigeno sulla base di un indicatore individuato ad hoc.

### Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG

Al fine di disincentivare la localizzazione di impianti nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, **per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG** è prevista (come evidenziato nelle tabelle riportate di confronto riportate nel paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi” del presente capitolo) la seguente misura compensativa:

*“Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità*

dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto."

## 9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione di Incidenza (VInCA) rappresenta il procedimento tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), il cui campo di applicazione è relativo a Piani/Programmi/Progetti che possano avere incidenze significative sulla Rete Natura 2000, ovvero sui Siti di Importanza Comunitaria - SIC previsti dalla Direttiva "Habitat", nonché sulle Zone di Protezione Speciale - ZPS e sulle Zone Speciali di Conservazione - ZSC istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Sono inoltre da considerarsi, nel contesto lombardo, le potenziali incidenze sugli elementi notevoli della Rete Ecologica Regionale - RER.

In relazione all'ambito territoriale di riferimento, che è costituito dall'intero territorio regionale, la revisione ai criteri localizzativi potrebbe potenzialmente comportare interferenze rispetto alla funzionalità e alla connessione ecologica delle aree ad elevato valore naturalistico e di biodiversità rappresentate dai Siti Rete Natura 2000 e dalla Rete Ecologica Regionale.

Per un primo inquadramento della portata dei Criteri localizzativi, si riportano gli estratti dello "Studio di incidenza" del PRGR vigente:

### *"5.1 PRGR: criteri per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di trattamento"*

*Il presente Studio di Incidenza è stato quindi integrato tenendo conto dei contributi pervenuti e in particolare del Decreto n. 3419 del 16/03/2022 in cui viene specificato che "Valutazione di Incidenza Positiva ai sensi del DPR357/97 sull'integrità dei Siti di Rete Natura 2000 presenti e delle connessioni individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Programma regionale FESR 2021-2027" con indicazioni che sono state recepite come richiesto dal Decreto stesso. Il Decreto riporta in sintesi quanto di seguito: Nella Tabella 5 "Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e modifiche esistenti" delle NTA in relazione all'oggetto "Aree prossime ai Siti Natura 2000" si faccia riferimento all'art.25bis, l.r. n. 86/1983.*

*I criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti vigenti sono stati modificati in ottemperanza a quanto richiesto dall'Atto di Indirizzi, confermando gran parte dell'impianto esistente ma incrementando le tutele per l'ambiente; le indicazioni che sono contenute nell'Atto di Indirizzi sono le seguenti:*

- o favorire gli impianti di riciclo e recupero di particolari categorie di rifiuti nell'ottica dell'effettivo sviluppo dell'economia circolare;*
- o tutelare gli elementi della Rete Ecologica Regionale quali i corridoi primari;*
- o ostacolare la proliferazione sul territorio degli impianti di mero stoccaggio di rifiuti;*
- o favorire la realizzazione di impianti di recupero e/o smaltimento realizzati all'interno di insediamenti industriali esistenti, al fine di chiudere il ciclo produttivo dell'insediamento;*
- o introdurre misure di salvaguardia a tutela delle aree agricole strategiche, in applicazione del comma 7 ter dell'articolo 59 della legge regionale n.12/2005.*

I criteri localizzativi costituiscono un importante strumento per garantire la tutela della salute, del paesaggio e dell'ambiente. Tale tutela è garantita escludendo dalla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti i Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali e le Zone Ramsar.

Sono altresì esclusi dalla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti i siti della Rete Natura 2000 e una fascia di rispetto pari a 300 metri misurati dal perimetro esterno da tali aree. La revisione dei criteri localizzativi inserisce tra i fattori escludenti i Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale garantendo un grado di tutela ulteriore anche a quelle aree esterne ai siti di Rete Natura 2000 ma caratterizzati da alta naturalità e maggiormente sensibili in termini di biodiversità e conservazione dell'ambiente naturale.

Oltre a tali aree escludenti, i criteri localizzativi definiscono aree penalizzanti per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, i Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati), i Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), le Zone di particolare rilevanza naturale e gli Elementi di primo livello della RER, non già considerate escludenti dai criteri, indicando per tali aree interventi di mitigazione e compensazione.

Tra gli impianti che sono assoggettati ai criteri localizzativi, oltre a quelli già previsti, si aggiungono anche ulteriori limitazioni per gli impianti di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) ed adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

Questa indicazione viene proposta proprio sulla base delle indicazioni dell'Atto di Indirizzo regionale che si prefigge di ostacolare la proliferazione sul territorio degli impianti di mero stoccaggio di rifiuti, disincentivando la realizzazione di impianti di stoccaggio conto terzi, per agevolare il ricorso a stoccaggio in conto proprio e privilegiare lo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti di riciclo.

L'introduzione di questo elemento rappresenta un potenziale miglioramento del contesto ambientale, dato che garantisce il risparmio di suolo e una più razionale localizzazione di impianti che, pur costituendo elementi che singolarmente hanno potenziali carichi ambientali limitati e localizzati, possono determinare il degrado di un sempre maggior numero di aree, a causa della loro incontrollata diffusione.

La conferma delle tutele nei confronti dei siti di Rete Natura 2000 vigenti con l'inserimento di ulteriori elementi di tutela verso le aree a maggiore naturalità, ossia quelle definite dalla RER quale fattore escludente per la localizzazione degli impianti, l'estensione dell'applicazione dei criteri localizzativi anche agli impianti di stoccaggio, permettono di mettere al riparo da potenziali ricadute negative queste aree.

Si sottolinea che a seguito del recepimento della DGR 4488 del 29/03/2021 non sia più possibile definire un buffer in modo aprioristico attorno ai Siti di Rete Natura 2000 per definire se sia necessario procedere o meno con la Valutazione di Incidenza. Il concetto di tutela che viene inserito dalla DGR è differente rispetto a quello del buffer e più ampio perché lega la necessità di Valutazione di Incidenza non alla distanza ma all'analisi del contesto ambientale nel quale l'impianto verrà collocato.

Con l'inserimento nei Criteri Localizzativi della tematica della Rete Ecologica Regionale si compie un significativo passo avanti nella tutela delle aree naturali strategiche presenti in Regione Lombardia.

Nella Figura 5-1 sono rappresentati i Corridoi Regionali Primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009), ulteriore elemento di tutela previsto dell'aggiornamento dei criteri localizzativi.

Figura S-1. I corridoi primari della RER (fonte: nostra elaborazione e Geoportale di Regione Lombardia)



Tale criterio si applica nelle aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi.

Non si applica per gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs. 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.

Il rafforzamento di questo elemento di tutela garantisce di preservare il più possibile il territorio naturale in ambito extra-urbano e di limitare consumo di suolo agricolo e naturale, in linea con quelli che sono i presupposti della politica ambientale regionale."

Con la D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024 di avvio del procedimento della revisione dei CRILOC-PRGR è anche stato definito:

di avviare la Valutazione di Incidenza (VInCA) della modifica del PRGR, secondo il modello previsto dall'allegato F alla d.g.r. n° 5523 /2021 (Screening di incidenza);

La fase di Screening della Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza – VincA (pubblicate su G.U. Serie generale n. 3030 del 28.12.2019) recepite nell'Allegato A alla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” è svolta secondo il modello previsto dalla stessa delibera regionale quale

**“Allegato F Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE”**

allegato al presente documento come **“Allegato 4 Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente”**.


**La procedura sarà espletata solo a seguito dell'espressione del parere emesso dall'Autorità competente in materia di VincA**, individuata nella Struttura Natura e Biodiversità della U.O. Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze della D.G. Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia.

Per un inquadramento del sistema Rete Natura 2000 e RER, si rimanda alla componente “Biodiversità e aree protette” dell' “Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale”.


Per comprendere la portata della revisione dei CRILOC-PRGR si rimanda al capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del presente documento.

Inoltre, si propongono le cartografie di raffronto tra gli elementi interessati dalla revisione dei criteri per le Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e i SIN rispetto alla Rete Natura 2000 e alla RER, contenute nell' “Allegato 5\_Cartografia Screening di incidenza” e di seguito riportate.


## Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e RN2000



## Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e RER



## SIN e RN2000



### Rete Natura 2000

- ZPS
- Habitat rete Natura 2000
- ZSC e SIC

### Ambiti estrattivi

- Aree di cava cessate (Catasto regionale, 2005)

### Sondrio

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2016)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

### Bergamo

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

### Brescia

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2022)

### Mantova

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2024)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2024)

### Como

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

### Pavia

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2019)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

### Aree degradate e da riqualificare

- Aree dismesse, abbandonate, degradate
- Ambiti della rigenerazione

### Siti contaminati

- Buffer 10 km perimetri SIN
- Siti di Interesse Nazionale - SIN

- 1 - Sesto San Giovanni
- 2 - Pioltello e Rodano
- 3 - Broni - Ex Fibronit
- 4 - Laghi di Mantova e Polo chimico
- 5 - Brescia Caffaro

## SIN e RER



### Rete Ecologica Regionale

- Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
- Corridoi regionali primari a bassa e media antropizzazione
- Elementi di secondo livello della RER
- Elementi di primo livello della RER
- Gangli della RER

### Ambiti estrattivi

- Aree di cava cessate (Catasto regionale, 2005)

### Sondrio

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2016)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

### Bergamo

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

### Brescia

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2022)

### Mantova

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2024)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2024)

### Como

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2025)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2025)

### Pavia

- Aree di cava attiva (aggiornamento 2019)
- Aree di cava cessata (aggiornamento 2004)

### Aree degradate e da riqualificare

- Aree dismesse, abbandonate, degradate
- Ambiti della rigenerazione

### Siti contaminati

- Buffer 10 km perimetri SIN
- Siti di Interesse Nazionale - SIN

- 1 - Sesto San Giovanni
- 2 - Pioltello e Rodano
- 3 - Broni - Ex Fibrionit
- 4 - Laghi di Mantova e Polo chimico
- 5 - Brescia Caffaro

Detto questo, preme sottolineare l'importanza di quanto previsto dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE):

#### Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

#### Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

#### Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Le analisi sito specifiche, pertanto, rivestono un ruolo essenziale per la conservazione e il ripristino degli habitat, non solo in termini conservazionistici, ma anche attraverso la tutela del paesaggio di riferimento.

Lo Studio di Incidenza Ambientale (SdI), così come previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 'Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano' ", al fine di consentire il corretto espletamento della Valutazione Appropriata, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve contenere i riferimenti:

- agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti
- agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti
- agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti
- al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica
- all'integrità del sito
- alla coerenza di rete
- alla significatività dell'incidenza.

Sarà inoltre importante verificare l'esistenza di misure di conservazione sito specifiche.

Per quanto concerne l'**impatto ambientale di una discarica o di un impianto di trattamento di rifiuti**, l'analisi è un processo complesso e multidimensionale che valuta come la costruzione, l'operazione e la chiusura di una discarica possano influenzare l'ambiente circostante e la salute umana. Questo processo è fondamentale per minimizzare i danni ambientali e garantire che le discariche e gli impianti siano gestite gestiti in modo sostenibile.

In linea generale le principali aree di impatto sono:

- Inquinamento dell'Aria e Odori: le discariche possono emettere inquinanti atmosferici nocivi, inclusi composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>), oltre a generare odori sgradevoli che possono influenzare la qualità della vita delle comunità circostanti. È fondamentale valutare l'impatto sulla qualità dell'aria e implementare misure di controllo degli odori con efficacia.
- Emissioni di Gas: le discariche sono una fonte significativa di gas serra, come il metano (CH<sub>4</sub>) e l'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), prodotti dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti organici. Queste emissioni contribuiscono al cambiamento climatico. Un'analisi approfondita deve considerare le quantità di gas emessi, esplorare le possibilità di cattura e utilizzo del metano come energia rinnovabile e valutare l'efficacia dei sistemi di copertura e ventilazione della discarica.
- Gestione del Traffico e dell'Infrastruttura: l'incremento del traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti alla discarica o all'impianto può avere impatti sulla rete stradale locale e sulla sicurezza. È importante valutare questi aspetti e pianificare adeguatamente per minimizzare le interferenze con la vita quotidiana delle comunità locali.
- Contaminazione dell'Acqua: uno degli impatti più significativi delle discariche è la potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee a causa del percolato, un liquido che si forma quando l'acqua piovana filtra attraverso i rifiuti accumulati, assorbendo sostanze inquinanti. L'analisi dell'impatto ambientale deve valutare la probabilità che il percolato fuoriesca dalla discarica e raggiunga le risorse idriche, nonché identificare strategie per il suo trattamento e la prevenzione della contaminazione.
- Impatto sul Suolo e sulla Biodiversità: la presenza di una discarica può alterare significativamente l'ecosistema locale, influenzando la qualità del suolo, distruggendo gli habitat naturali e riducendo la biodiversità. L'analisi dovrebbe esaminare come minimizzare questi impatti, ad esempio,

attraverso la selezione accurata del sito, il progetto della discarica che limita l'estensione del danno, e i programmi di recupero e ripristino post-chiusura. **Le stesse analisi dovrebbero essere condotte per gli altri impianti di trattamento rifiuti.**

- Impatto Visivo e Sociale: l'impatto visivo di una discarica **o di un impianto** e la sua percezione da parte della comunità locale possono avere effetti significativi sul benessere sociale e sull'accettazione di tali strutture. L'analisi dovrebbe includere valutazioni dell'impatto paesaggistico considerando strategie per mitigarlo, come la progettazione paesaggistica e la creazione di barriere naturali.

In conclusione, l'analisi dell'impatto ambientale di una discarica o di un impianto di trattamento rifiuti è un elemento cruciale nella pianificazione e gestione di tali impianti, essenziale per garantire che essi operino in modo responsabile e sostenibile. Implementando pratiche di gestione avanzate e tecnologie all'avanguardia, è possibile ridurre significativamente gli impatti negativi sull'ambiente.

Nel merito della presente modifica, la **revisione dei criteri vigenti contempla opportune misure di tutela volte:**

- alla tutela e alla conservazione di RN 2000, aree protette e Corridoi primari/Elementi di primo-secondo livello/Varchi della RER;
- ad evitare il più possibile la frammentazione di ecosistemi integri selezionando ubicazioni che abbiano il minor impatto possibile da questo punto di vista;
- alla tutela e alla conservazione del paesaggio agrario di riferimento;
- alla riqualificazione ambientale dell'area tenendo conto della specificità del paesaggio, mirando al ripristino degli elementi dell'ambiente agrario che stanno scomparendo;
- alla tutela e valorizzare delle risorse idriche, ponendo attenzione sia al reticolo superficiale che sotterraneo;
- preservare le cave cessate già rinaturalizzate a funzioni naturalistiche ambientali, in particolare quelle connotate da un elevato valore ecosistemico;
- ridurre il consumo di suolo dando priorità all'utilizzo di aree già edificate/impermeabilizzate, dismesse e, soprattutto, contaminate;
- contribuire alla rigenerazione urbana e territoriale, facendo particolare attenzione alle peculiarità ambientali/sociali del contesto di riferimento e privilegiando aree meno densamente abitate in modo da colpire una popolazione ridotta.

**Si richiamano integralmente le misure di tutela** riportate nel **paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”** nel capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del presente documento. Preme sottolineare che tali misure non sono solo finalizzate alla mitigazione e alla compensazione, contemplando anche valutazioni preliminari per la conoscenza più approfondita del contesto territoriale e ambientale e monitoraggi post operam a cura del proponente (fatto salvo quanto previsto dal Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica).

**Come già detto, in considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguirne l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.**

Infine, si riporta l'estratto del capitolo "8 SUGGERIMENTI PER LA FASE ATTUATIVA" dello "Studio di incidenza" ritenendo quanto indicato sempre valido per l'attuazione del PRGR:

#### **"8.1 ORIENTAMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ**

Proprio per la natura del PRGR/PRB si ritiene di suggerire alcune attenzioni rispetto ad elementi che minacciano attualmente il contesto Lombardo, quali: il consumo di suolo, i cambiamenti climatici, la frammentazione dei territori... Attualmente si riscontra tra le principali causa di perdita di biodiversità, ci sono quelle che sono definite "specie esotiche invasive". Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico insediandosi in modo da rappresentare una minaccia per le specie autoctone. Le specie invasive oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l'agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali. L'Italia sta agendo per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio, in linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità. Il Decreto Legislativo n.230 del 15/12/2017 stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia, gli interventi previsti dal D.Lgs. si basano sul principio di prevenzione, rilevamento precoce e eradicazione rapida o gestione nel caso di specie ampiamente diffuse. Anche Regione Lombardia sta operando su questo tema con diversi strumenti tra cui il Progetto Life IP Gestire 2020 che tra le linee prioritarie di intervento ha "prevenire e contrastare la diffusione delle specie aliene invasive", Regione Lombardia ha inoltre aggiornato le liste nere delle specie invasive con la D.G.R. n.2658 del 16/12/2019 mettendo a disposizione dei veri e propri strumenti per contrastare il proliferare di specie di invasive e per tutelare gli Habitat esistenti, anche grazie la preservazione, la difesa e la deframmentazione dei varchi della RER, elementi fondamentali delle connessioni naturali lombarde. Tutte le tipologie di intervento, diretto ed indiretto, è opportuno che mettano in atto quanto possibile per evitare l'intromissione di specie alloctone invasive con il fine di tutelare la biodiversità locale.

Resta inteso che i suggerimenti di seguito possono essere applicati anche ai territori contermini limitrofi alle aree interessate dal PRGR/PRB.

#### **8.2 PRGR**

Date la scala di dettaglio del PRGR e le sue specificità non sono state riscontrate criticità rispetto alla tematica dei siti afferenti a Rete Natura 2000. Con lo scopo di dare ugualmente indicazioni per massimizzare la tutela delle aree protette si ribadisce l'importanza di favorire l'utilizzo delle migliori tecnologie al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente oltre ad un costante monitoraggio delle prestazioni degli impianti di Piano e si lasciano alcune indicazioni utili ad individuare le possibili misure di mitigazione degli impatti che potranno risultare utili sia in fase di valutazione delle potenziali interferenze in merito alla realizzazione futura di nuovi impianti sia per la gestione virtuosa di impianti già esistenti.

Nella tabella a seguire si riportano anche le categorie degli habitat con priorità di conservazione (Individuate nel Progetto Life IP Gestire 2020, Azione C4) al fine di mettere in relazione i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del PRGR con gli elementi di maggiore fragilità presenti sul territorio regionale, l'attenzione è da considerarsi estesa anche alle popolazioni della fauna e avifauna presenti negli Habitat di riferimento, (...)."

Tabella 8-1: Orientamenti per la sostenibilità ambientale (fonte: nostra elaborazione)

Componente ambientale soggetta ad interferenze	Orientamenti per la sostenibilità	Categorie degli habitat con priorità di conservazione (Progetto Life IP Gestire 2020)	
		regione biogeografica Alpina	regione biogeografica continentale
Biodiversità	L'inserimento degli impianti negli specifici contesti di riferimento deve avvenire con lo scopo di evitare, e dove questo non è possibile, minimizzare la frammentazione delle aree naturali		
	Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario, deve inoltre essere minimizzato il disturbo da rumore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglieti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
	La gestione dei siti di trattamento dei rifiuti deve garantire di preservare l'ambiente naturale da fenomeni di inquinamento diretto ed indiretto legati al funzionamento degli impianti.		
	Nel caso in cui dovesse intervenire la necessità di ampliare impianti esistenti o di localizzare nuovi impianti dovranno essere individuate tutte le azioni specifiche per evitare di creare disturbo ad Habitat e specie, sia in fase di cantiere che di esercizio		
Componente ambientale soggetta ad interferenze	Orientamenti per la sostenibilità	Categorie degli habitat con priorità di conservazione (Progetto Life IP Gestire 2020)	
		regione biogeografica Alpina	regione biogeografica continentale
Acqua	Messa in opera di impianti di captazione e trattamento delle acque reflue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglieti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Suolo e sottosuolo	Limitare il consumo di suolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglieti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Aria	Applicare le migliori tecnologie esistenti con il fine di contenere le emissioni in atmosfera di prodotti e di effluenti gassosi dal processo di combustione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglieti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
	Attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione di polveri e l'emissione di inquinanti atmosferici e di sostanze odorigene.		
Rumore	Realizzazione di barriere fonoassorbenti e/o terrapieni antirumore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Rifiuti	Attenzione nelle operazioni di carico/scarico con il fine di non disperdere rifiuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglieti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>

### 8.3 PRB

La sezione dedicata alla bonifica delle aree inquinate rappresenta una parte di programma atta al raggiungimento di una maggior sostenibilità ambientale, infatti la sua attuazione non dovrebbe determinare impatti ambientali negativi significativi. Le indicazioni qui di seguito suggerite sono da considerarsi più una sorta di primi orientamenti finalizzati al perseguimento della massima sostenibilità delle opere di bonifica in quanto dovrebbero contenere se non eliminare quegli elementi legati alle tecniche di bonifica, alle peculiarità del sito ad alla destinazione d'uso successiva che possono essere causa di externalità negative verso le componenti ambientali.

Le indicazioni inerenti alla selezione delle tecniche di bonifica, di seguito individuate e suggerite, sono da ritenersi aggiuntive rispetto ai criteri di cui all'Allegato 3 del titolo V, parte IV, del d.lgs.152/06 e s.m.i. Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per le migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili.

Nella tabella a seguire si riportano per componenti ambientali le misure di mitigazione da attuare nei casi di potenziali effetti ai Siti di Rete Natura2000 al fine di indirizzare alcuni orientamenti generali per la sostenibilità. Si riportano anche le categorie degli habitat con priorità di conservazione (Individuate nel Progetto Life IP Gestire 2020, Azione C4) al fine di mettere in relazione i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del PRB con gli elementi di maggiore fragilità presenti sul territorio regionale, l'attenzione è da considerarsi estesa anche alle popolazioni della fauna e avifauna presenti negli Habitat di riferimento.

Tabella 8-2: Orientamenti per la sostenibilità ambientale (fonte: nostra elaborazione)

Componente ambientale soggetta ad interferenze	Orientamenti per la sostenibilità	Categorie degli habitat con priorità di conservazione (Progetto Life IP Gestire 2020)	
		regione biogeografica Alpina	regione biogeografica continentale
Biodiversità	<p>Selezionare la tecnica di bonifica in funzione della vulnerabilità/pregio dell'ambiente circostante in termini ecostatici.</p> <p>Selezionare modalità di bonifica tali da non arrecare disturbo alla fauna, evitando le stesse nei periodi della riproduzione.</p> <p>In fase di ripristino ambientale individuare destinazioni d'uso compatibili con il contesto di pregio dal punto di vista ecostatico con preferenza per aree boscate e a verde.</p> <p>Stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante l'intervento di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglietti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Acqua	<p>Selezionare la tecnica di bonifica in funzione del ridotto incremento dei consumi idrici ed evitare tali opere nei periodi aridi.</p> <p>La scelta dello scavo in corpi recettori per la bonifica dovrà essere preceduta da un'accurata valutazione dello stato iniziale di qualità del recettore individuato e della sua capacità di auto depurazione in relazione all'entità dello scarico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Brughiere e cespuglietti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Suolo	<p>Favorire, soprattutto in aree di elevato pregio naturalistico-ambientale nonché in quelle a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglietti</li> <li>• Formazioni erbose</li> </ul>

Componente ambientale soggetta ad interferenze	Orientamenti per la sostenibilità	Categorie degli habitat con priorità di conservazione (Progetto Life IP Gestire 2020)	
		regione biogeografica Alpina	regione biogeografica continentale
	<p>prevedere aree a verde e/o aree boscate che contribuiscano anche al mantenimento della capacità di assorbimento di CO<sub>2</sub>.</p> <p>Si sottolinea inoltre il contributo riconosciuto alla depurazione del suolo e delle acque delle fasce boscate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Aria	<p>Nella scelta delle tecniche di bonifica preferire, laddove possibile, quelle a più ridotti consumi energetici e/o emissioni di gas climalteranti.</p> <p>Favorire, soprattutto in aree di elevato pregio naturalistico-ambientale nonché in quelle a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, un ripristino ambientale che preveda aree a verde e/o aree boscate che contribuiscano anche al mantenimento della capacità di assorbimento di CO<sub>2</sub>.</p> <p>Attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione di polveri e l'emissione di inquinanti atmosferici e di sostanze odorigene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglietti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Rumore	<p>Attuare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alle specie di interesse comunitario presenti nell'area di intervento e nelle immediate vicinanze in termini di inquinamento acustico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>
Rifiuti	<p>Nella selezione della tecnica di bonifica scegliere quella che prevede la minimizzazione della produzione di rifiuti speciali e pericolosi.</p> <p>Nella selezione delle modalità di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti durante le operazioni di bonifica, tenere in stretta considerazione anche la presenza dell'impianto di trattamento o smaltimento in considerazione dell'impatto negativo legato al trasporto degli stessi.</p> <p>Nella selezione delle tecniche di bonifica privilegiare quelle che impiegano i materiali ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiego di ammendanti quali composti e frazione organica stabilizzata (FOS) che favoriscono la crescita della vegetazione fornendo al terreno sterco e le necessari substrati organici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci;</li> <li>• Formazioni erbose secche e umide;</li> <li>• Zone umide;</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque dolci</li> <li>• Brughiere e cespuglietti</li> <li>• Formazioni erbose</li> <li>• Zone umide</li> <li>• Foreste;</li> <li>• Fauna e avifauna presente negli habitat</li> </ul>

## 10. MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per la definizione del Piano di monitoraggio, si ricorda che ai sensi dell'articolo 18 della parte seconda del D.lgs. 152/06:

*“1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.*

*2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*

*2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda.*

*2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.*

*3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.*

*3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.*

*4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.”*

### Requisiti del programma di monitoraggio

Ai fini di una corretta programmazione, preme sottolineare che per rendere efficace quanto qui proposto sarà necessario prevedere opportune risorse finanziarie e di capitale umano per garantire la continuità e la circolarità del processo.

In termini di efficacia, il programma di monitoraggio ambientale dovrà raccordarsi e coordinarsi rispetto:

- a. ai monitoraggi ambientali già definiti da altri strumenti di pianificazione/programmazione regionale vigenti interessati dal settore del PRGR, verificando l'effettiva presenza di indicatori funzionali al monitoraggio del Programma ed evitando duplicazioni. Eventuali carenze riscontrate dovrebbero essere opportunamente integrate;
- b. allo svolgimento dei controlli relativi all'ottemperanza delle prescrizioni nell'ambito delle procedure di VIA/verifica di assoggettabilità;
- c. agli osservatori ambientali attivati a livello regionale.

Nello specifico, per raggiungere le finalità della revisione dei CRILOC-PRGR appare fondamentale definire, oltre agli strumenti necessari ai fini delle valutazioni quantitative e qualitative, anche:

- i soggetti responsabili della valutazione e del monitoraggio;
- la modalità di raccolta dei dati e di circolazione del flusso delle informazioni, attraverso protocolli standardizzati e informatizzati;
- la modalità di restituzione dei risultati del monitoraggio, attraverso la redazione di un periodico Rapporto di monitoraggio;
- lo stato attuale del territorio, ossia definire il valore “0” degli indicatori, definendo lo stato di partenza, in rapporto al quale verificare gli scostamenti che progressivamente potrebbero essere registrati in funzione dell'attuazione del PRGR;
- le priorità di governo, verso cui concentrare e allocare le risorse;
- i target, o almeno gli andamenti tendenziali, rispetto ai quali poter confrontare il grado di raggiungimento parziale degli obiettivi e gli eventuali effetti imprevisti;
- le modalità di confronto con gli altri soggetti al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e indicazioni adeguate al livello di informazione richiesta, poiché il monitoraggio si deve comporre di una pluralità di strumenti: indicatori, schede di analisi, mappe, ecc., per la cui compilazione è necessario il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti interni ed esterni a Regione Lombardia;
- il valore normativo del monitoraggio e dei suoi risultati, poiché è necessario riconoscere in maniera più esplicita il valore del monitoraggio del Programma, normando la sua attuazione e definendo altresì il valore normativo dei risultati da esso evidenziati;
- i contenuti del Rapporto di monitoraggio;
- le modalità di pubblicazione e informazione dei risultati, poiché una delle funzioni del monitoraggio è quella di divulgare, con modalità chiare e semplici, i risultati raggiunti dal Programma innescando un confronto interno ed esterno all'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. Inoltre, l'Autorità procedente dovrà trasmettere all'Autorità competente per la VAS i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte II dello stesso Decreto legislativo, al fine di acquisirne il parere nei successivi trenta giorni.

### **Caratteristiche degli indicatori**

Le attività di valutazione e monitoraggio devono essere finalizzate a chiarire strumenti e indicatori che consentano una valutazione dinamica:

- del contesto territoriale,
- dell'efficacia della revisione dei CRILOC-PRGR,
- dell'efficienza della revisione dei CRILOC-PRGR,

per rappresentare le capacità del Programma di adattarsi alle dinamiche territoriali e alle opportunità e criticità emergenti nel tempo, in riferimento a settori di competenza, così come in riferimento alle risorse che vengono impiegate rispetto a obiettivi, priorità e target di governo.

A tali scopi, gli indicatori individuati nel PRGR (partendo dal Programma vigente) e nel RA devono avere, per quanto possibile, le seguenti caratteristiche:

- capacità di rappresentare efficacemente gli effetti delle modifiche dei criteri localizzativi oggetto della revisione dei CRILOC-PRGR sul territorio;
- capacità di fornire utili informazioni all'Autorità procedente, aiutandoli a prendere decisioni migliori e tempestive in materia di ri-programmazione e di analisi;
- gestibilità, ossia essere popolabili con le competenze e i dati presenti all'interno dell'Ente e forniti dall'esterno;
- contenimento numerico, ossia il sistema di indicatori deve comprendere un numero limitato ma significativo di indicatori, centrati sui temi legati agli aspetti inerenti al PRGR, in funzione di quelli ora oggetto di monitoraggio;
- esaustività e reperibilità delle informazioni e dei dati;
- possibilità di interfacciarsi con altri sistemi informativi, in particolare rispetto all'analisi degli usi del territorio, quali Geoportale (banche dati DUSAF, aree protette, ecc.), sistemi informativi delle province, ecc.;
- completezza della base dati e capacità di stimolare suggerimenti e proposte provenienti anche da soggetti esterni;
- comunicabilità e comprensibilità, dovendo raggiungere non solo i tecnici, ma anche, per quanto possibile, un pubblico più esteso.

Nella scelta finale degli indicatori, al fine di agevolare l'attuazione del monitoraggio, si potrà scegliere di ridurre il numero scegliendo quelli realmente utili e facilmente popolabili, facendo riferimento anche ai contenuti del seguente documento: "Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.lgs.152/2006)" pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

### **Gli indicatori proposti in continuità con il monitoraggio del PRGR vigente**

A seguito di valutazione degli indicatori previsti dal PRGR vigente e dal Rapporto Ambientale (così come individuati nel paragrafo "11.2 Sistema di monitoraggio del PRGR/PRB 2021", capitolo "11 SISTEMA DI MONITORAGGIO" del Rapporto Ambientale), per la presente proposta di revisione dei CRILOC-PRGR si assume il sistema di monitoraggio vigente, allineato agli indicatori definiti per il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in seguito alle valutazioni effettuate per la predisposizione del Piano di Monitoraggio in corso Rapporto di Monitoraggio (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025).

Gli indicatori sono distinti in tre categorie:

**Indicatori di attuazione** volti alla verifica dello stato di avanzamento e delle modalità di attuazione delle azioni previste dal Programma e della sua revisione

**Indicatori di contesto ambientale** finalizzati a illustrare l'andamento del contesto ambientale

**Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali** significativi indotti dagli interventi.

Nelle seguenti tabelle gli indicatori che hanno subito variazioni rispetto al Rapporto Ambientale e al PRGR vigente (PRGR2022) sono **evidenziati in grassetto e sottolineati**.

#### Indicatori di attuazione - RIFIUTI URBANI E SPECIALI

OBIETTIVI PRGR	Cod. 2014	Cod. 2021	Indicatori	Indicazioni per il Piano di Monitoraggio del PRGR 2022	U.M.	Periodicità	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
Contrazione della produzione di rifiuti	AT.2	IR.1	Produzione di rifiuti urbani pro-capite		kg/abxa	Annuale/Triennale	479,0	2019
		IR.2	Stima compostaggio domestico e/o di comunità pro-capite	Si tratta di rifiuto non intercettato che tuttavia rientra nel calcolo della produzione totale di RU e della %RD	kg/abxa	Annuale/Triennale	1,0	2019
		IR.3	Stima "nuovi RU" ex D.Lgs. 116/2020 pro-capite	Quantificazione della nuova quota di rifiuto urbano che, prima del D.Lgs. 116/2020, era considerato rifiuto speciale	kg/abxa	Triennale		
Massimizzare il recupero	AT.3	IR.4	% raccolta differenziata media regionale		%	Annuale/Triennale	72,0%	2019
	AT.5	IR.5	Comuni > 65%		n., %	Triennale	72,9%	2019
	AT.6	IR.6	Comuni con raccolta FORSU		n., %	Triennale	81,0%	2019
		IR.7	Comuni con raccolta tessili		n., %	Triennale	58,3%	2019
	AT.8	IR.8	RAEE raccolto pro capite		kg/abxa	Annuale/Triennale	5,1	2019
	AT.9	IR.9	RUB a discarica pro-capite		kg/abxa	Annuale/Triennale	0,0	2019
	AT.10	IR.10	Comuni aderenti al modello omogeneo RD		n., %	Triennale	70,1%	2019
	AT.11	IR.11	Quantità di FORSU intercettata		t/a, kg/abxa	Annuale/Triennale	799.920 79,2	2019
Efficientamento dei processi di selezione e riciclo	AT-13*	IR.12	Riciclaggio delle principali frazioni RD	L'indicatore è calcolato per i principali flussi di RD	%	Triennale		
	AT.14	IR.13	Riciclaggio (metodo UE)	L'indicatore è calcolato sul complesso dei RU	%	Triennale	54,9%	2019
	AT.15	IR.14	Recupero di materia ed energia		%	Triennale	85,2%	2017

	AT.17	IR.15	Riciclaggio scorie da incenerimento		%	Triennale	90,9%	2017
	AT.18	IR.16	Riciclaggio ceneri leggere da incenerimento		%	Triennale	41,8%	2017
	AT.33*	IR.17	Riciclaggio rifiuti C&D (metodo UE)		%	Triennale	90,0%	2018
	AT.19	IR.18	Avvio a recupero di ingombranti e spazzamento	L'indicatore è calcolato considerando separatamente le due frazioni, rispetto al raccolto	t/a, %	Triennale	97,4% (spazz) 96,3% (ing)	2019
	AT.20	IR.19	Recupero da ingombranti e spazzamento	L'indicatore è calcolato considerando separatamente le due frazioni, rispetto all'avviato a recupero	t/a, %	Triennale	45,0% (spazz) 30,9% (ing)	2017
Contrazione dei fabbisogni annui di smaltimento  Mantenimento dell'attuale parco impiantistico o per garantire autosufficienza regionale e Ottimizzazione dell'impiantistica	AT.16*	IR.20	Rifiuti totali conferiti in discarica	L'indicatore è calcolato considerando il totale, nonché RU e RS separatamente	t/a, %	Annuale/Triennale	3.327.325 t/a tot	2019
	AT.21	IR.21	Autosufficienza trattamento RUR		t/a, %	Triennale	100,0%	2019
	AT.22	IR.22	Modalità di trattamento del RUR		t/a, %	Triennale	80,2% (inc) 19,8% (TMB/SEL)	2019
	AT.23*	IR.23	Frazioni recuperabili ottenute da impianti TMB/SEL	L'indicatore è calcolato considerando il complesso dei RU e RS in ingresso agli impianti	t/a, %	Triennale	0,8%	2019
	AT.24	IR.24	Gestione del rifiuto EER 191212 e del CSS 191210		t/a, %	Triennale		
	AT.25	IR.25	Efficienza energetica ed emissioni degli impianti di incenerimento		varie	Triennale		
	AT.26/A T.27*	IR.26	Nuova capacità di compostaggi e digestione anaerobica	o	t/a	Annuale/Triennale		
	AT.28	IR.27	Coincenerimento di rifiuti urbani e speciali	L'indicatore è calcolato ponendo particolare attenzione al CSS	t/a, %	Triennale		
Strategico gestionali	AT.29	IR.28	Comuni con tariffa puntuale		n., %	Triennale	10,2%	2019

	AT.30	IR.29	Costi comunali di gestione dei rifiuti		euro/a bxa	Triennale	139,86	2019
	ATI.31	IR.30	Miglioramento RD (% e quantità di R3 e R5) <b>Miglioramento RD (analisi merceologiche)</b>		t/a, %	Triennale		
Contrazione della produzione di RS	AT.36*	IR.31	Produzione RS	L'indicatore è calcolato considerando separatamente P e NP e macrocategorie quali cap. 10, cap. 17, cap. 19, fanghi depurazione, amianto, "altri RS"	t/a	Annuale/Triennale	32,8 mil t (escl. Amianto, fanghi dep, bonifiche)	2018
Ottimizzazione Gestione RS		IR.32	RS Gestiti in regione	L'indicatore è calcolato considerando separatamente P e NP e macrocategorie quali cap. 10, cap. 17, cap. 19, fanghi depurazione, amianto, "altri RS"	t/a	Annuale/Triennale	37,5 mil t (escl. Amianto, fanghi dep, bonifiche)	2018
		IR.33	RS esportati		t/a	Triennale	4,3 mil t (escl. Amianto, fanghi dep, bonifiche)	2018
		IR.34	RS importati		t/a	Triennale	14,1 mil t (escl. Amianto, fanghi dep, bonifiche)	2018
		IR.35	Gestione RS importati	L'indicatore è calcolato considerando separatamente destino a R1/D10 e D1	t/a, %	Triennale	743.000 t (a D1) 657.000 t (a R1/D10)	2018
	AT.32	IR.36	Copertura fabbisogno Speciali		%	Triennale	135%	2018
	AT.34	IR.37	Effettivo recupero	L'indicatore è calcolato sul complesso dei RS e considerando separatamente P e NP e macrocategorie quali cap. 10, cap. 17, cap. 19, "altri RS"	t/a, %	Triennale	84,7%	2018

				Esclusi Fanghi e amianto (si vedano indicatori specifici)				
	AT.35	IR.38	Quantità gestite con operazioni di smaltimento D1-D14 rispetto al totale gestito	L'indicatore è calcolato sul complesso dei RS e considerando separatamente P e NP e macrocategorie quali cap. 10, cap. 17, cap. 19, "altri RS".  Esclusi Fanghi e amianto (si vedano indicatori specifici)	t/a, %	Triennale	15,3%	2018
		IR.39	RS a R1 e/o D10		t/a, %	Triennale	1,3 mil t (escl fanghi, bonifiche)	2018

(\*) Indicatori modificati

#### Indicatori di attuazione – PROGRAMMA IMBALLAGGI

OBIETTIVI PRGR	Cod. 2014	Cod. 2021	Indicatori	Indicazioni per il Piano di Monitoraggio del PRGR 2022	U.M.	Periodicità	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
Prevenire la produzione di rifiuti da imballaggi  Aumentare l'intercettazione dei rifiuti da imballaggi		II. 01	Produzione di rifiuti da imballaggio urbani		t/a, kg/abxa	Annuale	161,1	2019
Efficientamento dei processi di selezione e riciclo		II. 02	Riciclaggio imballaggi	L'indicatore è calcolato sul complesso delle frazioni da imballaggio, secondo il metodo UE	%	triennale	69,7%	2019

#### Indicatori di attuazione – PROGRAMMA AMIANTO

OBIETTIVI PRGR	Cod. 2014	Cod. 2021	Indicatori	Indicazioni per il Piano di Monitoraggio del PRGR 2022	U.M.	Periodicità	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
----------------	-----------	-----------	------------	--	------	-------------	----------------	---------------------

Massimizzazione e rimozione amianto		IA.01	Smaltimento in discarica di RCA		t/a	Annuale/Triennale	101.388	2019
-------------------------------------	--	-------	---------------------------------	--	-----	-------------------	---------	------

#### Indicatori di attuazione – PROGRAMMA FANGHI

OBIETTIVI PRGR	Cod. 2014	Cod. 2021	Indicatori	Indicazioni per il Piano di Monitoraggio del PRGR 2022	U.M.	Periodicità	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
garantire autosufficienza del trattamento dei fanghi prodotti in Regione		IF.1	Produzione fanghi	L'indicatore specifica la produzione totale e la produzione del solo codice EER 190805	t/a, kg <sub>ss</sub> /ab <sub>eq</sub> Xa	Annuale/triennale	659.000 t/a 375.913 t/a (EER 190805)	2018
		IF.2	Fanghi importati	L'indicatore è calcolato rispetto al prodotto regionale	t/a, %	triennale	498 kt/a	2018
		IF.3	Copertura fabbisogno per trattamento fanghi	L'indicatore è calcolato rispetto al prodotto regionale	%	triennale	152%	2018
inviare in agricoltura i fanghi di migliore qualità		IF4	Fanghi gestiti per utilizzo agronomico diretto (spandimento)	L'indicatore è calcolato rispetto al prodotto regionale	t/a, %	triennale	644 kt/a 98%	2018
		IF.5	Fanghi importati e gestiti per utilizzo agronomico diretto (spandimento)	L'indicatore è calcolato rispetto al totale importato	t/a, %	triennale	400 kt/a 80%	2018
diversificare i destini finali dei fanghi idonei all'utilizzo agronomico ma non di alta qualità o non idonei		IF6	Fanghi gestiti	L'indicatore è calcolato rispetto al prodotto regionale di fanghi diversificando tra le seguenti forme di gestione: - utilizzo agronomico indiretto tramite cocompostaggio o trasformazione in fertilizzanti; - trattamenti termochimici (mono-incenerimento, pirolisi e gassificazione, carbonizzazione idrotermica)	t/a, %	triennale	1,0 mil t/a	2018
		IF.7	Gestione fanghi importati	L'indicatore è calcolato rispetto al totale importato diversificando tra le seguenti forme di gestione: - utilizzo agronomico indiretto tramite cocompostaggio o trasformazione in fertilizzanti; - trattamenti termochimici (mono-incenerimento, pirolisi e	t/a, %	triennale	498 kt/a	2018

				gassificazione, carbonizzazione idrotermica)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Indicatori di contesto ambientale

Componente ambientale	U.M.	Indicatore di contesto ambientale		Nota	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
Mobilità e trasporti	km/a	CO.1 km totali percorsi su strada da tutti i mezzi in Lombardia			n.d.	-
Popolazione e salute umana	<b><u>Numero medio di anni</u></b>	<b><u>CO.2 Speranza di vita in buona salute alla nascita ISTAT SDG</u></b>		<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os 1.3.3, Liv. 1) Fonte: Tavole di mortalità della popolazione italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana - ISTAT. Indicatore sostituito a "Trend della popolazione" per allineamento con la SRSVS</u></b>		
Suolo	Km <sup>2</sup>	CO.3 Copertura del suolo agricolo			10.097	2015
	%	<b><u>CO.3-bis Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale</u></b>		<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS: Monitoraggio della SRSVS (os. 3.3.1, Liv. 1)</u></b>		
Altri fattori climatici	t/a	<b><u>CO.14 Emissioni di inquinanti</u></b>		<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.2.1)</u></b>	Nox: 111.475	2017
					CH4: 345.107	
				<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.2.1 Liv. 5)</u></b>	SO2: 11.180	
					PT: 22.154	
				<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.2.1 Liv. 3)</u></b>	<b>PM10</b>	
	MtCO <sub>2</sub> e q/a	<b><u>CO.15 Emissioni climalteranti da Protocollo Compact of States and Regions</u></b>		<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.2.1 Liv. 1). Indicatore sostituito a "Emissioni di gas serra" per allineamento con la SRSVS</u></b>		
Flora, fauna e biodiversità	N	<b><u>CO.16 Numero e Stato di conservazione almeno soddisfacente degli habitat/specie di interesse comunitario</u></b>	Numero habitat		62	2017
	%		<b><u>Stato di conservazione habitat</u></b>	<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.5.1, Liv. 1). Non è ancora disponibile una serie storica. Indicatore esteso anche allo stato di conservazione degli habitat e delle specie per allineamento con la SRSVS.</u></b>		

	N		Numero specie			
	%		<u>Stato di conservazione specie</u>	<u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.5.1, Liv. 1). Indicatore esteso anche allo stato di conservazione degli habitat e delle specie per allineamento con la SRSVS.</u>		
	-	CO.18 Rete ecologica regionale <u>(Cartografia)</u>		-	<u>In fase di aggiornamento con Rete Verde Regionale (RVR)</u>	2021
Acqua	%	<u>CO.19a Fiumi con stato chimico buono</u>		<u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.4.1, Liv. 1) L'indicatore è lievemente cambiato (prima riportava anche il dato della % in stato Non Buono e Non classificato) per allineamento con l'indicatore monitorato dalla SRSVS</u>		
	%	<u>CO.19b Laghi con stato chimico buono</u>		<u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.4.1, Liv. 1) L'indicatore è lievemente cambiato (prima riportava anche il dato della % in stato Non Buono e Non classificato) per allineamento con l'indicatore monitorato dalla SRSVS.</u>		
	%	<u>CO.20 Corpi idrici sotterranei con stato chimico buono</u>		<u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.4.4, Liv. 1). L'indicatore è lievemente cambiato (prima riportava anche il dato della % in stato Non Buono e Non classificato) per allineamento con l'indicatore monitorato dalla SRSVS.</u>		
	Lt/ab/g	<u>CO.21 Acqua a scopo idropotabile erogata pro-capite</u>		<u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 5.4.1, Liv. 1) L'indicatore è lievemente cambiato (prima riportava anche il dato della % in stato Non Buono e Non classificato) per allineamento con l'indicatore monitorato dalla SRSVS</u>		
Energia	GWh/a	<u>CO.23 Produzione totale di energia, tra cui FER</u>	<u>Totale</u>	<u>Produzione lorda di energia elettrica Fonte: Terna- Rapporto statistico regionale (fonte cambiata rispetto al precedente report per allineamento con SRSVS)</u>	50.161,9	2020
			<u>FER</u>	<u>Produzione lorda di energia elettrica da fonte rinnovabile Fonte: Terna- Rapporto statistico regionale (fonte cambiata rispetto al precedente report per allineamento con SRSVS)</u>	17.922,6	

	Milioni di tep	<b><u>CO.24 Consumi finali di energia</u></b>	<b><u>Indicatore di monitoraggio della SRSVS (os. 4.1.1. Liv. 1) Fonte: bilancio energetico regionale - RL-ARIA spa. Indicatore sostituito a "Consumo totale di energia elettrica" per allineamento con la SRSVS</u></b>	66.504,6	2019
Suolo	N	CO.4 Procedimenti di bonifica: n. di siti per classificazione		5.666	2018
	Ha	CO.5 Procedimenti di bonifica: superficie contaminata		2.886,37	2018
	Ha	CO.6 Procedimenti di bonifica: Superficie dei SIN		1.356,43	2018
	N	CO.7 Procedimenti di bonifica: n. di SIR per provincia	Totale	44	2018
	Ha	CO.8 Procedimenti di bonifica: superficie di SIR per provincia	Totale	731,55	2018
	%	CO.9 Siti contaminati per tipologia di attività che hanno causato contaminazione	Altre operazioni di gestione dei rifiuti	0,1%	2018
			Altri siti non meglio specificati	10,3%	
			Aree agricole oggetto di spandimento incontrollato	1,1%	
			Aree di spagliamento reflui fognari	0,4%	
			Aree industriali dismesse	32,30%	
			Aree industriali in attività	18,1%	
			Attività minerarie o estrattive	1%	
			Discariche abusive o incontrollate	3,4%	
			Discariche autorizzate	1,3%	
			Impianti di stoccaggio o adduzione di carburante	18,9%	
			Impianti di stoccaggio rifiuti	0,6%	
			Operazioni di recupero di rifiuti	1%	
			Rilasci accidentali o dolosi di sostanze	5,3%	
			Smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti	4,2%	
	%		Industrie alimentari delle bevande e del tabacco	1,6%	2018
			Industrie tessili e dell'abbigliamento	6,4%	

		CO.10 Siti contaminati per tipologia di attività a cui è ascrivibile la contaminazione in aree dismesse	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti di cuoio, pelle e simili	0,8%	
			Fabbriche di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari	2,4%	
			Fabbriche di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	20%	
			Fabbriche di articoli in gomma e materie plastiche	6,4%	
			Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali e non metalliferi	1,6%	
			Metallurgia, fabbricazione di prodotti di metallo	25,6%	
			Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	1,6%	
			Fabbricazione di macchine elettriche, apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	2,4%	
			Fabbricazione di mezzi di trasporto	4,8%	
			Altre industrie manifatturiere	4%	
			Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli	4,8%	
			Industrie alimentari delle bevande e del tabacco	1,6%	
	%	CO.11 Procedimenti di bonifica: tipologia di contaminante per matrice ambientale	Alifatici clorurati cancerogeni	7%	2018
			Alifatici clorurati non cancerogeni	2%	
			Altre sostanze	3%	
			Ammine aromatiche	2%	
			Aromatici policiclici	13%	
			Composti inorganici	3%	
			Diossine e furani	3%	
			Fenoli non clorurati	1%	
			Fitofarmaci	-	
			Idrocarburi	74%	
			Metalli	47%	

			Organici aromatici	21%	
			PCB	9%	
			Sostanze non ricomprese nel D.Lgs. 152/2006	5%	
Flora, fauna e biodiversità	N	CO.16 Interferenza dei siti contaminati con siti Rete Natura 2000: n. siti contaminati che intersecano SIC/ZPS		68	2018
Acqua	%	CO.21 Procedimenti di bonifica: siti con falda contaminata per provincia sul totale dei siti contaminati (%)	BG	9%	2018
			BS	16%	
			CO	3%	
			CR	2%	
			LC	3%	
			LO	6%	
			MN	5%	
			MI	35%	
			MB	3%	
			PV	5%	
			SO	0	
			VA	9%	

#### Indicatori di effetto ambientale

RIFIUTI					
COMPONENTE	U.M.	INDICATORE	Note	Dato PRGR 2022	Anno di riferimento
Mobilità e trasporti	Km/a	EF.1 km percorsi su strada dai mezzi di trasporto rifiuti urbani		1.259 x10 <sup>6</sup>	2016
	Km/a	EF.2 km percorsi su strada dai mezzi di trasporti rifiuti speciali		69 x10 <sup>6</sup>	2016
Suolo	t/a	EF.3 Variazione della produzione totale di compost di qualità		550.419	2017

	n.	EF.4 Numero di impianti ricadenti su suolo agricolo		159 su 2457	2017
	kmq	<b><u>EF.4-bis Impermeabilizzazione di nuovo suolo da copertura artificiale legata a nuovi impianti</u></b>	<b><u>Indicatore nuovo per valutazione dell'effetto ambientale sull'indicatore di contesto "CO.3-bis Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale".</u></b>		
Biodiversità, Flora e Fauna	n.	EF.5 Numero di impianti all'interno di Siti Rete Natura 2000		4 in SIC, 11 in ZPS e 3 in SIC e ZPS	2017
	n.	EF.6 Numero di impianti all'interno della RER		690	2017
Acqua		EF.7 Variazione dello SC di corpi idrici nei punti più prossimi ad impianti di trattamento rifiuti		Nessuna variazione	2017
	n.	EF.8 Corpi idrici sotterranei (numero ed elenco) significativamente impattati (stato chimico) da impianti di trattamento rifiuti		811	2016
	lt/ab/g	<b><u>EF.9 Variazione dell'acqua a scopo idropotabile erogata pro-capite</u></b>	<b><u>Indicatore cambiato per valutazione dell'effetto ambientale sull'indicatore di contesto "CO.21 Acqua a scopo idropotabile erogata pro-capite". Il dato non è disponibile per il 2018 poiché l'indicatore è stato inserito per la prima volta nel monitoraggio del PRGR.</u></b>		
Rumore, popolazione e salute umana	n.	EF.10 N. indagini ARPA per reclami di disturbo acustico		8	2017
	n.	EF.11 % di controlli rumore con superamenti		6	2017
Aria	n.	EF.12 Superamenti dei valori limite di emissione negli impianti di incenerimento e co-incenerimento soggetti ad AIA		Nessuno	2017
	t/a	EF.13 Emissioni di inquinanti atmosferici degli impianti di incenerimento soggetti ad AIA		NO <sub>2</sub> :1034,6	2017
				SO <sub>2</sub> :23,4	
				PT: 7,3	
Energia	GWh/a	EF.16 Produzione energetica da biogas e incenerimento		5.555	2017